

Legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

“Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia) ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione europea di cui alla Comunicazione della Commissione Europea “Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (COM(2011)571) semplifica e razionalizza i procedimenti normativi e amministrativi in materia di governo del territorio e lavori pubblici attraverso misure atte a:

- a) semplificare e aggiornare talune norme regionali in materia urbanistica anche per renderle coerenti con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- b) disciplinare il procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale al fine sia di favorire la massima partecipazione nel processo di elaborazione del piano sia di rendere agevole ed efficace la valutazione dello stesso piano;
- c) semplificare i procedimenti in materia di opere e lavori pubblici di interesse regionale.

2. La presente legge interviene, inoltre, a semplificare la normativa regionale in materia di ambiente, cultura, turismo e trasporti nonché per sostenere lo sviluppo e l’insediamento di nuove imprese sul territorio regionale e razionalizzare ulteriormente la spesa pubblica regionale.

CAPO I

Disposizioni in materia urbanistica

Art. 2

(Semplificazioni in materia di pianificazione territoriale)

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), è così modificata:
 - a) il comma 2 dell’articolo 16 è sostituito dal seguente: “2. Le varianti e gli aggiornamenti del Ptr seguono il procedimento di formazione di cui all’articolo 15. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr, necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative, sono approvate con delibera di Giunta regionale.”;
 - b) dopo l’articolo 18 è aggiunto il seguente:

“Art. 18 bis (Piano Territoriale Metropolitan)

1. Le funzioni di pianificazione generale attribuite alla Città Metropolitana di Napoli dall’articolo 1, comma 44, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) sono assicurate dal Piano Territoriale Metropolitan.

2. Il Piano Territoriale Metropolitan ha funzione di coordinamento e di pianificazione territoriale generale.

3. Il Piano Territoriale Metropolitan è approvato con le procedure definite dallo Statuto della Città Metropolitana nel rispetto dei principi fondamentali derivanti dalla legislazione statale, di copianificazione e di partecipazione, nel perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente, di riduzione del consumo di suolo e dello sviluppo sostenibile.”.

2. La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è così modificata:

a) alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 4 le parole da: “di entrata in vigore della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1” e fino a “Legge di stabilità regionale 2016” sono sostituite dalle seguenti: “dell’1 gennaio 2018”;

b) al comma 4 dell’articolo 6 bis, le parole “dell’entrata in vigore della legge regionale 1/2016” sono sostituite dalle seguenti: “dell’1 gennaio 2018”;

c) al comma 5 dell’articolo 7, le parole “di entrata in vigore della legge regionale 1/2016” sono sostituite dalle seguenti: “dell’1 gennaio 2018”;

d) al comma 8 bis dell’articolo 7, le parole “di entrata in vigore della legge regionale 1/2016” sono sostituite dalle seguenti: “dell’1 gennaio 2018”;

e) al comma 2 dell’articolo 8 le parole “alla data di entrata in vigore della legge regionale 1/2016” sono sostituite dalle seguenti “alla data dell’1 gennaio 2018”;

f) il comma 1 dell’articolo 12 è sostituito dal seguente: “1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, segnalazione certificata di inizio attività o permesso di costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 bis e 7 devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019.”.

Art. 3

(Semplificazioni in materia di procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale)

1. L’articolo 3 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale)

1. Il procedimento di approvazione del Piano paesaggistico regionale, redatto in condivisione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) integrato con il procedimento di valutazione ambientale strategica e valutazione d’incidenza, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è articolato nelle seguenti fasi:

a) preliminare;

b) adozione;

c) approvazione.

2. La fase preliminare consiste nell'approvazione da parte della Giunta regionale di un progetto preliminare di Piano, condiviso con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contenente gli elementi conoscitivi e gli indirizzi generali posti a base dell'attività pianificatoria, in uno al rapporto preliminare ambientale, redatto ai sensi del dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del preliminare di piano e del rapporto preliminare di cui al comma 2, nonché degli esiti delle consultazioni sul rapporto preliminare e del contestuale sviluppo elaborativo del progetto preliminare, acquisita la condivisione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, adotta la proposta di Piano paesaggistico in uno al rapporto ambientale.

4. La proposta di Piano adottata è pubblicata sul sito internet della Regione Campania e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione i soggetti interessati possono produrre osservazioni, ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006, seguendo le modalità indicate nell'atto di pubblicazione. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale esamina le osservazioni alla proposta di Piano paesaggistico, recependo quelle considerate accoglibili d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. La Giunta regionale, all'esito del procedimento di cui al comma 4, trasmette al Consiglio regionale la proposta di Piano paesaggistico, in uno alle osservazioni, alle controdeduzioni, al rapporto ambientale e al parere motivato VAS e VINCA, per l'approvazione entro i successivi novanta giorni, previo esame da parte delle competenti commissioni consiliari. Il Piano paesaggistico regionale, in caso di approvazione da parte del Consiglio ovvero decorso il termine di novanta giorni, è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

6. Ferma restando la condivisione di merito con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con lo stesso, in considerazione della vastità e varietà paesaggistica della regione Campania e della necessità di accelerare l'attuazione di programmi d'intervento mediante accordi di programma o forme di partenariato pubblico-privato, il progetto preliminare di Piano di cui al comma 2, redatto per l'intero territorio regionale, può prevedere l'articolazione del Piano in ambiti territoriali identitari, connotati da omogeneità morfologica e paesaggistica. Il rapporto preliminare e il rapporto ambientale recepiscono tale articolazione territoriale.

7. Le fasi di adozione e di approvazione disciplinate dai commi 4 e 5, insieme alla relativa valutazione ambientale, possono essere espletate, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per uno o più ambiti territoriali identitari di cui al comma 6. In tal caso, i piani approvati con riferimento ai singoli ambiti territoriali identitari costituiscono sezioni funzionali del Piano paesaggistico regionale per la parte di territorio interessato.”.

CAPO II

Disposizioni in materia di ambiente e lavori pubblici

Art. 4

(Semplificazione in materia di valutazioni di incidenza)

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo “Collegato alla legge di stabilità regionale 2014”) è così modificato:

- a) prima delle parole “Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza” sono inserite le seguenti: “Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia,”;

b) nel primo periodo le parole “i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” sono sostituite dalle seguenti “i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS)” e le parole “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse;

c) nel secondo periodo le parole “SIC e ZPS” sono sostituite dalle seguenti “pSIC, SIC, ZSC e ZPS”.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge regionale 16/2014, anche a pSIC e ZSC su richiesta dei Comuni stessi.

Art. 5

(Disposizioni di riordino normativo in materia di servizio idrico integrato)

1. La legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano) è così modificata:

a) al comma 5 dell’articolo 7 è aggiunto alla fine il seguente periodo: “In sede di prima applicazione, il comitato esecutivo dell’EIC provvede ad aggiornare lo statuto entro 60 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell’Ente.”;

b) il comma 1 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: “1. Il Collegio dei revisori nominato dal Comitato esecutivo dell’Ente idrico è composto da tre membri.”;

c) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19 (Durata degli incarichi e compensi)

1. L’incarico di componente del Consiglio di Distretto, del Comitato Esecutivo e di Presidente dell’EIC, ha durata quinquennale.

2. L’incarico di componente degli organi dell’EIC cessa anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde per qualsiasi motivo la qualifica di sindaco, comportando contestualmente la cessazione dall’incarico anche dei componenti dallo stesso designati ed eletti nei singoli organismi ed in tal caso si procede alla sostituzione secondo le norme statutarie e regolamentari.

3. In presenza di cessazione dall’incarico di più componenti diversi dal Presidente, fino all’espletamento delle procedure di sostituzione, le norme statutarie e regolamentari disciplinano le modalità di funzionamento degli organi fissando un limite minimo di componenti che comunque dovrà assicurare la validità e l’efficacia dei provvedimenti da assumere.

4. In presenza di cessazione dall’incarico del Presidente, fino all’espletamento delle procedure di sostituzione da espletarsi entro e non oltre 30 giorni, ne assume le funzioni il componente più anziano del comitato esecutivo.”;

d) all’articolo 21:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La Giunta Regionale definisce, d’intesa con l’EIC, le modalità di subentro dell’Ente Idrico Campano, nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14.”;

2) al comma 8 la parola “novanta” è sostituita da “centottanta”;

3) al comma 9, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: “Successivamente al completamento della costituzione degli organi dell’EIC, i commissari degli Enti d’Ambito

svolgono funzioni esclusivamente volte alla chiusura delle procedure di liquidazione. Le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dall'1 gennaio 2019 sono attribuite all'Ente idrico campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi.”;

e) dopo il comma 1, dell'articolo 22 è aggiunto il seguente: “1 bis. Entro e non oltre 30 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'EIC, il personale di cui al comma 1 viene distaccato all'EIC con oneri a carico dei bilanci degli ATO in liquidazione.”.

Art. 6

(Semplificazioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale e di opere pubbliche e di interesse pubblico)

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) è così modificata:

a) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

“Art. 12 bis

(Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale.)

1. Per opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale si intendono le opere ed i lavori pubblici che si realizzano nel territorio della Regione Campania, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta alla Regione, che siano:

a) finanziati, anche solo parzialmente, con fondi europei e/o fondi strutturali;

b) volti a superare procedure di infrazione e/o procedure esecutive di condanne da parte della Corte di giustizia dell'Unione Europea per violazione della normativa europea;

c) definiti strategici dal Documento di economia e finanza regionale (DEFER);

d) inclusi nella programmazione di cui all'articolo 63 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) in quanto ritenuti strategici per lo sviluppo della Regione;

e) finalizzati a migliorare le condizioni di accessibilità attiva e passiva della Zona Rossa per emergenza vulcanica del Vesuvio e dei Campi Flegrei (realizzazione e/o adeguamento di infrastrutture funzionali al miglioramento delle vie di fuga e delle strutture per la logistica previste dal Piano di allontanamento della popolazione residente in Zona Rossa).

2. Qualora la realizzazione delle opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale richieda l'azione integrata di una pluralità di enti interessati, la Regione promuove la procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale e paesaggistica, per i progetti di opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale non conformi al piano urbanistico comunale (Puc), nella conferenza di servizi prodromica all'accordo di programma, il Comune interessato esprime il proprio parere motivato. Se il parere è espresso in senso non favorevole, l'amministrazione procedente aggiorna la Conferenza di servizi e stabilisce un termine non superiore a trenta giorni entro cui il Comune dissenziente può far pervenire alle altre amministrazioni partecipanti alla Conferenza proposte di modifica del progetto volte ad acquisire l'assenso di tutte le amministrazioni interessate. Tali proposte sono valutate, con specifico riferimento alla fattibilità tecnico-economica ed alla compatibilità con le finalità generali dell'opera pubblica, con successiva Conferenza di servizi da tenersi entro il termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Ove in occasione della suddetta Conferenza di servizi non si pervenga ad un esito con parere favorevole reso da tutte le amministrazioni partecipanti, il progetto è sottoposto all'esame della Giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente per materia, può comunque disporre l'approvazione del progetto motivandone la

coerenza con la programmazione strategica regionale degli interventi di rilievo sovra comunale, in attuazione dei principi costituzionali in tema di dimensione dell'interesse pubblico e livello della funzione amministrativa ad esso correlata.

4. I provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse strategico regionale adottati ai sensi del comma 3 costituiscono apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, fermo restando l'applicazione in ogni caso delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.”;

b) al comma 3 dell'articolo 38 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e, previa deliberazione del Consiglio comunale, sono consentite opere pubbliche e di interesse pubblico.”.

CAPO III

Disposizioni in materia di cultura e turismo

Art. 7

(Semplificazione degli interventi regionali di promozione dello spettacolo)

1. La legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo) è così modificata:

a) alla lettera p) del comma 2, dell'articolo 2 dopo la parola “ospitalità” sono aggiunte le seguenti: “di almeno quaranta recite”;

b) alla lettera r) del comma 2, dell'articolo 2 dopo la parola “ospitalità” sono aggiunte le seguenti: “di almeno cento recite”;

c) al numero 3) della lettera A., del comma 4 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente periodo: “Per gli esercizi teatrali privati, operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta.”;

d) il comma 6 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:

a) che i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;

b) che il contributo concesso non possa essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato;

c) che i soggetti beneficiari presentino una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa;

d) che qualora lo stato di avanzamento della spesa dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati a preventivo, la struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale;

e) che il contributo concesso sia proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso;

f) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;

g) l'attribuzione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato.”;

e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 dopo la parola "attività" è aggiunta la seguente: "professionistica";

f) dopo il comma 3-bis dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"3-ter. Le istanze di iscrizione al registro regionale devono essere presentate dall'1 al 30 settembre di ciascun anno.";

g) il comma 1 dell'articolo 12 è così modificato:

1) alla lettera b) le parole "dodici e mezzo" sono sostituite dalla seguente "dodici";

2) alla lettera o) dopo la parola "quattro" sono inserite le seguenti: "e mezzo";

h) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "1. Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di competenza finanziaria, i soggetti interessati ai benefici della presente legge trasmettono la richiesta di contributo per l'attività programmata dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, corredata dalla documentazione richiesta dalla struttura amministrativa regionale competente in materia.";

i) il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, tenuto conto della pianificazione delle risorse ai sensi dell'articolo 12, provvede, entro i successivi 60 giorni, alla assegnazione dei contributi sulla base delle risorse disponibili in bilancio e dei costi ammissibili dichiarati in sede di presentazione delle istanze. Il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato.";

l) al comma 3 dell'articolo 14 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Entro il 30 ottobre i soggetti beneficiari presentano una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa, secondo le indicazioni della struttura amministrativa regionale competente in materia.";

m) al comma 4 dell'articolo 14 dopo le parole "Ai fini della liquidazione del" sono aggiunte le seguenti: "saldo del";

n) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis (Rideterminazione, riduzione e revoca dei contributi concessi)

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale qualora la relazione, di cui al comma 3 dell'articolo 14, sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese sostenute, dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati nel preventivo.

2. Il contributo concesso è proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso.

3. L'amministrazione regionale effettua idonei controlli ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le attività di controllo, amministrativo e contabili, sono svolte selezionando a campione un numero di soggetti. A tal fine, per ogni settore, è sorteggiato almeno il quindici per cento dei soggetti beneficiari dei contributi. La concessione del contributo è revocata qualora l'amministrazione accerti che l'attività non è stata realizzata ovvero in presenza di accertate gravi violazioni di legge.".

Art. 8

(Semplificazione in materia di turismo e cultura)

1. Al fine di semplificare le disposizioni regionali in materia di turismo e consentire ai Comuni un più efficace controllo sull'esercizio abusivo della professione di guida turistica, la legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) è così modificata:

a) dopo il primo comma dell'articolo 12 è aggiunto il seguente: "1 bis. La Regione individua i Comuni quali titolari della funzione di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13.";

b) il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: "5. I proventi derivanti dalle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 spettano al Comune sul cui territorio viene contestata la violazione. Agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di polizia locale compete l'accertamento, la contestazione e la notifica della sanzione amministrativa pecuniaria, indicando nel verbale le modalità di pagamento stabilite dal Comune. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Comune conformemente a quanto indicato nella legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati)."

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 5. (Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast) la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro" e la parola "sei" è sostituita dalla seguente: "otto".

3. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania) è aggiunto il seguente: "1 bis. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, inoltre, le modalità di rendicontazione dei contributi ricevuti dalla Regione."

4. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento, di cui al comma 3, è sospesa l'erogazione dei contributi alle Unpli.

5. In un'ottica di sussidiarietà orizzontale, per investimenti cofinanziati nell'ambito della filiera turistica e delle perimetrazioni territoriali ministeriali ex articolo 3, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Regione esprime parere circa il rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo esistente sentito il Comitato tecnico-scientifico del rispettivo Distretto Turistico.

6. Al fine di semplificare e sburocratizzare procedure e strumenti di investimento volti alla valorizzazione del territorio anche per le filiere produttive complementari definite in ambito comunitario con il termine Cultural Heritage, ai Distretti Turistici delimitati dalla Regione Campania e successivamente istituiti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b) del decreto-legge 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011.

7. Al fine di semplificare le procedure per la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e architettonico di proprietà delle Università, statali e non statali, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) site nel perimetro del centro storico di Napoli dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, compresa la così detta "buffer zone", l'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 è così modificato:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1bis. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e monumentale delle Università statali di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12, situate nel perimetro del centro storico di Napoli iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO, e valorizzarne il patrimonio culturale identitario anche in termini di ricerca e di didattica, è riconosciuto, a partire dal 2019, un contributo annuale nella misura definita con delibera di Giunta regionale, a valere sulla

Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per le medesime finalità di cui al comma 1bis all’Università non statale di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 12 del 2016, sita nel perimetro di Napoli dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, è riconosciuto, a decorrere dall’anno 2019, un contributo ordinario annuale nella misura definita con delibera di Giunta regionale a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.”.

CAPO IV

Disposizioni in materia di trasporti

Art. 9

(Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di trasporti)

1. La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania) è così modificata:

a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 dopo le parole “degli orari” sono aggiunte le seguenti: “e sia nelle tariffe mediante l’integrazione tariffaria regionale.”;

b) dopo il comma 3 dell’articolo 6bis è aggiunto il seguente: “3bis. Ai lavori del Comitato possono essere invitati, su espressa richiesta del responsabile del procedimento, rappresentanti di altri Enti coinvolti nei progetti regionali di particolare complessità per i quali viene chiesta la valutazione tecnica ed economica.”;

c) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale, sentite la Consulta regionale e la Commissione Consiliare competente, definisce con apposito provvedimento i beneficiari, le condizioni, e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie di cui al comma precedente, per favorire la mobilità studentesca e a sostegno delle categorie sociali deboli.”;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4bis. La Regione individua il Consorzio UnicoCampania - consorzio con attività esterna ai sensi dell’articolo 2602 e seguenti del codice civile quale ente gestore dell’Integrazione tariffaria regionale e delle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo. Il Consorzio assicura la partecipazione a tutte le Aziende operanti nel Trasporto Pubblico Locale della Regione.”;

d) alla lettera g) del comma 8 dell’articolo 30 dopo le parole “integrazione tariffaria” le parole “, ove esistente” sono sostituite con la seguente “regionale.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2015, n. 14 (Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190) è inserito il seguente: “4bis Resta fermo l’esercizio in capo alla Regione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL) come previsto e disciplinato dalla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 e dall’articolo 1, commi 89, 90, 91 e 92, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.”.

3. La Regione Campania promuove, per il trasporto pubblico marittimo, l’utilizzo del sistema di ITS Campano finalizzato all’efficientamento del sistema di bigliettazione integrata.

CAPO V

Disposizioni in materia di zone economiche speciali, sviluppo economico e razionalizzazione della spesa regionale

Art. 10

(Disposizioni a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per lo sviluppo economico)

1. Allo scopo di garantire la efficace attuazione delle disposizioni in materia di Zone Economiche Speciali (ZES), previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la regione Campania, con successivi provvedimenti anche di natura normativa, adotta le misure di liberalizzazione e di semplificazione volte a snellire i procedimenti amministrativi nelle materie di propria competenza e ad individuare meccanismi di monitoraggio e di controllo a garanzia della rapida attuazione degli interventi e della tempestiva realizzazione degli investimenti nelle medesime aree.
2. La regione Campania garantisce, nel rispetto dei vincoli di bilancio, la massima riduzione degli oneri istruttori previsti nell'ambito delle iniziative ricadenti nelle aree ZES e promuove, anche tramite appositi protocolli ed intese, analoghe iniziative da parte degli enti interessati.
3. Allo scopo di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con gli enti coinvolti nei procedimenti amministrativi di interesse della ZES, la regione Campania promuove la stipulazione di appositi protocolli o accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 anche allo scopo di individuare e regolare eventuali sgravi o incentivi di pertinenza degli enti interessati.
4. Al comma 60 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – Collegato alla stabilità regionale per il 2017), le parole da “fino ad un massimo” a “restituzione del contributo percepito” sono sostituite dalle seguenti: “. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente comma, il regime di aiuto, le tipologie di beneficiari e i relativi stanziamenti e determina, nei limiti delle intensità di aiuto sulle spese ammissibili previste dai regolamenti comunitari, il valore massimo del contributo commisurandolo percentualmente al valore dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta. In considerazione degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, la Giunta regionale individua, per le iniziative localizzate nelle Zone Economiche Speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 123/2017, maggiori livelli di contribuzione fino ad un massimo del cento per cento del valore dovuto dell'imposta regionale sulle attività produttive.”.
5. Il titolare di un esercizio commerciale o di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande organizzato in più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio, dandone comunicazione al SUAP competente. La medesima comunicazione deve essere effettuata in caso di cessazione della gestione.
6. Il titolare che non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 5 risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
7. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato.
8. Per le attività industriali, la Regione promuove la metanizzazione finalizzata all'efficientamento energetico per la produzione di caldo e freddo.

Art. 11

(Semplificazioni per incentivare l'occupazione)

1. Allo scopo di promuovere l'occupazione in Campania, costituisce criterio di premialità per la concessione di agevolazioni, da parte della Regione Campania alle imprese, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l'impegno a salvaguardare o ad incrementare il livello occupazionale rispetto al momento della presentazione dell'istanza, per un periodo non inferiore ad un quinquennio o un triennio se piccole medie imprese, in misura proporzionale al valore dell'agevolazione concessa. Ciascun soggetto giuridico svolgente attività d'impresa, percettore di finanziamenti regionali, rendiconta periodicamente alla Regione Campania gli effetti, in termini di sviluppo occupazionale, dei finanziamenti ricevuti.
2. Il medesimo impegno, compatibilmente con la tipologia di regime adottato, rappresenta un elemento di valutazione per il cofinanziamento regionale nelle iniziative di carattere nazionale.
3. Gli avvisi per la concessione delle agevolazioni definiscono i termini e le modalità applicative per l'esercizio del potere di revoca nei casi di mancato rispetto dell'impegno a salvaguardare o incrementare i livelli occupazionali da parte dell'impresa beneficiaria, facendo in ogni caso salve le ipotesi di sopraggiunte cause di forza maggiore.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, costituisce criterio di premialità per la concessione di agevolazioni da parte della Regione Campania alle imprese, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, l'avviamento di attività finalizzate a garantire la permanenza, il ripristino ovvero il rinnovamento delle condizioni di vitalità e sostenibilità socio-economica, culturale e ambientale, di qualità urbana, funzionale e prestazionale, nelle aree interne a forte rischio di spopolamento della Regione, quali i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

Art. 12

(Disposizioni di semplificazione in materia di Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive)

1. La legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015") è così modificata:
 - a) all'articolo 20:
 - 1) alla lettera a) del comma 1 le parole "e dell'articolo 3, comma 2" fino a "legge 15 marzo 1997, n. 59)" sono soppresse;
 - 2) alla lettera f-bis) del comma 1 prima delle parole "di coordinamento delle strutture amministrative" sono inserite le parole "nei casi di cui al comma 1bis" e alla fine sono aggiunte le parole "Restano ferme le normative in materia ambientale, quelle attuative di obblighi comunitari e i procedimenti unici di competenza regionale";
 - 3) il comma 1-bis è così sostituito: "1.bis In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività economiche, produttive anche che comportino varianti urbanistiche, il provvedimento abilitativo per l'avvio di nuove imprese che intendano localizzarsi sul territorio campano è rilasciato dal SURAP in qualità di amministrazione procedente su istanza delle imprese e previo accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo), con i Comuni territorialmente competenti anche ai fini dell'istruttoria in forma telematica e dell'indizione, convocazione e conclusione della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008). Restano ferme le potestà degli enti locali in materia di governo del territorio e di rilascio dei titoli abilitativi a costruire nonché le normative in materia di autorizzazioni ambientali, quelle attuative di obblighi comunitari e i procedimenti unici di competenza regionale. La qualificazione dell'interesse regionale e l'individuazione delle iniziative avviene con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia.”.

4) al comma 2 sono aggiunte infine le parole “La banca dati è coordinata con il repertorio informatico dei procedimenti amministrativi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) e con la sezione del portale regionale Come fare per di cui all'articolo 12, comma 4.”;

5) al comma 5, le parole “presso la competente direzione generale della Giunta regionale”, sono soppresse; la parola “dipartimentale” è sostituita dalla parola “amministrativa”;

6) al comma 6 la parola “comportino” è sostituita dalle seguenti “abbiano determinato”;

b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21, le parole “segnalando al Presidente della Giunta le eventuali violazioni dei termini procedurali per consentire l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11” sono soppresse.

Art. 13

(Disposizioni di semplificazioni in materia di collaudo degli impianti di distribuzione carburante)

1. L'articolo 16 della legge regionale del 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) è così modificato:

a) al comma 1, dopo le parole “nuovi impianti” sono aggiunte le seguenti: “soggetti ad autorizzazione o a concessione ai sensi della presente legge”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione presieduta dal componente che rappresenta l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo e costituita da:

a) un dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti;

b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio;

c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio;

d) un rappresentante del Comune competente per territorio;

e) un dipendente della struttura amministrativa regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario.”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2bis. Fatti salvi i rimborsi delle spese di viaggio previsti dalla normativa vigente, la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non comporta corresponsione di indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati.”;

d) al comma 3, le parole “la Regione convoca la commissione di collaudo” sono sostituite dalle seguenti: “L'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo nomina la commissione di cui al comma 2” e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: “La struttura amministrativa regionale competente in materia di carburanti, in funzione di coordinamento, organizza il calendario dei collaudi sulla base dei provvedimenti di nomina delle commissioni acquisiti agli atti.”;

e) al comma 9 le parole “la Regione” sono sostituite da: “l'amministrazione che rilascia il titolo abilitativo”;

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: “9bis. Le verifiche sull'idoneità tecnica di cui all'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge

15 marzo 1997, n. 59), nonché di conformità alla presente legge degli impianti di distribuzione carburanti sono effettuate al momento del collaudo. A tal fine, il collaudo è ripetuto su istanza del titolare dell'autorizzazione non oltre quindici anni dalla precedente verifica.”.

Art. 14

(Disposizioni di riordino normativo e razionalizzazione della spesa regionale)

1. Al settimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1975 n. 25 (Referendum popolare) le parole da “da un Notaio” e fino a “di detto Comune.” sono sostituite dalle seguenti: “dai soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.”.
2. Al fine di contenere la spesa pubblica regionale, al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 (Legge comunitaria regionale) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Al personale della Regione Campania in servizio a Bruxelles, fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dal contratto decentrato integrativo, continuano ad essere applicate la misura minima prevista dal comma 3 dell'articolo 23 e la misura minima prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 (Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'art. 1, comma 138 a 142, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), nonché le ulteriori disposizioni del medesimo decreto legislativo per quanto compatibili.”.
3. Alla legge regionale 9 novembre 2015, n. 13 (Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “bbis) età non superiore a trentacinque anni per l'ultimazione del percorso universitario”;
 - b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: “1. Le risorse del Fondo sono destinate al sostegno del percorso socio educativo, d'istruzione e formazione dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, al fine di garantire prioritariamente l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute, le università ed i corsi di formazione professionale, relativamente alle seguenti spese:
 - a) tasse di iscrizione;
 - b) rette di frequenza;
 - c) acquisto dei libri di testo;
 - d) acquisto di ausili scolastici per i diversamente abili secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - e) servizio mensa;
 - f) abbonamento per uso scolastico al servizio di trasporto pubblico.”
 - c) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: “2. Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 1 è riconosciuto nel rispetto dei criteri e dei limiti individuati dal regolamento previsto all'articolo 5, previa presentazione d'idonea documentazione che attesti l'iscrizione, la diligente frequenza e l'ultimazione dei cicli scolastici e formativi annuali.”.
4. Al comma 2, articolo 2, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007) dopo le parole “Le società” sono aggiunte le seguenti: “e le fondazioni” e dopo le parole “per l'assunzione di personale” sono aggiunte le seguenti: “e per il conferimento degli incarichi professionali”.

5. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017-Collegato alla stabilità regionale per il 2017) le parole "dall'articolo 2343" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 2343 e 2343-ter".
6. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 22 giugno 2017, n.16 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale) al quarto rigo tra la parola "corredata" e la parola "da" è inserita la seguente "esclusivamente".
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017.) è aggiunto il seguente comma "1.bis "Il Presidente della Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale della Campania circa la applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) da parte delle competenti strutture amministrative della Giunta regionale."
8. A partire dal 1° gennaio 2019, la Regione Campania promuove la misurazione della soddisfazione degli utenti in ordine ai bandi regionali al fine di fornire elementi utili alle competenti strutture amministrative, anche attraverso la predisposizione di una modulistica di questionari da utilizzare per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 15

(Clausola di semplificazione permanente)

1. In attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 23/2017 sono abrogati:
 - a) la legge regionale 5 marzo 1990, n. 10 (Provvedimenti a favore dei non vedenti in materia di trasporto pubblico regionale);
 - b) la legge regionale 31 dicembre 1994, n. 43 (Funzionamento dei servizi del provveditorato delle casse economali e del patrimonio);
 - c) l'articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza regionale);
 - d) l'articolo 56 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale);
 - e) l'articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001);
 - f) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002);
 - g) il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale);
 - h) i commi 138, 139, 141 e 142 dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2013);
 - i) il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana. Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016).

Art. 16

(Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore)

1. L'attuazione della presente legge è assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale Presidente Vincenzo De Luca – Vice Presidente Fulvio Bonavitacola – Assessore Amedeo Lepore.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 27 aprile 2018 con il n. 541 del registro generale ed assegnato alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, II, III, VI, VII Commissione Consiliare Permanente e IV Commissione Consiliare Speciale per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 luglio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 21: "Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia".

Articolo 2: "Piano di riordino".

"1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale codificazione della disciplina legislativa di ogni settore o materia di competenza della Regione.

2. Le leggi di cui al comma 1 provvedono a:

- a) dichiarare l'abrogazione espressa di norme regionali legislative e regolamentari già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;
- b) semplificare la disciplina dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione;
- c) attuare il coordinamento tra le norme e semplificare il testo delle disposizioni;
- d) attribuire alle fonti regolamentari il compito di integrare ed attuare la disciplina legislativa delle materie non coperte da riserva assoluta di legge."

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16: "Norme sul governo del territorio".

Articolo 16: "Varianti al piano territoriale regionale".

Comma 2: "2. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative sono approvate con delibera di Giunta regionale."

Articolo 18: "Piano territoriale di coordinamento provinciale".

"1. Le province provvedono alla pianificazione del territorio di rispettiva competenza nell'osservanza della normativa statale e regionale, in coerenza con le previsioni contenute negli atti di pianificazione territoriale regionale e nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. La pianificazione territoriale provinciale:

- a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle

caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;

b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del Ptr;

c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;

d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio;

e) indica le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;

f) incentiva la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti.

3. La pianificazione territoriale provinciale si realizza mediante il piano territoriale di coordinamento provinciale - Ptcp - e i piani settoriali provinciali - Psp -.

4. Il Ptcp contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico.

5. Le disposizioni strutturali contengono:

a) l'individuazione delle strategie della pianificazione urbanistica;

b) gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché l'indicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni;

c) la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio;

d) la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale;

e) l'indicazione, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;

f) la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e regionale;

g) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali.

6. Le disposizioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali, definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi, per l'adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal Ptcp.

7. Il Ptcp ha valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 143, nonché, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57, di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; ha valore e portata, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, nonché di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 33.

8. Ai fini della definizione delle disposizioni del Ptcp relative alle materie di cui al comma 7, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis le intese con le amministrazioni statali competenti o con altre autorità od organi preposti alla tutela degli interessi coinvolti ai sensi della normativa statale o regionale vigente.

9. Il Ptcp ha valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16. Ai fini della definizione delle relative disposizioni del Ptcp, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis le intese con i consorzi per le aree di sviluppo industriale - A.S.I.- e con gli altri soggetti previsti dalla legge regionale n. 16/1998.”.

Comma 2.

Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.”.

Articolo 4: "Interventi straordinari di ampliamento".

Comma 2, lettera g): " 2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito:

g) su edifici regolarmente autorizzati ma non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016).".

Art. 6-bis: "Interventi edilizi in zona agricola".

Comma 4: "4. L'applicazione del presente articolo si attua anche mediante il cumulo delle volumetrie di più edifici ricadenti nell'ambito fondiario unitario, formato da particelle contigue, di proprietà del medesimo richiedente già alla data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 1/2016. Le aree oggetto di demolizione, rimaste libere, devono essere oggetto di apposito ripristino ambientale da realizzarsi prima della costruzione del nuovo immobile.".

Art. 7: " Riqualificazione aree urbane degradate".

Commi 5 e 8bis: "5. Per immobili dismessi, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi, con particolare riferimento alle altezze fissate dagli stessi strumenti purché nel rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968 e nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 1, comma 3, del D.M. 22 aprile 2008 (definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane, attività commerciali di piccola e media distribuzione di vendita. Se l'intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, di allevamento intensivo, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2016.

8-bis. È consentito il recupero edilizio soltanto agli aventi titolo alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2016, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti e ruderi, purché ne sia comprovata la preesistenza alla stessa data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2016 nonché la consistenza e l'autonomia funzionale, con obbligo di destinazione del manufatto ad edilizia residenziale e secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge.”.

Articolo 8: "Misure di semplificazione in materia di governo del territorio".

Comma 2: "2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2016, sono applicabili gli effetti delle norme di cui alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e alla legge regionale 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).”.

Articolo 12: " Norma finale e transitoria".

Comma 1: "1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6-bis, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica.”.

Note all'articolo 3.

Comma 1.

Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 13: "Piano territoriale regionale".

Articolo 3: "Procedimento di pianificazione paesaggistica".

"1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 144, al fine di assicurare la concertazione istituzionale e la partecipazione al procedimento, disciplina l'attività di pianificazione paesaggistica così articolata:

- a) quadro unitario di riferimento paesaggistico costituito dalla carta dei paesaggi della Campania di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b);
- b) linee guida per il paesaggio in Campania di cui all'articolo 1, comma 5, contenenti direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia e la gestione e valorizzazione del paesaggio da recepirsi nella pianificazione paesaggistica provinciale e comunale;
- c) piano paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004, articolo 135, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) dello stesso decreto redatto congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali, approvato dal Consiglio regionale;
- d) piani territoriali di coordinamento provinciali, attuativi della Convenzione europea del paesaggio, finalizzati alla valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio regionale, redatti in coerenza con i documenti di cui all'articolo 1, comma 1, e concorrenti alla definizione del piano paesaggistico di cui alla lettera c).".

Note all'articolo 4.

Commi 1 e 2.

Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16: "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014).

Articolo 1, comma 4: "4. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistico venatori.".

Note all'articolo 5.

Comma 1, lettere a), b), c), d), e).

Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15: "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano".

Articolo 7: "Ente Idrico Campano - EIC".

Comma 5: "5. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con delibera lo Statuto dell'EIC. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto detta l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali agli organi dell'Ente medesimo attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli Enti locali dei conferimenti patrimoniali in favore dell'Ente idrico, sulla base dell'entità della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto medesimo."

Articolo 15: "Collegio dei revisori".

Comma 1: "1. Il Collegio dei revisori, nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente idrico, è composto da tre membri scelti secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148."

Articolo 19: "Durata degli incarichi e compensi".

"1. L'incarico di componente del Consiglio di distretto, del Comitato esecutivo nonché di Presidente ha durata quinquennale e cessa, anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde, per qualsiasi motivo, la qualifica di Sindaco oppure viene meno la delega all'uopo conferita. In tal caso, si procede alla sostituzione secondo le norme dello Statuto.

2. Ai componenti dei Consigli di distretto e del Comitato esecutivo, compreso il Presidente, per l'esercizio delle funzioni svolte, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente documentate, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità."

Articolo 21: "Disposizioni transitorie".

Commi 1, 8 e 9: "1. Le modalità di subentro dell'Ente Idrico Campano, nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36) sono definiti con delibera di Giunta regionale.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, l'EIC predispone il Piano d'ambito regionale entro novanta giorni dalla costituzione dei suoi organi. Compilate le procedure relative all'approvazione del Piano d'ambito regionale di cui all'articolo 16, comma 2, i Consigli di distretto procedono all'elaborazione ed alla approvazione del Piano d'ambito di distretto entro i successivi novanta giorni, e lo trasmettono al Comitato esecutivo entro i successivi 10 giorni.

9. I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali."

Articolo 22: "Personale dell'Ente Idrico".

Comma 1: "1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le gestioni commissariali degli Ambiti

territoriali esistenti, continua a svolgere i compiti relativi al servizio idrico integrato presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all'EIC."

Note all'articolo 6.

Commi 1 e 2.

Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16: "Norme sul governo del territorio".

Articolo 12: "Accordi di programma".

"1. Per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l'attuazione dei piani urbanistici comunali - Puc - e degli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25, se è necessaria un'azione integrata tra Regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell'accordo di programma con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Abrogato

6. Abrogato

7. Abrogato

8. Abrogato

9. Abrogato

10. Abrogato

11. Abrogato

12. Abrogato

13. L'approvazione dell'accordo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste, produce gli effetti dell'intesa di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articolo 81, e al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e determina le conseguenti variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, anche settoriali, comunali e sovracomunali. La dichiarazione di pubblica utilità cessa di avere efficacia se le opere non hanno inizio entro cinque anni dalla data di approvazione dell'accordo.

14. Le variazioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 13 sono ratificate entro trenta giorni, a pena di decadenza, dagli organi competenti all'approvazione delle stesse.

15. È istituito presso l'area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il settore monitoraggio e controllo degli accordi di programma, finalizzato alla verifica della compatibilità degli accordi di programma con gli strumenti urbanistici e la normativa ambientale vigente. Al settore viene trasmessa la documentazione di cui al comma 5 relativamente agli accordi di programma e agli atti di contrattazione programmata previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, interessanti il territorio regionale. Il settore coordina il sistema informativo territoriale - Sit - di cui all'articolo 17, predisporre ed aggiorna il quadro conoscitivo delle interazioni e delle modifiche apportate dagli accordi di programma e dagli atti di contrattazione programmata agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa ambientale vigente.

16. Se la Regione è inclusa tra i soggetti che stipulano un accordo di programma, il settore di cui al comma 15, previa valutazione della documentazione di cui al comma 5, esprime il parere della Regione in seno alla conferenza di servizi."

Articolo 38: "Disciplina dei vincoli urbanistici".

Comma 2: "2. Il comune può reiterare i vincoli di cui al comma 1 motivando adeguatamente la scelta, in relazione alle effettive esigenze urbanistiche e di soddisfacimento degli standard, e prevedendo la corresponsione di un indennizzo quantificato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001."

Note all'articolo 7.

Comma 1, lettere da a) a n).

Legge Regionale 15 giugno 2007, n. 6: "Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo".

Articolo 2: "Definizioni".

Comma 2, lettere p) e r): "2. Ai fini della presente legge, si intendono:

- p) per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di comuni o province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il comune o la provincia di appartenenza;
- r) per grandi esercizi teatrali privati, quei soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di agibilità con un organico progetto annuale di ospitalità con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali;"

Articolo 8: "Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo".

Comma 4, lettera a), numero 3: "4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento:

A. Settore teatrale:

- 3) attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue."

Comma 6: "6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:

- a) che i contributi finanziari sono disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;
- a-bis) che se i costi ammissibili, documentati a consuntivo, sono inferiori a quelli indicati in preventivo in misura superiore al 10 per cento, il contributo è ridotto in misura proporzionale;
- a-ter) che se lo scostamento è superiore al 30 per cento, è fornita idonea relazione giustificativa e che se tale scostamento si verifica per due anni consecutivi e non è adeguatamente giustificato, il soggetto non può essere ammesso al contributo per l'annualità successiva;
- b) che i contributi sono disposti triennialmente se richiesto dai beneficiari sulla base di un progetto di attività triennale e in tutti gli altri casi annualmente;
- c) Abrogata
- d) un efficace sistema di controllo e monitoraggio sull'effettivo svolgimento delle attività in base alle quali sono concessi i contributi;
- e) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;
- f) concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato."

Articolo 10: "Registro regionale dello spettacolo".

Comma 2, lettera b): "2. Ai fini dell'iscrizione al registro, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

- b) documentata attività di spettacolo, svolta da almeno un biennio."

Comma 3-bis: "3-bis. Gli operatori che hanno trasferito la sede legale e operativa in Campania possono essere iscritti al registro dopo tre anni dalla data di trasferimento."

Articolo 12: "Pianificazione delle risorse".

Comma 1, lettere b) e o): "1. Il piano finanziario è articolato come segue:

- b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dodici e mezzo per cento delle

risorse;

o) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera v), cui sono assegnate il quattro per cento delle risorse."

Articolo 14: "Modalità e tempi di presentazione delle istanze".

"1. Entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza finanziaria, i soggetti devono presentare una richiesta di contributo per l'attività che intendono svolgere dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza finanziaria.

2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, impegna la relativa spesa per ognuno dei soggetti la cui attività decorre dal 1° gennaio. Per i soggetti la cui programmazione non decorra dal 1° gennaio l'impegno di spesa avviene entro il 30 settembre.

3. Ai soggetti richiedenti è riconosciuto un acconto, previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'attività già svolta, che non può superare il cinquanta per cento dell'intero contributo e la cui erogazione è concessa entro il 30 giugno per i soggetti la cui attività programmata decorre dal 1° gennaio.

4. Ai fini della liquidazione del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al settore competente la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza finanziaria. Il settore competente, attesa la regolarità dell'istruttoria e previa verifica del rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro per tutte le categorie di lavoratori, provvederà alla conclusione del procedimento entro sessanta giorni."

Note all'articolo 8.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11: "Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche".

Articolo 12: "Controlli e vigilanza".

"Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali contemplate nella presente legge spettano alla Giunta regionale della Campania che le esercita anche tramite gli Organismi turistici pubblici periferici ed i Comuni."

Articolo 13: "Sanzioni amministrative".

Comma 5: "5. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo compete alla Regione con le modalità indicate all'articolo 12."

Comma 2.

Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5: "Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast".

Articolo 1: "Definizione e caratteristiche".

Comma 1: "1. Costituisce attività ricettiva di "Bed and Breakfast" l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti."

Comma 3.

Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18: "Organizzazione del sistema turistico in Campania".

Articolo 25: "Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli".

Comma 1: "1. La Regione, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle associazioni pro loco e dell'Unpli, di tutte le associazioni di settore rappresentative di

associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con sedi in tutte le province campane e nella Città metropolitana di Napoli, mediante contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.".

Commi 5 e 6.

Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70: "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".

Articolo 3: "Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto".

Commi 4 e 6, lettera b): "4. Possono essere istituiti, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

6. Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni:

b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia zero' ai sensi dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;".

Comma 7.

Legge Regionale 18 maggio 2016, n. 12: "Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario".

Articolo 1: "Finalità, definizioni e destinatari".

Comma 4, lettera a): "4. Ai fini della presente legge si intende:

a) per università: le università e gli istituti universitari statali e non statali legalmente riconosciuti aventi sede nella regione Campania, ad esclusione delle università telematiche istituite ai sensi dell'articolo 26, comma 5 della legge n. 289/2002;".

Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 38: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018".

Articolo 10: "Misure per il patrimonio culturale immateriale della Campania".

Commi 1 e 2: "1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell'articolo 8 dello Statuto regionale, nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), individua, riconosce, documenta e cataloga il patrimonio culturale immateriale e le pratiche tradizionali connesse alle tradizioni, alle conoscenze, alle pratiche, ai saper fare della comunità campana. A tal fine, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo e politiche culturali, è istituito l'Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano (IPIC). La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria

deliberazione, definisce le modalità di gestione dell'Inventario e i relativi criteri e procedimenti per l'iscrizione e la valutazione delle richieste di iscrizione.

2. Al fine di salvaguardare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il patrimonio culturale immateriale della Campania iscritti nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'Umanità dall'UNESCO nonché sostenere la candidatura di nuovi elementi culturali immateriali campani, entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche culturali individua, mediante procedure ad evidenza pubblica, Università, Centri di ricerca universitari, Consorzi universitari con comprovata esperienza nelle tematiche UNESCO per la realizzazione di progetti operativi o iniziative di studio, didattica o ricerca."

Note all'articolo 9.

Comma 1, lettere a), b), c) e d).

Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3: "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania".

Articolo 2: "Contenuti e finalità".

Comma 1, lettera b): "1. La presente legge si propone le seguenti finalità:

- b) realizzare, sostenere e sviluppare un sistema integrato ed equilibrato di mobilità in cui le diverse modalità di trasporto vengono utilizzate nell'ambito dei propri campi di convenienza tecnico-economica, integrando le singole modalità di trasporto sia nello spazio mediante nodi di interscambio, sia nel tempo mediante integrazione degli orari."

Articolo 6-bis: "Comitato Tecnico per la Mobilità".

Comma 3: "3. Il Comitato, che potrà operare con un numero di presenti pari alla metà più uno, è composto da professionalità in possesso di specifiche ed elevate competenze tecniche ed esperti nel campo delle infrastrutture, così individuati:

- a) un dirigente apicale, o suo delegato, di ciascuna delle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici, governo del territorio e ambiente;
- b) un rappresentante ciascuno designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Motorizzazione civile, dai VV.FF.;
- c) un rappresentante ciascuno designato dall'Agenzia campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti (AcAMIR) e dall'EAV srl;
- d) un dirigente e tre funzionari in servizio presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di mobilità in possesso di specifiche esperienze tecniche e competenza professionale nel settore."

Articolo 7: "Tariffe e titoli di viaggio".

Commi 3 e 4: "3. La Regione, sentite la Consulta regionale e la Commissione consiliare competente, definisce con apposito provvedimento i beneficiari, le condizioni e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli e quelle di cui al comma precedente.

4. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti. "

Articolo 30: "I contratti di servizio".

Comma 8, lettera g): "8. Allo scopo di rendere omogenee le relazioni contrattuali, i contratti di servizio specificano i seguenti contenuti minimi, in coerenza al contratto tipo elaborato e presentato dalla Regione:

- g) le tariffe del servizio e, ove ritenuto necessario, le modalità per le eventuali modifiche e relativi limiti, nonché l'obbligo di aderire alle strutture per l'integrazione tariffaria, ove esistente;"

Comma 2.

Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 14: "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Articolo 3: "Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal riordino".

Comma 4: "4. In attesa dell'entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali."

Note all'articolo 10.

Comma 1.

Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91: "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno."

Articolo 4: "Istituzione di zone economiche speciali - ZES".

"1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES».

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.

5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.

6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:

- a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
- b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
- c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

7-bis. Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.

8. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES."

Comma 3.

Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Articolo 15: "Accordi fra pubbliche amministrazioni".

"1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente."

Comma 4.

Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 10: "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017".

Articolo 1: "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa regionale e l'attuazione del DEFR 2017".

Comma 60: "60. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di nuova imprenditorialità, la Regione Campania concede, in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente in materia, un contributo alle imprese che realizzano un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale fino ad un massimo pari al cento per cento del valore dovuto dell'imposta regionale sulle attività produttive. La Giunta regionale disciplina, con delibera da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione del presente comma, il regime di aiuto compatibilmente con la normativa europea, le tipologie di beneficiari e i relativi stanziamenti. Il contributo è calcolato sull'imposta dovuta dalle imprese per i cinque anni successivi alla data di iscrizione nel registro delle imprese della nuova sede operativa. Le imprese beneficiarie della agevolazione garantiscono la permanenza, per cinque anni, della nuova sede operativa sul territorio regionale, pena la restituzione del contributo percepito. Al fine di evitare comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività sia riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente nel periodo di imposta cui è riferito il vantaggio economico. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte attraverso uno stanziamento di euro 300.000,00 per l'annualità 2017 e di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, a valere sulla Missione 14, Programma 1, Titolo 2 mediante corrispondente prelievo di pari importo e per le medesime annualità dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1. Lo stanziamento potrà essere incrementato delle ulteriori disponibilità di bilancio derivanti dalle programmazioni statali ed europea in coerenza con la normativa vigente in materia."

Note all'articolo 12.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11: "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015".

Articolo 20: "Compiti del SURAP".

Comma 1, lettere a), f-bis), 1-bis, 2, 5 e 6: "1. Il SURAP esercita i seguenti compiti:

a) di informazione relativa alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

f-bis) di coordinamento delle strutture amministrative regionali e degli enti strumentali regionali limitatamente allo svolgimento della Conferenza di servizi interna regionale finalizzata alla definizione della posizione unica dell'Amministrazione regionale in seno alle Conferenze di servizi decisorie convocate in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-bis, commi 6 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

1-bis. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione, nel caso di iniziative di interesse regionale inerenti attività economiche, produttive anche che comportino varianti urbanistiche, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi conferite ai Comuni dal Titolo II Capo IV del decreto

legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate dal Surap in qualità di amministrazione procedente e nel rispetto delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 112/1998. Restano ferme le potestà degli enti locali in materia di governo del territorio e di rilascio dei titoli abilitativi a costruire, da esercitarsi nell'ambito del procedimento unico avviato dal SURAP, nonché le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali e quelle attuative di obblighi comunitari. L'individuazione dell'interesse regionale degli interventi avviene con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia.

2. Presso il SURAP è istituita una banca dati accessibile per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. La banca dati fornisce, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, le indicazioni dei SUAP competenti, degli adempimenti procedurali, della modulistica nonché dei relativi allegati da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.

5. Al fine di assicurare l'effettività delle disposizioni di cui al presente Capo è istituito, presso la competente direzione generale della Giunta regionale, l'Ufficio per il SURAP cui è preposto un dirigente scelto ai sensi del decreto legislativo 165/2001. La Giunta Regionale con proprio atto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a riorganizzare la struttura dipartimentale regionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie ad assicurare la dotazione organica ed il corretto ed efficiente funzionamento del suddetto Ufficio.

6. Il Surap, può sostituirsi ai Suap territorialmente competenti nei casi di inerzia o di inadempimento degli stessi che comportino il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei procedimenti. In tali casi, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia o su iniziativa dei diretti interessati, assegna, per il tramite del Surap, all'ente inadempiente un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine, il Surap, sentito il Suap inadempiente, adotta le attività richieste per la conclusione del procedimento in tempi certi."

Articolo 21: "Coordinamento regionale per gli Sportelli Unici".

Comma 1, lettera a): "1. Il dirigente dell'Ufficio SURAP di cui all'articolo 20, svolge compiti di gestione e di coordinamento delle attività ed, in particolare, anche con il supporto degli altri uffici regionali competenti:

- a) svolge le funzioni di garante regionale dell'imprenditore, esercitando attività d'impulso nei confronti delle diverse strutture regionali interessate da procedimenti amministrativi in materia di attività economiche e d'impresa, segnalando al Presidente della Giunta le eventuali violazioni dei termini procedurali per consentire l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11;
- b) assicura la realizzazione e l'aggiornamento della banca dati regionale di cui all'articolo 20, comma 2;
- c) effettua il monitoraggio della normativa e dei procedimenti amministrativi e propone le opportune misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- d) cura la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise;
- e) monitora l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione delle istruttorie da parte dei SUAP territorialmente competenti;
- f) promuove l'adeguamento e la standardizzazione della modulistica unica e l'omogeneizzazione dei procedimenti;
- g) si interfaccia in modo stabile e permanente, anche per via telematica, ai SUAP territorialmente competenti.

2. Per assicurare una governance basata sulla leale collaborazione, sul coordinamento, sulla

condivisione, nel rispetto dei termini dei procedimenti, la Giunta regionale promuove ogni utile iniziativa di consultazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione.".

Note all'articolo 13.

Comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f).

Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 8: "Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti".

Articolo 16: "Collaudo - Commissione di collaudo - Rete ordinaria ed autostradale".

Commi 1, 2, 3 e 9: "1. Il collaudo dei nuovi impianti, nonché delle modifiche previste nell'articolo 9, comma 6, e nell'articolo 23, successivamente all'ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al Comune competente per territorio.

2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita da:

- a) un dirigente, o suo delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che la presiede;
- b) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio;
- c) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio;
- d) un funzionario dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario.
- e) un funzionario dell'ufficio comunale competente per territorio.

3. La Regione convoca la commissione di collaudo entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ed il collaudo avviene alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione petrolifera.

9. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare dell'autorizzazione, corredata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e fiscali, la Regione può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore.".

Note all'articolo 14.

Comma 1.

Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25: "Referendum popolare".

Articolo 6, settimo comma: "Le firme stesse debbono essere autenticate da un Notaio o da un Cancelliere della Pretura o del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore o dal segretario di detto Comune.".

Comma 2.

Legge Regionale 11 dicembre 2008, n. 18: "Legge comunitaria regionale".

Articolo 6: "Ufficio comunitario regionale".

Comma 4: "4. La Giunta regionale definisce l'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dell'UCR, in relazione ai compiti di cui al comma 3. La direzione dell'Ufficio è affidata ad un dirigente con comprovata conoscenza dell'ordinamento comunitario anche desumibile dall'esperienza lavorativa. Costituisce requisito indispensabile l'ottima conoscenza delle lingue inglese e francese. L'incarico è conferito con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale adottato su deliberazione della Giunta. Nella fase di prima attuazione si provvede alla nomina entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di cessazione dall'incarico del titolare, per qualunque motivo, si provvede alla nomina di un nuovo dirigente entro sessanta giorni dalla cessazione medesima."

Comma 3, lettere a), b) e c).

Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 13: "Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro."

Articolo 3: "Requisiti di accesso al Fondo".

Lettera b) "1. Hanno diritto ad accedere alle risorse destinate al Fondo previsto dall'articolo 2, i figli di genitori deceduti per incidenti mortali sul lavoro, verificatisi anche in itinere come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) in possesso dei seguenti requisiti:

b) età non superiore a ventotto anni;"

Articolo 4: "Spese finanziabili".

Commi 1 e 2: "1. Le risorse del Fondo sono destinate al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'iscrizione e la frequenza ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private legalmente riconosciute, le università ed i corsi di formazione professionale, di seguito indicate:

a) tasse di iscrizione;

b) rette di frequenza;

c) acquisto dei libri di testo;

d) acquisto di ausili scolastici per i diversamente abili secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) servizio mensa;

f) abbonamento per uso scolastico al servizio di trasporto pubblico.

2. Sono rimborsabili le spese sostenute dal richiedente, al netto delle eventuali riduzioni, delle agevolazioni o delle esenzioni concesse da chi eroga il servizio. Non sono rimborsabili le spese per le quali il richiedente ha diritto a riduzioni, agevolazioni o esenzioni secondo le norme regolamentari di chi eroga il servizio, ed esse non sono state concesse per insussistenza dei presupposti all'atto della presentazione della relativa istanza."

Comma 4.

Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007".

Articolo 2: "Norme in materia di società partecipate".

Comma 2: "2. Le società in cui la partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali è totalitaria o maggioritaria adottano per l'acquisto di beni o servizi le procedure ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, per l'assunzione di personale, procedure di selezione comparativa pubblica."

Comma 5.

Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 10: "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017".

Articolo 1: "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa regionale e l'attuazione del DEFR 2017".

Comma 25: "25. La società regionale in house Campania Ambiente e Servizi spa è destinataria di un

intervento di rafforzamento patrimoniale per complessivi euro 5.000.000,00 composto da risorse finanziarie per conferimento di beni immobili del patrimonio immobiliare regionale per un valore complessivo non inferiore a euro 5.000.000,00. Il valore stimato dei beni è quello definito secondo quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile e dalle norme vigenti in materia. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con delibera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, i beni immobili da conferire tra quelli che, per natura e dislocazione, sono coerenti con l'oggetto sociale e la missione della società."

Comma 6.

Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 16: "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale".

Articolo 17: "Disposizioni transitorie per gli elettrodotti".

Comma 1: "1. Per gli elettrodotti facenti parte della rete di distribuzione regionale già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercente può chiedere l'autorizzazione all'amministrazione competente, presentando un'istanza corredata da:

- a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000;
- b) una relazione, sottoscritta sotto la responsabilità di un proprio legale rappresentante o di un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia."

Comma 7.

Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 23: "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017".

Articolo 3: "Misure per responsabilizzare la burocrazia regionale e la partecipazione attiva".

Comma 1: "1. La legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), è così modificata:

- a) all'articolo 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Per l'espletamento delle consultazioni pubbliche di cui al presente articolo, nell'ambito del sito internet istituzionale della Giunta regionale, è istituito, in modo visibile e facilmente riconoscibile, una sezione denominata Campania Partecipa in cui sono pubblicati gli schemi dei disegni di legge o le linee di indirizzo normativo al fine di acquisire, preventivamente alla deliberazione di Giunta regionale, commenti, osservazioni, proposte da parte dei potenziali destinatari della norma. La struttura amministrativa regionale proponente il disegno di legge è tenuta a comunicare gli esiti della procedura di consultazione con le relative valutazioni nell'analisi di impatto della regolamentazione allegata al disegno di legge.";

- b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis (Relazione annuale sullo stato di attuazione delle leggi regionali)

1. Per verificare l'effettiva attuazione delle leggi regionali, l'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria elaborata dal Nucleo di cui all'articolo 8, presenta alla Giunta per la conseguente trasmissione al Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, una dettagliata relazione in cui dà conto:

- a) delle leggi approvate nell'anno precedente;
- b) delle leggi che richiedono provvedimenti attuativi entro termini certi;
- c) dei singoli provvedimenti attuativi adottati;
- d) dei provvedimenti non adottati allo scadere dei termini di legge;

- e) del livello di attuazione delle leggi da parte delle singole strutture amministrative regionali competenti;
- f) dei motivi tecnici circa la mancata adozione dei provvedimenti attuativi."

Note all'articolo 14.

Comma 1, lettere da a) a i).

Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 23: "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017."

Articolo 2: "Campania Semplice".

Comma 5: " 5. Al fine di introdurre un meccanismo stabile ed organico di revisione normativa, ciascun disegno o progetto di legge che introduce un nuovo onere amministrativo a carico dei cittadini, delle imprese, delle organizzazioni o associazioni comunque denominate, deve prevedere l'eliminazione di un onere vigente mediante l'inserimento di una clausola di semplificazione permanente. La clausola di semplificazione permanente indica puntualmente le disposizioni di legge da abrogare, i procedimenti amministrativi o normativi semplificati e gli oneri amministrativi ridotti nell'ambito della materia disciplinata."

Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 5: "Disposizioni di finanza regionale".

Articolo 32: "1. Ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e alle vedove di questi, sono applicate dalle Aziende di trasporto in concessione e a sovvenzione regionale agevolazioni tariffarie sui trasporti in misura del cento per cento per mutilati ed invalidi, di guerra e per servizio, vedove di questi e per l'accompagnatore, qualora ne abbia giuridicamente diritto, e del cinquanta per cento alle vedove di mutilati e invalidi, di guerra e per servizio, qualora abbiano un reddito superiore ai 18 milioni.

Il diritto concesso è attestato mediante rilascio di tessera personale da parte dell'Assessorato ai Trasporti su richiesta delle Associazioni interessate o del singolo interessato.

Ai sensi del disposto dell'articolo 19 della legge regionale del 26 gennaio 1987, n. 9 la Regione Campania provvederà a rimborsare alle Aziende la differenza del prezzo valutata in modo forfettario in base alle tessere rilasciate.

All'onere finanziario si provvederà attingendo dal capitolo di bilancio n. 2382 denominato "contributi alle Aziende di trasporto nella spesa per la concessione di agevolazioni tariffarie a categorie di cittadini in condizioni particolari".

Legge Regionale 6 dicembre 2000, n. 18: "Disposizioni di finanza regionale".

Articolo 56: "1. I benefici di cui al 1° comma dell'articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, sono estesi anche agli invalidi del lavoro.

2. L'onere di cui al precedente comma ricade sul capitolo 2382 del bilancio."

Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 10: "Disposizioni di finanza regionale anno 2001".

Articolo 28: "I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 32 della L.R. 5 agosto 1999, n.5, sono estesi anche ai sordomuti."

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 15: "Legge finanziaria regionale per l'anno 2002".

Articolo 7, commi 1 e 2: "1. Con le procedure di cui alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, articolo 7, comma 3, i benefici di cui alla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, articolo 32, comma 1, sono estesi anche agli invalidi civili, con invalidità non inferiore al settantaquattro per cento e con un reddito personale non superiore ad euro 4.132,00 annui. Il relativo onere graverà sullo stanziamento a carico dell'apposita Unità previsionale di base n. 1.59.108 "Accesso ai servizi e

unificazione tariffaria, programmi di sicurezza ed iniziative di mobilità per lo sviluppo locale" iscritta nella tabella B - Spesa - della presente legge.

2. Il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 è così sostituito: "Il diritto concesso è attestato mediante rilascio di tessera personale da parte dell'Assessorato ai Trasporti su richiesta delle Associazioni interessate o del singolo interessato".

Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 13: "Piano territoriale regionale".

Articolo 9: "Norme finali e transitorie".

Comma 10: "10. Le varianti e gli aggiornamenti al PTR di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 16, comma 1, sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale."

Legge Regione 6 maggio 2013, n. 5: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)".

Articolo 1, commi 138, 139, 141 e 142: "138. Chiunque realizza un'opera o un intervento cui si applicano le disposizioni del titolo III del decreto legislativo 152/2006, in assenza della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del medesimo decreto oppure del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto.

139. Chiunque, nella realizzazione di un'opera o di un intervento, viola le prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 152/2006 oppure del provvedimento di VIA, nonché le prescrizioni impartite dalle misure correttive in fase di monitoraggio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa, in ragione della gravità della violazione, tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione del progetto.

141. Gli accertamenti volti a valutare le entità del pregiudizio ambientale di cui al comma 140 comportano il pagamento di una ulteriore somma di denaro pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'opera sanzionata. Nel caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma 140, l'autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, attiva le procedure necessarie all'esecuzione, a spese del soggetto inadempiente, degli adempimenti di cui al medesimo comma, con i mezzi a disposizione dell'amministrazione regionale oppure tramite impresa se i lavori non sono eseguibili in gestione diretta.

142. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 138 e 139 provvede l'autorità competente in materia di VIA, come individuata dalla normativa regionale, sulla base degli accertamenti effettuati secondo i criteri previsti dalla Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 152/2006. Per gli accertamenti di cui al presente comma, l'autorità competente in materia di VIA si può avvalere dell'Agenzia regionale protezione ambientale Campania e degli organi regionali deputati alle procedure di VIA. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente. Le somme introitate ai sensi dei commi 138, 139 e 141 confluiscono al titolo 3, tipologia 200 e sono integralmente vincolate ad interventi di ripristino e tutela dell'ambiente."

Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6: "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016".

Articolo 4: "Tutela e sviluppo dell'artigianato artistico".

Comma 4: "4. Per promuovere le lavorazioni artistiche e artigianali tradizionali e valorizzare il patrimonio culturale ad esso connesso, nonché per salvaguardarne le conoscenze e assicurarne la trasmissione alle giovani generazioni, la Regione Campania istituisce, nell'ambito della struttura amministrativa competente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una

specifica task force anche avvalendosi di università, centri di ricerca pubblici o consorzi universitari ed inter universitari, con il compito di candidare una o più tecniche di lavorazione artigianale e artistica campana nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della legge 167/2007, a valere sulle risorse già iscritte a bilancio Missione 05, Programma 02, Titolo 01, per gli anni 2016-2018. Al fine di garantire la tutela e il trasferimento alle giovani generazioni delle radici culturali dell'artigianato tipico campano la Giunta regionale si impegna a valorizzare tutte le esperienze museali presenti sul territorio volte a promuovere la tipicità dell'artigianato campano anche attraverso la creazione di network territoriali costituiti da enti locali, scuole, associazioni e agenzie di promozione turistica."

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018.", così come risulta modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 10 della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 38: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018."

Art. 10

Misure per il patrimonio culturale immateriale della Campania.

1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell'articolo 8 dello Statuto regionale, nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 ottobre 2003 ratificata dall'Italia con legge 27 settembre 2007 n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura - UNESCO), individua, riconosce, documenta e cataloga il patrimonio culturale immateriale e le pratiche tradizionali connesse alle tradizioni, alle conoscenze, alle pratiche, ai saper fare della comunità campana. A tal fine, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo e politiche culturali, è istituito l'Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano (IPIC). La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione dell'Inventario e i relativi criteri e procedimenti per l'iscrizione e la valutazione delle richieste di iscrizione.

Ibis. Al fine di salvaguardare il patrimonio storico, artistico e monumentale delle Università statali di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12, situate nel perimetro del centro storico di Napoli iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità UNESCO, e valorizzarne il patrimonio culturale identitario anche in termini di ricerca e di didattica, è riconosciuto, a partire dal 2019, un contributo annuale nella misura definita con delibera di Giunta regionale, a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. Per le medesime finalità di cui al comma Ibis all'Università non statale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 12 del 2016, sita nel perimetro di Napoli dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2019, un contributo ordinario annuale nella misura definita con delibera di Giunta regionale a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché per vigilare su eventuali abusi nell'utilizzo dei riconoscimenti UNESCO, ferme restando le competenze delle Amministrazioni statali in materia, è istituito, presso il Consiglio regionale della Campania, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio permanente per il patrimonio culturale immateriale, di seguito denominato Osservatorio, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un Consigliere regionale da questo delegato, e composto dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di patrimonio culturale o suo delegato, da un delegato del Presidente della

Giunta regionale, dal dirigente apicale della struttura amministrativa regionale competente per materia e da tre esperti in gestione e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale individuati con decreto del Presidente del Consiglio regionale. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta, in nessun caso, indennità o compensi aggiuntivi. La struttura amministrativa di vertice del Consiglio regionale assicura il supporto tecnico all'Osservatorio nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

4. Al fine di supportare l'organizzazione di iniziative volte a promuovere e diffondere il riconoscimento de "L'arte del pizzaiolo napoletano" proclamata patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO è istituito il Fondo Pizzaioli napoletani - Patrimonio UNESCO, pari ad euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 incrementando, per le medesime annualità per un importo di pari valore, la Missione 5, Programma 2, Titolo I mediante prelevamento dalla Missione 16, Programma 1, Titolo 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse stanziare alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede a valere sulle risorse di cui alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione 2018-2020.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 17 della legge regionale 22 giugno 2017, n. 16: "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale.", così come risulta modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 17 della Legge Regionale 22 giugno 2017, n. 16: "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale."

Art. 17

Disposizioni transitorie per gli elettrodotti.

1. Per gli elettrodotti facenti parte della rete di distribuzione regionale già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercente può chiedere l'autorizzazione all'amministrazione competente, presentando un'istanza corredata *esclusivamente* da:

- a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000;
- b) una relazione, sottoscritta sotto la responsabilità di un proprio legale rappresentante o di un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.

2. L'amministrazione regionale competente, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, prende atto dell'elenco degli impianti e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino regionale. La pubblicazione dell'elenco equivale all'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate.

3. Gli impianti autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali a tale data non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, nonché quelli autorizzati ai sensi del comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione, da parte dell'esercente, di dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti ed alle prescrizioni dettate dagli enti interessati redatta da un tecnico abilitato.

4. Le società titolari delle opere di rete con tensione nominale superiore a 20.000 volt trasmettono alla Regione Campania, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno per le nuove opere e per le modifiche apportate alle opere esistenti, il layout degli impianti in esercizio in formato digitale georeferenziato.

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 7, 15, 19, 21 e 22 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15: “Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano.”, così come risulta modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

**Testo coordinato degli articoli 7, 15, 19, 21 e 22 della Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15:
“Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano.”**

Art. 7

Ente Idrico Campano - EIC.

1. Il soggetto di governo dell'ATO regionale è l'Ente Idrico Campano (EIC) istituito con la presente legge, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano.
2. L'EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ha sede legale in Napoli con sedi periferiche nei singoli ambiti distrettuali.
3. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da:
 - a) un fondo di dotazione istituito all'atto della costituzione dell'EIC dagli enti locali nella misura definita dallo Statuto;
 - b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;
 - c) le acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.
4. L'EIC impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ed ha una contabilità di carattere finanziario.
5. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con delibera lo Statuto dell'EIC. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto detta l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali agli organi dell'Ente medesimo attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli Enti locali dei conferimenti patrimoniali in favore dell'Ente idrico, sulla base dell'entità della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto medesimo. *In sede di prima applicazione, il comitato esecutivo dell'EIC provvede ad aggiornare lo statuto entro 60 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'Ente.*
6. Salvo quanto previsto dallo Statuto, il costo di funzionamento dell'EIC è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto dall'AEEGSI.

Art. 15

Collegio dei revisori.

1. *Il Collegio dei revisori nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente idrico è composto da tre membri.*
2. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. In mancanza, oppure fino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro effettivo con maggiore anzianità di nomina oppure con maggiore anzianità anagrafica. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di verifica e controllo attribuite dalla normativa vigente.

3. I membri del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell'EIC o su determinati affari. I membri del Collegio possono partecipare, se lo richiedono, alle riunioni del Comitato esecutivo.
4. Il Collegio informa la Regione, il Presidente dell'EIC, il Comitato esecutivo, i Consigli di distretto di tutti gli atti o fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire irregolarità di gestione oppure violazione di norme che disciplinano l'attività dell'EIC.
5. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili.

Art. 19

(Durata degli incarichi e compensi)

1. *L'incarico di componente del Consiglio di Distretto, del Comitato Esecutivo e di Presidente dell'EIC, ha durata quinquennale.*
2. *L'incarico di componente degli organi dell'EIC cessa anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde per qualsiasi motivo la qualifica di sindaco, comportando contestualmente la cessazione dall'incarico anche dei componenti dallo stesso designati ed eletti nei singoli organismi ed in tal caso si procede alla sostituzione secondo le norme statutarie e regolamentari.*
3. *In presenza di cessazione dall'incarico di più componenti diversi dal Presidente, fino all'espletamento delle procedure di sostituzione, le norme statutarie e regolamentari disciplinano le modalità di funzionamento degli organi fissando un limite minimo di componenti che comunque dovrà assicurare la validità e l'efficacia dei provvedimenti da assumere.*
4. *In presenza di cessazione dall'incarico del Presidente, fino all'espletamento delle procedure di sostituzione da espletarsi entro e non oltre 30 giorni, ne assume le funzioni il componente più anziano del comitato esecutivo.*

Art. 21

Disposizioni transitorie.

1. *La Giunta Regionale definisce, d'intesa con l'EIC, le modalità di subentro dell'Ente Idrico Campano, nei rapporti giuridici posti in essere dai precedenti Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14.*
2. *Gli enti locali aderiscono all'Ente idrico con delibera di presa d'atto entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto. Oltre tale termine, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori quindici giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006.*
3. *Fino all'approvazione del nuovo Piano d'ambito regionale, trovano applicazione le previsioni dei piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.*
4. *Per garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno di ciascun Ambito territoriale distrettuale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5, il gestore del servizio idrico integrato, individuato dall'EIC, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente, subentra ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano all'interno del medesimo Ambito territoriale distrettuale.*
5. *Se detti soggetti gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Ai fini della verifica ricognitiva in ogni ambito distrettuale, della legittimità delle gestioni esistenti prevista dall'articolo*

172, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, effettuata entro sei mesi, l'Ente idrico può avvalersi del supporto tecnico dei competenti uffici regionali e di specifiche competenze del settore.

6. Ai soggetti gestori titolari di affidamenti conformi al regime pro tempore di cui all'articolo 172 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di favorire sinergie operative di gestione del ciclo, sono consentite, nel rispetto della normativa nazionale, operazioni societarie volte alla aggregazione e razionalizzazione delle gestioni esistenti, da attuare in conformità a quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 ed in particolare con le modalità indicate nel relativo comma 2-bis, anche ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni degli enti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015). I nuovi soggetti derivanti da aggregazione e razionalizzazione di cui al comma 5 proseguono nelle gestioni per le durate previste nei contratti di servizio e negli altri atti che regolano il rapporto. Se sussistono i presupposti anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143, comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per gli stessi possono essere assunti provvedimenti di perequazione della durata delle gestioni.

7. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti impianti di depurazione comprensoriali le gestioni esistenti relative ad individuati con delibera della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se conformi alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, l'EIC predispone il Piano d'ambito regionale entro *centottanta* giorni dalla costituzione dei suoi organi. Completate le procedure relative all'approvazione del Piano d'ambito regionale di cui all'articolo 16, comma 2, i Consigli di distretto procedono all'elaborazione ed alla approvazione del Piano d'ambito di distretto entro i successivi *centottanta* giorni, e lo trasmettono al Comitato esecutivo entro i successivi 10 giorni.

9. I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare, fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali. *Successivamente al completamento della costituzione degli organi dell'EIC, i commissari degli Enti d'Ambito svolgono funzioni esclusivamente volte alla chiusura delle procedure di liquidazione. Le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli Enti d'Ambito, a decorrere dall'1 gennaio 2019 sono attribuite all'Ente idrico campano, con esclusione di quelle connesse alla gestione della liquidazione e rinvenienti dai rapporti attivi e passivi pregressi.*

9-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti adottati dai Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito in materia tariffaria e di conguagli tariffari in attuazione della delibera AEEGSI n. 643/2013 e per i quali pendono ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa, sono inefficaci fino alle determinazioni definitive adottate da parte del costituendo Ente Idrico Campano, sentito il Consiglio Distrettuale competente.

9-ter. Nelle more della piena operatività dell'EIC, le competenze in materia tariffaria di cui all'articolo 10 lettera g), relativamente alle tariffe all'ingrosso, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 della deliberazione dell'AEEGSI n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015, dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di ambiente ed ecosistema.

Art. 22

Personale dell'Ente Idrico.

1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le gestioni commissariali degli Ambiti territoriali esistenti, continua a svolgere i compiti relativi al servizio idrico integrato presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all'EIC.

1 bis. Entro e non oltre 30 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell'EIC, il personale di cui al comma 1 viene distaccato all'EIC con oneri a carico dei bilanci degli ATO in liquidazione.

2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi della normativa vigente.

3. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento.

4. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere presso le gestioni commissariali degli Ambiti territoriali esistenti proseguono con l'EIC fino alla loro naturale scadenza.

5. Entro sei mesi dal trasferimento del personale, il Comitato esecutivo dell'EIC ridetermina, su proposta del direttore generale, la dotazione organica del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate.

Si pubblica di seguito il testo degli articoli 12 e 13 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11: “Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche”, così come risulta modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato degli articoli 12 e 13 della Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11: “Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche”

Art. 12

Controlli e vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali contemplate nella presente legge spettano alla Giunta regionale della Campania che le esercita anche tramite gli Organismi turistici pubblici periferici ed i Comuni.

1 bis. La Regione individua i Comuni quali titolari della funzione di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 13.

Art. 13

Sanzioni amministrative.

1. L'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge senza la prescritta abilitazione è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 ad euro 10.000,00. L'esercizio dietro compenso, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, lettere a) e c), di attività estranee alle professioni di guida e accompagnatore nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

2. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

3. Il comportamento irrispettoso nei confronti dei turisti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

4. Le imprese turistiche che si avvalgano delle prestazioni di soggetti privi della prescritta abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche di cui alla presente legge, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

5. I proventi derivanti dalle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 spettano al Comune sul cui territorio viene contestata la violazione. Agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di polizia locale compete l'accertamento, la contestazione e la notifica della sanzione amministrativa pecuniaria, indicando nel verbale le modalità di pagamento stabilite dal Comune. Le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Comune conformemente a quanto indicato nella legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati).

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25: "Referendum popolare", così come risulta modificata dalla legge regionale 2 agosto 2018, n. 26. La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura. Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 6 della Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25: "Referendum popolare"

Art. 6

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum da parte degli elettori, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione nel giorno successivo a cura dell'Ufficio di Presidenza; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dalla presente legge per la identificazione della legge o regolamento o atto di interesse generale di cui si chiede l'abrogazione totale o parziale. La stessa comunicazione è fatta al Presidente della Regione e al Commissario del Governo; quest'ultimo, accertato, attraverso la Prefettura, il numero degli elettori, lo comunica all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum, con le indicazioni prescritte dalla presente legge per la identificazione della legge o regolamento o atto amministrativo che si intende abrogare totalmente o parzialmente.

Successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'annuncio di cui innanzi, i fogli previsti sopra devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o alle segreterie comunali. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'Ufficio, la data e la firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui alle disposizioni precedenti.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il Comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate *dai soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.*

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

Per le prestazioni del Notaio, del Cancelliere, del Giudice conciliatore e del Segretario comunale sono dovuti gli onorari come per le analoghe funzioni per i referendum dello Stato.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano le iscrizioni nelle liste

elettorali dei Comuni medesimi. I Sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Il deposito presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum.

Il deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarino all'Ufficio il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura dell'Ufficio, si dà atto mediante processo verbale, copia del quale viene rilasciata ai presentatori.

Legge regionale 2 agosto 2018, n. 27.

“Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

INDICE

Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	Libertà di scelta e non discriminazione
Articolo 3	Destinatari
Articolo 4	Interventi
Articolo 5	Formazione
Articolo 6	Programmazione attività
Articolo 7	Inclusione lavorativa
Articolo 8	Trasporti
Articolo 9	Clausola valutativa
Articolo 10	Norma finanziaria
Articolo 11	Entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nell’ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107), nonché in armonia con i principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, promuove il riconoscimento, la diffusione, l’acquisizione e l’uso della lingua dei segni italiana, di seguito denominata LIS, e della lingua dei segni italiana tattile, di seguito denominata LIS tattile, la rimozione delle barriere della comunicazione, l’inclusione e l’integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere. Promuove inoltre, la prevenzione e la cura del

deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.

2. La Regione tutela i diritti delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere e promuove l'uso della LIS e della LIS tattile come strumento di integrazione sociale per garantire l'accesso alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali.

Art. 2

(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. La Regione riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale.

2. La Regione favorisce le condizioni affinché le persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva possano liberamente fare uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati.

Art. 3

(Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in genere, con deficit di comunicazione o di linguaggio, come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e le loro famiglie.

Art. 4

(Interventi)

1. La Regione, nel rispetto del principio della libertà di scelta sulle modalità di comunicazione e sui percorsi educativi e sugli ausili da adottare, promuove:

- a) i diritti delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, e ne garantisce l'inclusione sociale attraverso la disponibilità dei canali comunicativi e la diffusione degli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse offerte ai cittadini;
- b) l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche e con gli enti del sistema regionale;
- c) la realizzazione di progetti per l'attivazione di servizi di sostegno alla comunicazione in LIS e LIS tattile presso gli uffici dei Piani di zona, valorizzando la funzione dell'operatore interno sordo che utilizza la LIS, anche in collaborazione con altri uffici di Piano e con le associazioni maggiormente rappresentative in relazione alla loro diffusa presenza sul territorio regionale operanti per la tutela dei destinatari di cui all'articolo 3 iscritte agli albi ed ai registri regionali;
- d) la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile e delle altre tecniche anche informatiche per favorire l'accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale, il turismo accessibile e la fruizione di eventi regionali a carattere culturale, ricreativo e sportivo;
- e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, anche con la collaborazione del Comitato Regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.);
- f) le forme di collaborazione, attraverso la stipula di convenzioni e protocolli, con le associazioni maggiormente rappresentative in relazione alla loro diffusa presenza sul territorio

regionale, operanti per la tutela dei destinatari di cui all'articolo 3, iscritte agli albi ed ai registri regionali.

2. La Regione garantisce i servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione nelle riunioni plenarie del Consiglio regionale.

3. La Regione promuove la piena accessibilità alle attività di informazione istituzionale mediante la realizzazione e l'erogazione di un servizio periodico multimediale di informazione sull'attività istituzionale del Consiglio regionale, secondo lo stato della tecnologia.

Art. 5

(Formazione)

1. La Regione promuove:

a) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva in genere, sia di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile;

b) le azioni di supporto agli studenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3, nell'ambito di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e in quelle universitarie, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto delle diverse autonomie, attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorirne l'apprendimento e la comunicazione;

c) le forme di collaborazione e partenariato con le Università e i Centri di ricerca per effettuare i progetti di ricerca in materia ed incrementare l'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria.

2. La Regione favorisce la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile, anche mediante percorsi formativi e di aggiornamento, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni universitarie, gli enti di formazione, le associazioni delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditiva di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e le associazioni maggiormente rappresentative in relazione alla loro diffusa presenza sul territorio regionale, iscritte agli albi e ai registri regionali, operanti per la tutela dei destinatari di cui all'articolo 3.

3. La Regione favorisce l'aggiornamento dei profili professionali operanti nell'ambito socio-sanitario, prevedendo l'acquisizione di specifiche competenze nell'utilizzo della LIS e della LIS tattile.

Art. 6

(Programmazione attività)

1. La Giunta regionale definisce le modalità, le azioni e le risorse attraverso le quali attua la presente legge, mediante la redazione di un Programma periodico, con il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative in relazione alla loro diffusa presenza sul territorio regionale, iscritte agli albi e ai registri regionali, operanti nell'ambito della tutela dei destinatari di cui all'articolo 3.

Art. 7

(Inclusione lavorativa)

1. La Regione, per quanto di competenza, favorisce gli interventi volti a realizzare pari opportunità e accessibilità negli ambienti di lavoro, di formazione e aggiornamento ed in ogni ambito della vita

lavorativa, mediante l'utilizzo di strumenti, anche innovativi, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere.

Art. 8

(Trasporti)

1. La Regione promuove la diffusione e l'accessibilità nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo, dei servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile di sottotitolazione presso i punti di informazione e contatto con il pubblico.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, annualmente, trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge, sugli interventi e sui risultati ottenuti.

Art. 10

(Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati in euro 50.000,00, per il 2018 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante incremento della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 e contestuale decremento, della medesima somma, della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Campania.

2. Per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 4, i cui oneri sono quantificati in euro 6.000,00 per il 2018 e 12.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante incremento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo, della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2018-2020 del Consiglio regionale della Campania.

Art.11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania,

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Testo unificato delle Proposte di legge a firma dei Consiglieri Flora Beneduce, Armando Cesaro, Maria Grazia Di Scala, Ermanno Russo, Michele Schiano di Visconti, Monica Paolino, Gianpiero Zinzi, Alfonso Longobardi, Carmine De Pascale, Maria Ricchiuti e Luigi Cirillo.

Proposte di legge assegnate alla VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 luglio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Costituzione della Repubblica italiana 27 dicembre 1947.

Articolo 3: "3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

Articolo 117: "117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato."

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Articolo 21: "Non discriminazione".

"1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità."

Articolo 26: "Inserimento delle persone con disabilità".

"L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità."

Legge 3 marzo 2009, n. 18: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità".

Note all'articolo 5.

Comma 2.

Legge 14 gennaio 2013, n. 4: "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

Articolo 2: "Associazioni professionali".

"1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge."



Delibera della Giunta Regionale n. 517 del 02/08/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

ATTUAZIONE LEGGE N. 205/2017. APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIENDA TERMALE IN POSSESSO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. con legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, successivamente modificata e integrata, è stata approvata la *Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente* e con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2010, n. 95, è stato emanato il relativo regolamento n. 10/2010;
- b. con la Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15, "*Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano*", sub articolo 25 successivamente integrato e modificato con le LL.RR. 6/2016 e 22/2016, nel demandare alla Giunta Regionale l'individuazione di criteri cui attenersi per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, viene stabilito che "*le concessioni comunque in essere permangono efficaci limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, così da garantire per il periodo suddetto la continuità dell'attività aziendale, sia per le imprese termali che per quelle d'imbottigliamento e per le piccole utilizzazioni di cui al comma 1, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e l'utilizzo ottimale della risorsa idrotermale e idrominerali*";
- c. la Legge n.205 del 27/12/2017, apporta modifiche alla previgente disciplina in materia dell'utilizzo delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale.
Sul punto il comma 1094 della L. n. 205 così dispone: "*Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/ 123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata sulla base della contabilità analitica aziendale.*";

RILEVATO che:

- a. la disposizione della L. 205/2017 non sottrae le relative procedure amministrative dagli obblighi di applicazione dei principi fondamentali del diritto comunitario in materia di concorrenza e non discriminazione, oltre che di quelli di trasparenza ed imparzialità;
- b. la L.R. 8/2008 all'articolo 44 comma 13 stabilisce che ai fini dell'interpretazione della stessa legge si tiene conto delle norme comunitarie e nazionali;

RITENUTO di dover assumere regole procedurali (Linee Guida) per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio delle aziende termali;

CONSTATATO che, fermo restando l'obbligo di dare adeguata pubblicità alle richieste di rilascio di concessione mineraria e di rinnovo, secondo le previsioni degli articoli 11 e 15 del

PRESO ATTO delle Linee Guida predisposte dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

ACQUISITI i pareri dell'Avvocatura regionale PP 20-50-02/2018 e PS 126/51/02-2018 espressi rispettivamente con note prot. n. 0224572 del 06/04/2018 e n. 0503839 del 01/08/2018;

RITENUTO, pertanto,

- a. di approvare le Linee Guida relative alla procedura amministrativa finalizzata al rilascio e al rinnovo di concessioni minerarie, per gli effetti della L. 205/2017 in ossequio ai principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b. di demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive l'emanazione del conseguente Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse nel rispetto delle citate Linee Guida;
- c. di stabilire in anni 15 la durata delle concessioni fermo restando le ipotesi di legge riferite alla cessazione delle concessioni;

VISTI:

- a. la Legge Regionale 29 luglio 2008, n.8 (*Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*) e ss.mm.ii.;
- b. il Regolamento Regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- c. La Legge n. 205 del 27/12/2017;

propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente riportati e confermati

1. di approvare le Linee Guida relative alle procedure amministrative finalizzate al rilascio e al rinnovo di concessioni mineraria per gli effetti della L. 205/2017, in ossequio ai principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento tra operatori economici allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive l'emanazione del conseguente Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse nel rispetto delle citate Linee Guida;
3. di stabilire in anni 15 la durata delle concessioni fermo restando le ipotesi di legge riferite alla cessazione delle concessioni;
4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del presente atto nonché la trasmissione all'Ufficio Competente per la pubblicazione sul Sito Istituzionale della Regione Campania;

Di trasmettere il presente atto:

- al Capo di Gabinetto;
- alla Direzione Generale 50.02 per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
- al BURC per la pubblicazione;
- all'Ufficio Competente per la pubblicazione sul Sito Istituzionale della Regione Campania.

Linee guida per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie, per gli effetti dell'articolo 1 comma 1094, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

Art 1

Le presenti linee guida costituiscono atto di indirizzo delle attività amministrative relative ai procedimenti riguardanti il rilascio e il rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale alle condizioni riportate all'art. 1, comma 1094, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art 2

Il procedimento per il rilascio o il rinnovo di concessione è avviato su iniziativa di parte con la presentazione della relativa istanza corredata della documentazione di cui rispettivamente all'allegato E e all'allegato G del Regolamento Regionale n. 10/2010 opportunamente integrato e/o modificato per quanto disposto all'articolo 40 del citato Regolamento.

L'istanza deve essere presentata - a pena di inammissibilità - entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse.

Art 3

Possono presentare domanda di concessione le persone fisiche e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che hanno interesse alla utilizzazione della riconosciuta acqua minerale e termale e che abbiano adempiuto alle prescrizioni obbligatorie previste dalla L.R. 8/2008 con riferimento a rapporti pregressi.

I concessionari qualificabili come enti pubblici, qualora chiedano di usufruire della clausola della sub concessione, per affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 29/07/2008 n.8 (*Disciplina della ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*), devono manifestare tale volontà nell'istanza di rilascio/rinnovo della concessione.

Art 4

Ai fini dell'avvio della procedura di rilascio/rinnovo della concessione, la Commissione, istituita ai sensi del successivo art. 7, previa verifica di ammissibilità, provvede a dare comunicazione dei contenuti della stessa al competente ufficio al fine di consentire la pubblicazione dell'avviso della procedura di manifestazione di interesse sul B.U.R.C e sul sito istituzionale della Regione Campania.

La predetta pubblicazione è finalizzata all'acquisizione delle osservazioni e/o opposizione e domande concorrenti. Ulteriore pubblicazione sarà effettuata all'Albo Pretorio dei comuni in cui ricade la concessione per le finalità previste dagli articoli 11 e 15 del Regolamento Regionale 10/2010.

Art 5

Possono presentare domanda in concorrenza, per la stessa concessione, per la quale è stata presentata la prima istanza, i soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 1094, della L. 205/2017, nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla

pubblicazione sul B.U.R.C. dell'avviso di cui al precedente art. 4 predisposto dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive.

Art. 6

La istanza per il rilascio/rinnovo di concessione e le domande in concorrenza devono essere trasmesse alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive in plico chiuso e sigillato.

Possono presentare istanza anche soggetti con identità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE)

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno l'istanza di partecipazione, la documentazione e gli elaborati tecnici riportati nella stessa istanza, i modelli allegati all'Avviso della procedura e, in ulteriori buste chiuse e sigillate, l'offerta progettuale - gestionale e quella economica.

Gli elaborati tecnici e le correlate relazioni, redatte da tecnici, dovranno essere forniti in 1(una) copia cartacea e su supporto informatico in formato *.dwg* oppure *shapefile* oltre che in *.pdf* originario.

La mancata presentazione della documentazione di cui innanzi, secondo le modalità sopra descritte, comporta la esclusione dalla procedura.

Art. 7

La Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive provvede a nominare per gli adempimenti necessari alla attuazione della procedura in questione, una Commissione di valutazione, composta da n. 3 componenti appartenenti all'Amministrazione regionale che abbiano competenza nella materia delle acque minerali/termali e di procedure di evidenza pubblica.

Art. 8

In caso di presentazione di domande in concorrenza per la stessa concessione, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse da parte della Commissione di cui al precedente articolo 7 anche in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1 comma 1094 della L. 205/2017, si procederà, in relazione alle predette domande in concorrenza, alle relative pubblicazioni finalizzate alle sole eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Art. 9

Le osservazioni ed opposizioni presentate a seguito delle pubblicazioni previste ai precedenti articoli 4 e 8, vengono valutate, prima della effettuazione della procedura valutativa dalla citata commissione. Le valutazioni esperite vengono trasmesse al competente ufficio regionale ai fini delle determinazioni consequenziali – procedibilità della istanza e motivi ostativi - e della comunicazione ai soggetti interessati.

Art.10

Ai fini del rilascio/rinnovo della concessione si applicano i seguenti criteri di valutazione il cui peso ponderale complessivo è pari a 100/100:

- a) **Attuabilità e sostenibilità** del progetto di coltivazione della risorsa: punti 35/100 da attribuirsi sulla base dei seguenti sottocriteri:

- a.1 consistenza, completezza e accuratezza, nonché verificabilità in fase di realizzazione, del programma delle opere e delle attività, degli strumenti, delle metodologie, delle modalità di coltivazione e delle correlate prestazioni, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare delle opere di captazione, che il concorrente si obbliga ad effettuare per una razionale coltivazione del giacimento e dell'efficientamento della capacità e dei sistemi;
 - a.2 opere e interventi previsti per la tutela idrogeologica e ambientale dei luoghi e delle aree in cui insistono le pertinenze di concessione e realizzazione di opere di compensazione di tipo ambientale:
 - a.2.1 al trattamento e sversamento delle acque reflue;
 - a.2.2 all'individuazione di iniziative riguardanti l'intera filiera aziendale (concessione – strutture utilizzative) volte alla diminuzione dell'impatto ambientale mediante minore uso del suolo e minore impatto paesaggistico - ambientale;
 - a.2.3 implementazione di metodologie e tecniche rivolte al minore consumo energetico degli impianti e del ciclo produttivo e utilizzo fonti di energia rinnovabile/alternativa finalizzata all'auto-provvigionamento, da valutarsi, a regime, in MWh/anno di produzione in particolare con l'utilizzo come materia associata della stessa acqua destinata all'attività termale;
- b) **Capacità tecniche e professionali:** max. punti 25/100, da attribuirsi sulla base dei seguenti sottocriteri:
- b.1 esperienza imprenditoriale ed eventuali pregresse od attuali esperienze di coltivazione ed utilizzo di acque minerali e/o termali, possesso di specifiche certificazioni di qualità attinenti ai processi produttivi da realizzare e di certificazioni finalizzate a dimostrare l'esistenza di un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali (ISO, EMAS, ecc.);
 - b.2 Dimensione dell'organico di personale dipendente di cui l'operatore economico concorrente abbia programmato di avvalersi con particolare riferimento all'impegno assunzionale relativo alla forza lavoro in servizio presso il precedente concessionario ed all'esperienza maturata nel campo di interesse dai tecnici di cui si avvale il richiedente;
- c) **Capacità economiche** del richiedente adeguate al progetto di coltivazione proposto, da attribuirsi sulla base del complessivo valore degli investimenti e dei costi di gestione previsti nel progetto di coltivazione, relativamente all'attività mineraria, valutato per un quinquennio max punti 20/100;
- d) **crono programma delle attività**, con particolare riferimento ai minori tempi necessari all'avvio dell'attività ritenuti congrui rispetto al programma presentato e comunque tali da consentirne l'inizio entro il termine di 180 (centottanta) giorni dal rilascio della concessione tenuto anche conto della disponibilità che il richiedente possiede sull'area di richiesta di concessione e, in particolare, sul sito in cui si intende ubicare le pertinenze minerarie: max. punti 10/100;
- e) **disponibilità di un'area o struttura** da utilizzare come stabilimento termale o di imbottigliamento, conformemente agli usi riconosciuti per le acque max. punti 10/100.

Con successivo decreto della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive verranno fissati i punteggi dei sottocriteri di cui alle lettere a) e b).

Le disponibilità richiamate ai punti d) ed e) devono essere comprovate da un contratto regolarmente trascritto o registrato che conceda quantomeno un diritto di godimento (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo comodato, locazione o analoghi) stipulato almeno in forma di contratto preliminare e per una durata equivalente a quella per cui è richiesta la concessione.

Gli aspetti sopra richiamati, utili alla valutazione, dovranno essere esplicitati nella documentazione, **“Offerta progettuale – gestionale”**, da presentarsi in busta chiusa e sigillata come indicato al precedente articolo 6.

Art.11

L'apertura delle buste contenenti l'Offerta progettuale – gestionale e quella economica avviene in seduta pubblica ed in data che sarà comunicata ai soggetti concorrenti ammessi alla partecipazione alla procedura.

La Commissione, in seduta riservata, procede con la valutazione di tutti gli elementi acquisiti riportati nella l'Offerta progettuale - gestionale – ed in quella economica, concludendo i lavori con la proposta di formazione della graduatoria finale secondo il punteggio attribuito sulla scorta dei criteri riportati all'articolo 10, procedendo alla comunicazione delle risultanze alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive.

Art.12

La procedura si conclude con l'individuazione del soggetto cui è stata attribuita la valutazione più elevata, comunque con un punteggio non inferiore a 60, e con la pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della regione Campania e comunicazione ai soggetti partecipanti.

In caso di parità di punteggio, al fine della concessione di coltivazione viene preferito il concorrente che risulta aver offerto la migliore percentuale di aumento rispetto agli importi individuati a titolo di contributo annuo di cui all'articolo 36 della L.R. N. 8/2008 e in caso di ulteriore parità il concorrente accreditato al servizio sanitario nazionale e in caso di ulteriore parità il concorrente che avrà proposto minori tempi per l'avvio dell'attività.

L'aggiudicatario, se diverso dal precedente concessionario, dovrà corrispondere un'indennità commisurata al valore delle opere utilizzabili definito nei modi e termini previsti dall'articolo 4 comma 15 della L.R. 8/2008.

La procedura è valida anche in presenza di una sola istanza.

Art.13

Il rilascio/rinnovo della concessione è subordinato alla effettuazione, da parte del soggetto individuato all'esito:

- della eventuale procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e della Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. n. 8/2008 e del Regolamento Regionale n. 10/2010 (come definite dalle pertinenti norme di riferimento di cui alla parte seconda del D.L.gs 152/2006 e del D.P.R. 357/97 [Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché la flora e della fauna selvatiche]), tenendo conto anche dei criteri di cui alle Linee Guida emanate con D.M. 30/03/2015 n.52 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- delle procedure dettate dal Regolamento Regionale 10/2010, articolo 4, comma 6, e articolo 11, comma 6, al fine della acquisizione di ogni altro parere e/o atto di assenso previsto dalla normativa.

Il rilascio della concessione è altresì subordinato alla presentazione degli elaborati tecnici e della documentazione necessaria per il suo rilascio.

Ove non dovessero ricorrere le condizioni per procedere al rilascio della concessione al primo soggetto in graduatoria, si procederà con scorrimento della graduatoria.

Art 14

Per quanto non previsto nelle presenti linee Guida si applica la disciplina della L.R. n. 8 del 29 luglio 2008 *“Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”* e del Regolamento Regionale n. 10/2010 *“Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente”*, approvato con D.P.G.R.C. n. 95 del 9 aprile 2010.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze in concorrenza ovvero in mancanza di queste ultime dalla scadenza dei termini di pubblicazione della prima istanza in ragione della novità e complessità dello stesso, facendo salvi gli ulteriori tempi necessari per l'espletamento delle Verifiche VIA e VI, ove dovute, e la procedura amministrativa prevista dalla L.R. n. 8 del 29 luglio 2008 ss.mm.ii

Le concessioni in essere da parte degli attuali concessionari, in attuazione dell'art. 25 l.r. n. 15 del 2015 e ss.mm.ii, permangono efficaci per il tempo necessario all'espletamento della presente procedura.



Decreto Dirigenziale n. 260 del 02/08/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

Oggetto dell'Atto:

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE REGIONALE PER LA SELEZIONE DI N. 10 PARTNER PRIVATI PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO REGIONALE A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 OS2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE - ON2 INTEGRAZIONE - PIANI REGIONALI PER LA FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA DEI CITTADINI DI PAESI TERZI 2018-2021.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. Il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
- b. Il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
- c. Il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
- d. Il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014;
- e. Il capo III del regolamento UE n. 516/2014 che individua in ambito FAMI l'obiettivo specifico 2 integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi e migrazione legale in base al quale è stata stipulata apposita convenzione tra Ministero dell'Interno, quale Autorità responsabile e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale Autorità Delegata;
- f. Il Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015;
- g. L'Avviso pubblico ministeriale per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione, attraverso il quale intende promuovere e sostenere la realizzazione di *Piani regionali per la formazione civico-linguistica dei cittadini dei Paesi Terzi 2018/2021*.

CONSIDERATO

- a. Che il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 *“intende promuovere azioni di sistema nazionali per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai migranti, rafforzare la governance multilivello degli interventi e realizzare una programmazione integrata, coordinando e integrando gli strumenti finanziari disponibili, rafforzando la complementarità tra FAMI e FSE”*;
- b. Che il paragrafo 3 dell'Avviso Ministeriale dispone l'allocazione delle risorse, definendo altresì il budget previsto per ogni singola regione/provincia autonoma, ammonta per la regione Campania a complessivi Euro € 2.206.445,74 ;
- c. Che il paragrafo 4.1 dell'Avviso Ministeriale prevede la costituzione di qualificate partnership territoriali, tali da risultare coerenti con gli obiettivi e la tipologia degli specifici interventi programmati, indicando soggetti ammessi a partecipare in qualità di partner;
- d. Che il paragrafo 4.1 per la predisposizione del Piano di intervento regionale, prevede la possibilità di avvalersi di Enti partner pubblici privati, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, mediante il ricorso a idonee procedure di evidenza pubblica;

RITENUTO Necessario, al fine di ottemperare ai principi sopra richiamati e conseguire i migliori risultati in termini di efficacia e tempestività, anche in considerazione dell'approssimarsi della data imposta dall'avviso ministeriale, per la presentazione del Piani di Intervento Regionali fissata per il 31/05/2018, ricorrere all'avvio di un percorso di co-progettazione, giusto DPCM 30/03/2001, come richiamato al par. 5 della delibera ANAC n. 32/2016 e procedere all'individuazione degli organismi partner mediante pubblicazione di un avviso pubblico di Manifestazione di Interesse;

VISTO

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
- La legge 8 novembre 2000, n. 328 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ed, in particolare, l'art. 18 della legge medesima che prevede l'adozione del Piano Nazionale e dei Piani Regionali degli interventi e dei servizi sociali;
- La legge Regionale n.11 del 23 ottobre 2007 “Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”, Art.35;
- Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
- Il D.P.C.M. 28 dicembre 2011;
- Il D.Lgs 126 del 10 agosto 2014;
- La D.G.R. n. 210 del 18/04/2017 che dispone, tra gli altri, il conferimento dell'incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
- Il D.P.G.R. n. 65 del 28/04/2017 di conferimento dell'incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
- La L.R. n. 37 del 05 dicembre 2017 – Principi e strumenti della programmazione ai fini dell'ordinamento contabile regionale;
- La L.R. n. 38 del 29 dicembre 2017 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per il triennio 2018 - 2020 della Regione Campania - Legge di stabilità 2018;
- La L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 -2020 della Regione Campania;
- La deliberazione di Giunta regionale n. 11 del 16-01-2018 - Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018-2020 e del Bilancio Gestionale 2018 – 2020;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente confermate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare l' Avviso pubblico di Manifestazione di interesse regionale per la selezione di n. 10 partner privati per la co-progettazione e la successiva presentazione di un progetto regionale a valere sull'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021, ed i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, stante la ristrettezza di tempo a disposizione, che le candidature debbano pervenire entro 10 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul BURC, e qualora tale termine ricada in un giorno festivo di posticipare la scadenza al giorno feriale successivo;
3. di inviare copia del presente provvedimento al BURC e ai fini della più ampia diffusione dell'informazione di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Fortunata Caragliano



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali e Socio-Sanitarie
Unità Operativa Dirigenziale Immigrazione ed Emigrazione*

Avviso pubblico regionale per la selezione di n. 10 partner privati per la co-progettazione e la successiva presentazione di un progetto regionale a valere sull'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021.

1. OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO REGIONALE

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'Immigrazione, nella veste di Autorità Responsabile, con Decreto prot. n. 8843 del 4 luglio 2018 ha pubblicato un Avviso pubblico ministeriale per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione, attraverso il quale intende promuovere e sostenere la realizzazione di *Piani regionali per la formazione civico-linguistica dei cittadini dei Paesi Terzi 2018/2021*. Il predetto Avviso ministeriale richiama, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, i seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
- Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
- Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014;
- Decreto legislativo n°. 286 del 25 luglio 1998, - Testo unico sull'immigrazione, testo coordinato;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.32 del 20 gennaio 2016 recante "Determinazione - Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali";
- Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14 agosto 2017 e C(2017) 8713 dell'11 Dicembre 2017.

Avviso ministeriale e relativi allegati sono scaricabili al seguente link:

<http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-fami-piani-regionali-formazione-civico-linguistica-dei-cittadini-paesi-terzi-2018-2021>

Ai fini del presente Avviso regionale trovano applicazione, altresì, l'art. 5, comma 1, lett. r) e l'art. 55 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché l'art. 12 della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali e Socio-Sanitarie
Unità Operativa Dirigenziale Immigrazione ed Emigrazione*

norme sul procedimento amministrativo". Trova applicazione, inoltre, il paragrafo 5 (Co-progettazione) della Delibera n. 32 adottata dall'ANAC il 20 gennaio 2016, recante le Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.

Ai fini dell'indizione del presente Avviso regionale trova, infine, applicazione, il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

VALUTATO il carattere innovativo della procedura di co-progettazione che risponde alla esigenza di stimolare l'innovazione sociale e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione degli interventi pubblici, educativi, sociali e di promozione del benessere comunitario, rafforzando la governance multilivello;

CONSIDERATO che nella co-progettazione l'organismo privato coprogettante afferente al Terzo Settore è chiamato ad operare con l'Ente pubblico non più in termini di mero erogatore di servizi ma assume un ruolo attivo, a partire dalla progettazione degli interventi, mediante l'investimento di risorse proprie, per concorrere alla realizzazione degli stessi e alla migliore integrazione, coesione e tutela sociale di tutte le persone;

La Regione Campania, in attuazione delle proprie linee programmatiche in tema di politiche per l'immigrazione e l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi regolarmente residenti sul territorio, intende partecipare all'avviso ministeriale sopra richiamato e, mediante il presente avviso pubblico regionale - rende nota la propria volontà di procedere alla individuazione di massimo **10 partner privati**, dotati di adeguata capacità tecnica, economica e di caratteristiche e requisiti specifici.

L'Avviso ministeriale, che qui si dà come integralmente richiamato, all'art. 4.1 individua nelle Regioni il ruolo di Capofila ed elenca le tipologie di enti e organismi ammissibili in qualità di partner stabilendo che gli Uffici Scolastici Regionali (USR) territorialmente competenti debbano obbligatoriamente rivestire il ruolo di partner, a pena di inammissibilità.

Tra le diverse tipologie di enti e organismi privati elencate dall'avviso ministeriale, possono presentare la propria candidatura al partenariato nell'ambito del presente avviso regionale gli organismi di diritto privato rientranti nelle tipologie di seguito indicate:

1. Associazioni od ONLUS, senza scopo di lucro, operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso (lett.j dell'avviso ministeriale);
2. Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso aventi finalità mutualistiche (lett.k dell'avviso ministeriale);

Conformemente a quanto stabilito dall'Avviso ministeriale, gli organismi di diritto privato rientranti nelle categorie sopra indicate che si candidano al partenariato nell'ambito del presente avviso regionale devono svolgere attività senza scopo di lucro. Se il soggetto candidato è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile, ex art. 2615 ter. c.c., esso deve avere finalità mutualistiche. Si precisa che saranno irricevibili e non ammesse le candidature presentate da soggetti, appartenenti alle su indicate tipologie, in forma associata sia formale che informale.

Per tutto quanto sopra, con il presente avviso regionale viene indetta un'apposita selezione comparativa, nel rispetto dell'art. 5, comma 1, lett. r) e dell'art. 55 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché nel rispetto dei principi di cui all'art. 12 della Legge n. 241 del 1990 e di cui al paragrafo 5 (Co-progettazione) della Delibera ANAC n. 32 del 2016. La selezione è finalizzata alla costituzione di un partenariato pubblico-privato composto da organismi rientranti nelle tipologie indicate ai punti 1, 2 sopra riportati, per la successiva presentazione all'A.R. FAMI di una proposta progettuale che costituirà,



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali e Socio-Sanitarie
Unità Operativa Dirigenziale Immigrazione ed Emigrazione*

a seguito di un percorso di co-progettazione, il piano d'intervento regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018- 2021.

Gli organismi selezionati a seguito del presente procedimento dovranno operare in collaborazione nel costituendo partenariato pubblico-privato, e ciò sia nella fase di co-progettazione, che nella fase di realizzazione del progetto in caso di approvazione da parte dell'Autorità Responsabile FAMI.

Il presente avviso reca, oltre ai criteri di selezione, la fissazione di un termine per la presentazione delle candidature. Tale termine è indicato al successivo punto 5 e viene fissato tenendo conto dell'urgenza di provvedere all'acquisizione delle predette candidature in considerazione dell'imminente scadenza per la presentazione del progetto regionale stabilita dal citato avviso ministeriale alla data del 3 settembre 2018.

Ai fini del presente avviso regionale si intendono integralmente richiamati l'avviso ministeriale e tutti i documenti ad esso allegati e/o connessi resi pubblici dalla A.R. Fami, a partire dalla Linee guida per la progettazione dei Piani regionali 2018/2021.

L'art. 3.2 dell'avviso ministeriale indica per ciascuna Regione l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili, stabilendo in € 2.206.445,74 la quota riservata alla Regione Campania.

2. OBIETTIVI, INTERVENTI, DESTINATARI, ATTIVITÀ E RUOLI

La Regione Campania, grazie alle precedenti azioni di sistema realizzate in questo ambito, ha maturato un'ampia esperienza nella strutturazione di percorsi di formazione linguistica e civica finalizzati alla certificazione linguistica delle competenze acquisite. Infatti, nelle precedenti progettualità sono state realizzate attività di insegnamento e diffusione della conoscenza della lingua italiana attraverso l'attivazione di percorsi formativi che hanno permesso ai cittadini immigrati non comunitari regolarmente presenti sul territorio regionale di acquisire competenze linguistiche e conoscenze di base della cultura e dell'educazione civica italiana ed elementi di formazione di base nel campo dei diritti e dei doveri sociali, lavorativi e di cittadinanza, facilitando l'acquisizione di informazioni, esperienze e capacità relazionali da parte del cittadino immigrato non comunitario nella conoscenza del contesto sociale, culturale ed economico di riferimento e il suo inserimento sociale e professionale. Gli articoli 5.1 e 5.2 dell'avviso ministeriale stabiliscono che i piani regionali debbano essere articolati in attività articolate in tre macro aree di intervento come specificato nelle "Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021" e di seguito sinteticamente riportate:

A. Azioni Formative

B. Servizi Complementari

C. Servizi strumentali

L'art. 5.1 dell'avviso ministeriale definisce l'oggetto ovvero "promuovere la formazione linguistica dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti, nella consapevolezza che la conoscenza della lingua rappresenta uno strumento fondamentale per l'inserimento sociale e l'esercizio dei diritti e doveri dei cittadini di Paesi terzi, ai fini della promozione della civile convivenza nella società ospitante".

L'art. 5.5 stabilisce che "Le attività progettuali dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2021."

L'art. 6.1 stabilisce, inoltre, che "Sono Destinatari Finali della proposta progettuale i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, di cui all'art. 1, lettera n) dell'Avviso ministeriale", precisando che "le attività formative eventualmente rivolte ai cittadini di paesi terzi



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali e Socio-Sanitarie
Unità Operativa Dirigenziale Immigrazione ed Emigrazione*

regolarmente soggiornanti ospitati presso le strutture di accoglienza, avranno funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi di alfabetizzazione erogati.”

La candidatura al partenariato dovrà, per quanto sopra, avvenire mediante la presentazione, tra quant'altro richiesto dal presente avviso regionale, di una proposta progettuale articolata in azioni, attività ed interventi nei quali l'organismo intende presentare la propria candidatura.

In connessione con le sopra richiamate macro aree e con l'analisi di contesto connessa all'esperienza maturata fino ad oggi sul territorio della Regione Campania, nell'ambito dell'obiettivo prioritario individuato dall'avviso ministeriale, gli obiettivi specifici regionali, finalizzati a rafforzare e consolidare il sistema di governance multilivello, sono i seguenti:

1. intercettare gruppi target specifici in condizioni di isolamento territoriale o di marginalità attraverso l'impiego di modalità e/o attività innovative rispetto ai canali e alle modalità tradizionali;
2. promuovere interventi e attività che consentano di introdurre nell'erogazione della formazione linguistica e civica elementi, modalità tipologiche e metodologiche e di accoglienza innovativi tese a facilitare l'accessibilità e il successo formativo del target beneficiario.
3. garantire, nell'ambito del progetto regionale, attività di supporto gestionale e servizi strumentali e complementari al capofila e ai partner di progetto.

La Regione Campania, nella sua qualità di Capofila, promuove il consolidamento della governance e l'integrazione tra partner, pubblici e del privato sociale, valorizza la complementarità nell'uso delle risorse derivanti da finanziamenti pubblici comunitari, nazionali e regionali, determina gli interventi da realizzare tra quelli proposti, esercita le funzioni di coordinamento, di supervisione e di controllo.

Il presente avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l'insorgere, in capo alla Regione Campania, dell'obbligo giuridico di procedere alla necessaria attivazione di rapporti di partenariato e/o collaborazione.

La Regione Campania si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi, con atto motivato, nonché di procedere alla co-progettazione ed alla presentazione del progetto regionale anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida.

La candidatura in risposta al presente avviso regionale dovrà avvenire mediante la presentazione di apposita specifica istanza contenente, tra quant'altro richiesto, una proposta progettuale e relativa documentazione tesa al raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 2 del presente avviso regionale per i quali si propone la loro realizzazione attraverso il metodo della co-progettazione.

Terminata la fase di co-progettazione oggetto del presente avviso, il Capofila si riserva - a suo insindacabile giudizio - di stabilire gli interventi, le attività e i relativi budget da affidare alla realizzazione di ciascun partner, tenuto conto delle proposte presentate in fase di candidatura.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Ai fini della partecipazione, in qualità di Partner di Soggetto Proponente Associato, al già citato avviso pubblico ministeriale, sono ammessi a presentare la propria candidatura in forma singola, in risposta al presente avviso regionale gli Organismi di diritto privato operanti nello specifico settore di riferimento e con comprovata esperienza nel campo della integrazione degli immigrati, rientranti nelle tipologie di seguito indicate:

2. 1. Associazioni od ONLUS, senza scopo di lucro, operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso (lett.j dell'avviso ministeriale);
3. Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'Avviso aventi finalità mutualistiche (lett.k dell'avviso ministeriale);



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali e Socio-Sanitarie
Unità Operativa Dirigenziale Immigrazione ed Emigrazione*

In conformità all'Avviso Ministeriale gli organismi di diritto privato rientranti nelle suddette categorie che si candidano al partenariato nell'ambito del presente avviso regionale devono svolgere attività senza scopo di lucro. Se il soggetto candidato è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile, ex art. 2615 ter. c.c., esso deve avere finalità mutualistiche. Si precisa che saranno irricevibili e non ammesse le candidature presentate da soggetti, appartenenti alle su indicate tipologie, in forma associata sia formale che informale.

4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

Per manifestare il proprio interesse al partenariato e presentare validamente la propria candidatura, atta a dimostrare la propria comprovata esperienza nell'ambito dello specifico settore di riferimento oggetto dell'avviso ministeriale, **gli Organismi di diritto privato senza fini di lucro di cui all'articolo 3 del presente avviso regionale devono possedere i seguenti requisiti, maturati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature:**

- **requisiti di onorabilità** consistenti:

a) nel non essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto applicabili tenuto conto della natura giuridica dell'organismo che presenta la candidatura;

b) nel non essere incorsi, nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 in relazione all'art.43 dello stesso T.U. Immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;

- **requisiti gestionali** consistenti:

a) nella disponibilità di firma digitale in corso di validità e di una casella di posta elettronica certificata;

b) nell'impegno ad acquisire, in caso di accoglimento della candidatura, la disponibilità di una sede operativa sul territorio della Regione Campania;

- **requisiti costitutivi** consistenti in un **atto costitutivo ed in uno statuto valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili**, dai quali emerga:

a) la chiara finalità dell'assenza di uno scopo di lucro;

b) un oggetto sociale compatibile con le finalità specifiche dell'Avviso ministeriale;

c) l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile dal candidato ai fini della sua corretta individuazione sulla propria **natura giuridica e oggetto sociale** inerente le tematiche dell'avviso ministeriale;

d) (in caso di soggetto organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile, ex art. 2615 ter. c.c.) possesso di finalità mutualistiche e regolare iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23.06.2004;

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La candidatura deve **pervenire** presso: **Regione Campania, Direzione Politiche Sociali Socio-sanitarie (Palazzo Armieri - Via Nuova Marina, 19 - 80133 Napoli)**

entro il seguente termine perentorio, previsto a pena di esclusione: ore 12.00 del 10 giorno a partire dalla data di pubblicazione della presente manifestazione sul BURC e qualora tale



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali e Socio-Sanitarie
Unità Operativa Dirigenziale Immigrazione ed Emigrazione

termine ricada in un giorno festivo di posticipare la scadenza al giorno feriale successivo

Oltre il predetto termine – da considerare quale **termine massimo e perentorio** ai fini della partecipazione al presente avviso – non sarà considerata valida alcuna altra candidatura anche se sostitutiva od aggiuntiva ad una candidatura precedente.

La candidatura deve essere inoltrata, a scelta del candidato, per posta, a mano oppure a mezzo corriere. La ricezione delle candidature avviene nei soli seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00;

L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi nella trasmissione della candidatura, anche se imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata ai fini della candidatura.

Il candidato dovrà presentare un plico adeguatamente sigillato con nastro adesivo o altro materiale idoneo a garantire l'integrità. Il plico dovrà riportare all'esterno la ragione sociale del candidato unitamente all'indirizzo, codice fiscale, numero di telefono, fax, email e PEC.

Il predetto plico sigillato dovrà, altresì, riportare all'esterno la seguente dicitura: ATTENZIONE: NON APRIRE - "CANDIDATURA AL PARTENARIATO - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021.

Tale plico sigillato dovrà contenere, al suo interno, le seguenti buste, chiuse come sopra descritto, e riportanti all'esterno le seguenti diciture:

Busta A - Documentazione Amministrativa;

Busta B – Proposta progettuale.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del candidato a ciò delegato con procura notarile: in tal caso la procura notarile deve essere inserita, in originale o in copia autentica notarile, nella Busta A - Documentazione amministrativa.

Nella Busta A - Documentazione Amministrativa i candidati dovranno inserire la seguente documentazione:

a) istanza di candidatura – munita di apposito bollo – sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo proponente e correlativa dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 e per gli effetti di cui agli articoli 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, contenente:

1. i dati identificativi dell'organismo;

2. la dichiarazione di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto applicabili tenuto conto della natura giuridica dell'organismo che presenta la candidatura;



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali e Socio-Sanitarie
Unità Operativa Dirigenziale Immigrazione ed Emigrazione*

3. le generalità di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza legale e dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto della natura giuridica dell'organismo che presenta la candidatura;
4. la dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione dell'Avviso ministeriale e dei documenti ad esso allegati o complementari, dei documenti connessi al Fondo Asilo Migrazione Integrazione ovvero collegati e accettazione delle condizioni in essi previste, nonché la dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del presente Avviso regionale e dei documenti ad esso allegati o complementari;
5. la dichiarazione di non essere incorso, nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 in relazione all'art.43 dello stesso T.U. Immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
6. la dichiarazione di avere la disponibilità di una firma digitale in corso di validità e di una casella di posta elettronica certificata;
7. la dichiarazione di impegnarsi ad acquisire, in caso di accoglimento della candidatura, la disponibilità di una sede operativa sul territorio della Regione Campania;
8. *(in caso di soggetto organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile, ex art. 2615 ter. c.c.)* dichiarazione di avere finalità mutualistiche;
9. la dichiarazione di essere disciplinati da uno statuto/atto costitutivo valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili, recanti i seguenti elementi:
 - chiara finalità dell'assenza di uno scopo di lucro;
 - oggetto sociale compatibile con le finalità specifiche dell'Avviso ministeriale;
10. la dichiarazione concernente il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
11. copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
12. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
13. **eventuale** ulteriore documentazione ritenuta utile dal candidato ai fini della sua corretta individuazione sulla propria **natura giuridica e oggetto sociale** inerente le tematiche dell'avviso ministeriale.

Ai fini della presentazione dell'istanza di candidatura potrà essere utilizzato il modello riportato in allegato al presente Avviso all'Allegato 1.

Nella Busta B - Proposta progettuale i candidati dovranno inserire la seguente documentazione:



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali e Socio-Sanitarie
Unità Operativa Dirigenziale Immigrazione ed Emigrazione*

a) curriculum dell'organismo proponente la propria candidatura, sottoscritto dal legale rappresentante, contenente l'elenco dei progetti, a livello locale, regionale, nazionale, transnazionale inerenti le tematiche dell'avviso ministeriale che il soggetto che si candida al partenariato ha realizzato o sta realizzando con Fondi Europei, nazionali e regionali e che ritiene opportuno segnalare. Il curriculum dell'organismo proponente dovrà evidenziare il titolo del progetto/intervento, il ruolo svolto (capofila, partner, aderente), i destinatari, Enti/Autorità di Gestione finanziatori, costo totale del progetto, costo totale delle attività direttamente gestite come centro di imputazione di costo, la specificazione delle principali attività e interventi realizzati.

Il curriculum dovrà essere redatto per aree tematiche in conformità ed in coerenza con quanto indicato al punto 1) della Tabella per la valutazione di merito riportata all'art. 8 del presente Avviso regionale redatto utilizzando il modello reso disponibile in allegato al presente Avviso all'Allegato 2. Si sottolinea che il candidato dovrà presentare un modello per ciascuna area tematica tra quelle indicate al punto 1) della predetta Tabella. **Ciascun progetto può essere indicato una sola volta.** Laddove il progetto sia composto da interventi rientranti in diverse aree tematiche tra quelle indicate nella "Tabella per la valutazione di merito" il candidato, nell'ambito dell'importo totale del budget direttamente gestito come centro di imputazione di costo, frazionerà l'importo tra le diverse aree tematiche.

b) Dichiarazione contenente l'elenco delle convenzioni, protocolli di intesa e accordi di programma - sottoscritti nei cinque anni anteriori la data di pubblicazione del presente avviso - e **lettere di adesione di enti e organismi che si intende coinvolgere nella rete di secondo livello** anche al fine di una immediata cantierabilità degli interventi e attività proposti. **Convenzioni, protocolli di intesa e accordi di programma** che il candidato ha in essere e che ritiene opportuno segnalare **dovranno essere attinenti l'oggetto dell'avviso ministeriale**, sottoscritti con enti pubblici e privati, e tendenti ad evidenziare la capacità di coinvolgimento della rete territoriale pubblica e privata. **L'elenco** deve essere **redatto utilizzando il modello reso disponibile in allegato al presente Avviso all'Allegato 3.** Si sottolinea che al modello dovrà essere allegata **n. 1 copia per ciascuna convenzione, protocollo di intesa, accordo di programma, lettera di adesione riportati nell'elenco.** Le lettere di adesione dovranno essere redatte utilizzando il modello reso disponibile in allegato al presente Avviso all'Allegato 3-BIS.

c) Scheda contenente la rappresentazione dell'organizzazione dell'organismo che presenta la candidatura, in termini di **capacità tecnico/strutturale con organigramma gestionale** con indicazione degli elementi che il candidato ritiene utile evidenziare ai fini della successiva valutazione (ad es. accreditamenti per la formazione, certificazioni di qualità ISO, iscrizione al registro di cui art.42, comma 2 del D.Lgs.286/98, iscrizione al registro UNAR di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 215/2003 ecc.);

d) Curricula e profilo delle professionalità che si intende utilizzare nel gruppo di lavoro per la realizzazione degli interventi e delle attività proposte, da redigere **compilando la specifica tabella contenuta all'allegato 4 "Proposta progettuale" al punto 7.** Si precisa che i nominativi delle professionalità che si propone di impiegare nel gruppo di lavoro possono essere già determinati in fase di candidatura o possono essere determinati successivamente. Per i nominativi delle professionalità già determinati in fase di candidatura per la realizzazione degli interventi e attività proposti devono essere allegati al predetto modello **anche i relativi curricula.** Per le professionalità non determinabili nominativamente in fase di candidatura deve essere inserita nel predetto modello la descrizione



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali e Socio-Sanitarie
Unità Operativa Dirigenziale Immigrazione ed Emigrazione*

dettagliata delle qualifiche che si propone di impiegare successivamente.

e) Proposta progettuale. La proposta progettuale dovrà illustrare interventi e attività specifici che il candidato propone di realizzare in conformità dell'Avviso ministeriale e dei relativi allegati e per le quali si candida (cfr. art. 2 del presente avviso), descrizione delle modalità tipologiche e metodologiche per la loro realizzazione, caratteristiche di innovatività che si intendano evidenziare per il conseguimento degli obiettivi, numero dei destinatari che si intende raggiungere per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici e modalità per il raggiungimento dei destinatari proposti. **La proposta progettuale dovrà essere redatta utilizzando il modello reso disponibile in allegato al presente Avviso all'allegato 4.**

Nel plico presentato dovrà inoltre essere presente un CD contenente tutta la documentazione suddetta in formato digitale.

La valutazione delle candidature e la selezione dei partner nel numero massimo indicato all'art. 1 del presente avviso regionale per ciascuna azione, avverrà in maniera competitiva, ad insindacabile giudizio del Gruppo di lavoro a tal fine incaricato dall'Amministrazione regionale, a seguito dell'attribuzione dei punteggi effettuata in base alla griglia di valutazione indicata nella **Tabella per la valutazione di merito** riportata al punto 8 del presente Avviso regionale.

6. SELEZIONE DEI PARTNER

A seguito della ricezione delle candidature al partenariato, l'Amministrazione regionale valuterà, preliminarmente, la regolarità formale delle candidature e la corrispondenza con i requisiti richiesti dal presente avviso regionale e dall'Avviso pubblico dell'Autorità Responsabile del Fondo FAMI.

La verifica dei requisiti formali e la valutazione di merito sulle candidature pervenute sarà effettuata da un Gruppo di Lavoro istituito presso la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie e composto da tre dipendenti interni all'Amministrazione regionale, che verranno nominati dopo la scadenza del termine per il ricevimento delle candidature fissato dal presente avviso regionale.

All'esito delle predette operazioni il gruppo di lavoro **procederà alla redazione della graduatoria di merito e all'individuazione dei soggetti ritenuti idonei** con i quali definire congiuntamente con gli altri Enti afferenti al partenariato pubblico, attraverso un percorso di co-progettazione, il progetto regionale complessivo da presentare alla Autorità Responsabile e oggetto del presente avviso.

All'esito della valutazione del merito la graduatoria sarà altresì pubblicata sul sito dell'Amministrazione regionale nella sezione Avvisi.

7. AMMISSIBILITÀ FORMALE DELLE CANDIDATURE

La candidatura sarà ritenuta ammissibile se:

- pervenuta entro la data e l'ora di scadenza e secondo le modalità indicate nel presente avviso regionale;
- contenente tutta la documentazione prevista dal presente avviso regionale.



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali e Socio-Sanitarie
Unità Operativa Dirigenziale Immigrazione ed Emigrazione

Saranno escluse dalla valutazione di merito le candidature:

- che non rispondono ai requisiti di ammissibilità previsti nel presente avviso regionale;
- pervenute oltre la data e l'ora di scadenza oppure in difformità rispetto alle modalità indicate nel presente avviso regionale;
- carenti di uno o più documenti previsti nel presente avviso regionale.

12

L'amministrazione regionale si riserva di individuare anche un solo partner nel caso di una sola candidatura valida.

8. VALUTAZIONE DI MERITO DELLE CANDIDATURE

La valutazione delle candidature e la **selezione del partenariato** avverrà in maniera competitiva, ad insindacabile giudizio della Commissione a tal fine incaricata dall'Amministrazione regionale, a seguito dell'attribuzione dei punteggi effettuata in base alla seguente griglia di valutazione:

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DI MERITO		
Elementi di valutazione	Punteggio attribuibile	Criteri motivazionali
<p>1) Curriculum dell'organismo proponente la candidatura, alla luce di quanto indicato nella Busta B - Proposta progettuale. Il curriculum dovrà essere redatto per aree tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- formazione linguistica e civica anche con metodi innovativi di insegnamento e apprendimento: fino a max 6 punti;- mediazione sociale, linguistica e interculturale: fino a max 5 punti;- gruppi target specifici, rifugiati e titolari di protezione internazionale e altri soggetti vulnerabili privi di elementi conoscitivi dell'italiano in condizioni di isolamento territoriale e di marginalità sociale: fino a max 4 punti;- antidiscriminazione e politiche di	<p>Max punti 20</p>	<p>Le candidature saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali: oggetto dei progetti, area tematica, valore economico. Considerate le finalità del progetto da realizzare e tenuto conto degli obiettivi e degli interventi da realizzare, riportati al punto 2 del presente avviso, conseguiranno una valutazione più elevata le candidature che conterranno un più elevato valore economico delle attività direttamente gestite dal candidato come centro di imputazione di costo in relazione alle singole tematiche, tenuto conto del punteggio massimo previsto per ciascuna di esse all'interno della presente tabella.</p>



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali e Socio-Sanitarie
Unità Operativa Dirigenziale Immigrazione ed Emigrazione*

<p>genere: fino a max 3 punti; - studi e ricerche sui fenomeni migratori: fino a max 2 punti;</p>		
<p>2) Proposta progettuale dell'organismo che presenta la candidatura con indicazione degli interventi (cfr. art. 2 del presente avviso) e attività specifiche che il candidato propone di realizzare e per le quali si candida, delle modalità tipologiche e metodologiche per la loro realizzazione, caratteristiche di innovatività che si intendano evidenziare per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici, numero dei destinatari che si intende raggiungere per il conseguimento degli obiettivi generali e specifici e modalità per il loro raggiungimento.</p>	<p>Max punti 40</p>	<p>Le candidature saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali: elementi tecnico qualitativi tra cui chiarezza, coerenza e qualità complessiva della proposta progettuale rispetto alle attività e agli interventi proposti, agli obiettivi e ai risultati da conseguire in termini di destinatari raggiunti, innovatività nelle modalità tipologiche e metodologiche proposte per il raggiungimento dei destinatari e nella realizzazione degli interventi e attività. Conseguiranno una valutazione più elevata le candidature che presenteranno un maggiore grado di chiarezza e coerenza e qualità complessiva della proposta progettuale in termini di interventi e attività proposte, metodologie di realizzazione, innovatività, risultati attesi e destinatari da raggiungere rispetto agli interventi e agli obiettivi generali e specifici dell'avviso.</p>
<p>3) Organizzazione dell'organismo che presenta la candidatura, alla luce di quanto indicato dal candidato nella Busta B - Proposta progettuale, in termini di capacità di coinvolgimento della rete territoriale pubblica e privata.</p>	<p>Max punti 15</p>	<p>Le candidature saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali: capacità di coinvolgimento della rete territoriale pubblica e privata. Conseguiranno una valutazione più elevata le candidature che conterranno il più elevato numero di convenzioni, protocolli di intesa e accordi di programma - sottoscritti nei cinque anni anteriori la data di pubblicazione del presente avviso - e lettere di adesione di enti e organismi che si intende</p>



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali e Socio-Sanitarie
Unità Operativa Dirigenziale Immigrazione ed Emigrazione*

		<p>coinvolgere nella rete di secondo livello. Tali documenti, che il soggetto che si candida al partenariato ha in essere e che ritiene opportuno segnalare, dovranno essere coerenti con l'oggetto dell'avviso</p>
<p>4) Organizzazione dell'organismo che presenta la candidatura, alla luce di quanto indicato dal candidato nella <i>Busta B - Proposta progettuale, in termini di capacità tecnico/strutturale con organigramma gestionale.</i></p>	<p>Max punti 15</p>	<p>Le candidature saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali: capacità tecnica e strutturale. Conseguiranno una valutazione più elevata le candidature che conterranno un più elevato grado di adeguatezza e coerenza tra capacità tecnica e strutturale e proposta progettuale (ad es. accreditamenti per la formazione, certificazioni di qualità ISO, iscrizione al registro di cui art. 42, comma 2 del D.Lgs.286/98, iscrizione al registro UNAR di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 215/2003, ecc.).</p>
<p>5) Organizzazione dell'organismo che presenta la candidatura, alla luce di quanto indicato dal candidato nella <i>Busta B - Proposta progettuale, in termini di curricula e profilo delle professionalità che si intende utilizzare nel gruppo di lavoro per la realizzazione degli interventi e attività nei quali l'organismo si candida.</i></p>	<p>Max punti 10</p>	<p>Le candidature saranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri motivazionali: chiarezza, adeguatezza, appropriatezza e coerenza delle professionalità e dei profili professionali indicati nel gruppo di lavoro rispetto agli interventi e alle attività nei ci si candida. Conseguiranno una valutazione più elevata le candidature che conterranno un più elevato grado di chiarezza adeguatezza, appropriatezza e coerenza delle professionalità che si intendono impiegare nel gruppo di lavoro in relazione agli interventi e attività per i quali l'organismo si candida, intese anche in termini di esperienze e conoscenze specialistiche.</p>



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali e Socio-Sanitarie
Unità Operativa Dirigenziale Immigrazione ed Emigrazione

PUNTEGGIO TOTALE	100	

Il Gruppo di Lavoro, nei limiti dei punteggi massimi attribuibili – come sopra descritti – procederà ad assegnare il punteggio a ciascuna candidatura sulla base della chiarezza, qualità, coerenza, quantità, caratteristiche, contenuto di ciascuna delle candidature presentate **saranno ritenuti ammissibili i progetti che abbiano totalizzato un minimo di 55 punti.**

9. PUBBLICITÀ

Del presente avviso regionale sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale.

All'esito della valutazione del merito sarà redatta una graduatoria che sarà pubblicata BURC.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie, Dott.ssa Fortunata Caragliano PEC: dg.500500@pe.regione.campania.it

Informazioni possono essere richieste a: pariopportunita@regione.campania.it

11. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Alla Regione Campania
Direzione Generale Politiche Socialie e Socio-sanitarie
Via Nuova Marina 19 Napoli

OGGETTO: Avviso pubblico regionale per la selezione di n. 10 partner privati per la co-progettazione e la successiva presentazione di un progetto regionale a valere sull'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021.

ISTANZA DI CANDIDATURA E DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 5 DELL'AVVISO REGIONALE.

Il sottoscritto
in qualità di
dell'Organismo

CHIEDE

di partecipare alla selezione indetta con l'Avviso pubblico di cui in oggetto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, nonché consapevole di quanto previsto all'art. 75 del predetto d.p.r. n. 445/2000,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:

–di essere nato a (Prov.) il.....;

- di essere residente a in Via n. c.a.p. C.F.;
- di rivestire la qualità di legale rappresentante dell’Organismo denominato, C.F., P.I.V.A.;
- che il sopra indicato Organismo ha sede legale a in Via c.a.p. Tel., Fax PEC Email
- di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto applicabili tenuto conto della natura giuridica dell’organismo che presenta la candidatura **(ATTENZIONE: SI VEDA IL TESTO DELL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLEGATO IN CALCE AL PRESENTE MODULO)**;
- che le generalità di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza legale e dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto della natura giuridica dell’organismo che presenta la candidatura, sono le seguenti:
- sig. nato a (Prov.) il....., C.F.;
 - sig. nato a (Prov.) il....., C.F.;
- (ATTENZIONE: SI VEDA IL TESTO DELL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLEGATO IN CALCE AL PRESENTE MODULO)**;
- di avere piena conoscenza l’Avviso ministeriale e i documenti ad esso allegati o complementari, i documenti connessi al Fondo Asilo Migrazione Integrazione ovvero collegati e di accettare le condizioni in essi previste;
- di avere piena conoscenza dell’Avviso regionale e dei documenti ad esso allegati o complementari e di accettare le condizioni in essi previste;
- di non essere incorso, nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs.286/1998 in relazione all’art.43 dello stesso T.U. Immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- di avere la disponibilità di una firma digitale in corso di validità e di una casella di posta elettronica certificata;
- di impegnarsi ad acquisire, in caso di accoglimento della candidatura, la disponibilità di una sede operativa sul territorio della Regione Campania;
- (in caso di soggetto organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile, ex art. 2615 ter. c.c.) di avere finalità mutualistiche e di essere regolarmente iscritto all’Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23.06.2004 gestito da _____ al n. _____;
- che l’ente che rappresenta legalmente è disciplinato da uno statuto e da un atto costitutivo valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni

normative applicabili e recante la chiara finalità dell'assenza di uno scopo di lucro e un oggetto sociale compatibile con le finalità specifiche dell'Avviso ministeriale;

–che ai fini del rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Barrare o specificare ciò che interessa):

➤ ! ! è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

➤ ! ! non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 per le seguenti motivazioni:_____

A tali fini

ALLEGA:

–**copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;**

–**copia dell'atto costitutivo e dello statuto** dell'Organismo;

–**documentazione** ulteriore **eventualmente ritenuta utile** dal candidato ai fini della sua corretta individuazione sulla propria **natura giuridica e oggetto sociale** inerente le tematiche dell'avviso ministeriale consistente in:_____ (elencare)

Luogo/data

Firma

ATTENZIONE:

Se la presente istanza viene sottoscritta da un procuratore dell'organismo, la procura notarile deve essere anche allegata, in originale o in copia autentica notarile, alla presente istanza.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,

salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Il sottoscritto

in qualità di dell'Organismo.....

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, nonché consapevole di quanto previsto all'art. 75 del predetto d.p.r. n. 445/2000,

DICHIARA

di aver sottoscritto i seguenti

CONVENZIONI, PROTOCOLLI DI INTESA, ACCORDI DI PROGRAMMA

(cfr. articolo 5, Busta B – Dichiarazione di cui alla lettera c, dell'avviso regionale)

DENOMINAZIONE DELLA CONVENZIONE, DEL PROTOCOLLO DI INTESA, DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA:	
Oggetto di intervento	
Breve descrizione generale	
Data della sottoscrizione	
Data di scadenza	

DENOMINAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA, DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA:	
Oggetto di intervento	
Breve descrizione generale	
Data della sottoscrizione	
Data di scadenza	

DENOMINAZIONE DELLA CONVENZIONE, DEL PROTOCOLLO DI INTESA, DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA:	
Oggetto di intervento	
Breve descrizione generale	
Data della sottoscrizione	
Data di scadenza	

ELENCO DELLE LETTERE DI ADESIONE ACQUISITE:

1).....

2).....

3).....

Luogo/data

Firma

Si sottolinea che alla presente dichiarazione dovrà essere **allegata la seguente documentazione:**

- n. 1 copia di ciascuna convenzione, protocollo di intesa, accordo di programma riportati nell'elenco;
- lettere di adesione riportate nell'elenco;
- copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione.

(Schema adesione su carta intestata dell'Ente Locale aderente alla rete SPRAR)

Dichiarazione di Adesione dell'Ente Locale aderente alla rete SPRAR

al Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi finanziato a valere sul FAMI - OS 2 - ON 2

Il Sindaco di _____ sottoscrive la presente al fine di sostenere le azioni per l'attuazione del Progetto Regionale per la formazione linguistica e l'educazione civica, presentato nell'ambito dell'Avviso pubblicato in data 05/07/2018 dall'Autorità Responsabile del "Fondo Asilo Migrazione e Integrazione" - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Ministero dell'Interno.

Attraverso la presente

SI IMPEGNA A

Facilitare la promozione, la costruzione (secondo modalità condivise) o a consolidare, ove già esistente, una Rete Regionale di supporto finalizzata ad attuare il Progetto presentato, favorendo:

1. la selezione dei destinatari delle attività formative erogate nell'ambito del Progetto;
2. modalità organiche di confronto e supporto, idonee a ottimizzare, in modo unitario e condiviso, la governance del Progetto in capo alla Regione Campania;

A tal fine si indica nella persona di _____ tel. _____

Mail: _____ la figura incaricata per il raccordo con la Regione relativamente alle attività progettuali in oggetto.

data, _____

Il Sindaco di _____

(Schema di adesione per ogni ulteriore tipologia di ente/organismo - su carta intestata)

Dichiarazione di Adesione al Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi finanziato a valere sul FAMI - OS 2 - ON 2

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ dell'organismo _____ sottoscrive la presente adesione al fine di sostenere le azioni per l'attuazione del Progetto Regionale per la formazione linguistica e l'educazione civica, presentato nell'ambito dell'Avviso pubblicato in data 05/07/2018 dall'Autorità Responsabile del "Fondo Asilo Migrazione e Integrazione" - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Ministero dell'Interno.

Attraverso la presente

SI IMPEGNA A

Facilitare la promozione, la costruzione (secondo modalità condivise) o a consolidare, ove già esistente, una Rete Regionale di supporto finalizzata ad attuare il Progetto presentato, favorendo:

1. la selezione dei destinatari delle attività formative erogate nell'ambito del Progetto;
2. modalità organiche di confronto e supporto, idonee a ottimizzare, in modo unitario e condiviso, la governance del Progetto in capo alla Regione Campania.

A tal fine si indica nella persona di _____ tel. _____

Mail: _____ la figura incaricata per ogni utile raccordo relativamente alle attività progettuali in oggetto.

data, _____

Il Rappresentante Legale

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non autenticata, scannerizzata, del documento di identità.

PROPOSTA PROGETTUALE

1. Sintesi della proposta:

Fornire una descrizione sintetica della proposta progettuale specificandone:

- Area
- Interventi e attività proposte
- Principali obiettivi generali e specifici
- Metodologia scelta per realizzare gli interventi e le attività proposte
- Gli outputs, i risultati e l'impatto atteso

2. Contesto e fabbisogni

Descrivere il contesto di riferimento della proposta progettuale e i fabbisogni (es. territoriali, di policy, istituzionali, del target group, etc.) e in particolare analizzare le esigenze cui si intende far fronte con gli interventi e le attività proposte.

3. Obiettivo generale della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi o finalità generali indicando il principale mutamento che si vuole conseguire e i benefici che la propria proposta intende contribuire a raggiungere successivamente al raggiungimento dei suoi obiettivi specifici.

N.B.: Si tratta di obiettivi di medio e lungo periodo raggiungibili al di là della durata del progetto, definiti tenendo conto dei risultati di opportune analisi di contesto. Gli obiettivi generali non coincidono mai con una azione o attività e devono essere espressi in maniera astratta.

4. Obiettivi specifici della proposta progettuale

Descrivere gli obiettivi determinati sulla base dell'analisi di contesto e dei fabbisogni territoriali, indicando il miglioramento nella realtà che si vuole ottenere e descrivendo i benefici a favore dei destinatari finali.

N.B.: Gli obiettivi devono essere chiari, misurabili e attendibili e devono essere espressi in maniera concreta ma generica e non coincidere mai con una azione o una attività.

5. Risultati attesi

Descrivere i risultati, ovvero i benefici che la proposta progettuale si impegna a erogare ai destinatari per conseguire gli obiettivi specifici.
N.B.: I risultati attesi costituiscono gli effetti immediati di un intervento.

6. Metodologia

Delineare l'approccio e la metodologia da adottare per la realizzazione delle attività proposte in relazione agli interventi e alle attività proposte. Spiegare perché l'approccio e la metodologia prescelti si ritengono i più adatti per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici dell'avviso ministeriale e regionale, tenendo conto del target di destinatari di riferimento.

7. Descrizione dei Work package

Questa sezione è suddivisa in pacchetti di lavoro (work package), ciascuno comprendente una serie di attività (tasks) con l'individuazione di eventuali outputs e/o deliverables, specificazione delle professionalità che si intende impiegare, ecc.

Work package 0: Management e controllo degli interventi e attività proposti

Il WP 0 – "Management e controllo degli interventi e attività proposte" deve essere obbligatoriamente compilato da ciascun soggetto candidato con indicazione dei nominativi e delle professionalità che saranno individuate in caso di ammissione al partenariato. I task relativi alla WP 0 sono di seguito tassativamente elencati:

- Responsabile attività del candidato partner (Coordinamento della gestione operativa, del monitoraggio interno degli interventi e attività proposti)
- Addetto attività amministrative e di rendicontazione

All'interno della WP 0 il soggetto candidato deve ricomprendere ed illustrare i compiti in capo a ciascuna figura per il corretto svolgimento degli interventi e attività e per il rispetto degli adempimenti e delle tempistiche verso il Capofila e l'AR FAMI.

N. Task	Titolo task	Responsabile task	Note
1	Coordinamento, monitoraggio e gestione delle attività		
2	Attività amministrative e di rendicontazione		

(Le attività di gestione interna della proposta di cui al WP0 non possono essere in nessun caso affidate ad un soggetto terzo.)

	MACRO AREA: WORK PACKAGE n. ____ Titolo: <hr/> DESCRIZIONE ATTIVITA': (Riportare una <u>sintetica</u> descrizione del WP in relazione alla/e attività proposta/e)				
N. TASK	TITOLO TASK (ATTIVITÀ)	ATTIVITÀ INTERNA O AFFIDAMENTO ESTERNO	NUMERO INTERVENTI	NUMERO ORE PER CIASCUN INTERVENTO	OUTPUT E DELIVERABLE COLLEGATI ALLA ATTIVITA'
TABELLA PROFILI PROFESSIONALI COLLEGATI AL WP					
N. TASK	PROFILO PROFESSIONALE	QUALIFICHE (DESCRIZIONE)	NOMINATIVO (OVE DETERMINABILE)	TIPOLOGIA DI CONTRATTO (INDICARE SE PERSONALE INTERNO, PERSONALE ESTERNO O INCARICHI PROFESSIONALI/PRESTAZIONI OCCASIONALI)	NR. ORE

(N.B. E' possibile Inserire righe nelle tabelle in base alle esigenze della propria proposta. Riportare **una sintetica descrizione** delle attività inserite in ciascun WP specificando quali attività tra quelle proposte dal candidato saranno da esso oggetto di affidamento esterno. Per la tabella dei profili professionali: per i nominativi già determinati in fase di candidatura devono essere allegati i relativi curricula. Il CV deve contenere la liberatoria per la privacy e deve essere datato e firmato dall'interessato. Per le professionalità non determinabili nominativamente in fase di candidatura inserire la descrizione dettagliata delle qualifiche che si intende impiegare e il costo orario proposto.

	MACRO AREA: WORK PACKAGE n. ____ Titolo: <hr/> DESCRIZIONE ATTIVITA': (Riportare una <u>sintetica</u> descrizione del WP in relazione alla/e attività proposta/e)				
N. TASK	TITOLO TASK (ATTIVITÀ)	ATTIVITÀ INTERNA O AFFIDAMENTO ESTERNO	NUMERO INTERVENTI	NUMERO ORE PER CIASCUN INTERVENTO	OUTPUT E DELIVERABLE COLLEGATI ALLA ATTIVITA'
TABELLA PROFILI PROFESSIONALI COLLEGATI AL WP					
N. TASK	PROFILO PROFESSIONALE	QUALIFICHE (DESCRIZIONE)	NOMINATIVO (OVE DETERMINABILE)	TIPOLOGIA DI CONTRATTO (INDICARE SE PERSONALE INTERNO, PERSONALE ESTERNO O INCARICHI PROFESSIONALI/PRESTAZIONI OCCASIONALI)	NR. ORE

(N.B. E' possibile Inserire righe nelle tabelle in base alle esigenze della propria proposta. Riportare una sintetica descrizione delle attività inserite in ciascun WP specificando quali attività tra quelle proposte dal candidato saranno da esso oggetto di affidamento esterno. Per la tabella dei profili professionali: per i nominativi già determinati in fase di candidatura devono essere allegati i relativi curricula. Il CV deve contenere la liberatoria per la privacy e deve essere datato e firmato dall'interessato. Per le professionalità non determinabili nominativamente in fase di candidatura inserire la descrizione dettagliata delle qualifiche che si intende impiegare e il costo orario proposto)

8. Descrizione dei destinatari della proposta progettuale, specificando tipologia e caratteristiche:

Migranti (cittadini paesi terzi):

- Tipologia di destinatario (es. cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti ad altro titolo, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, ecc.)
- Eventuale vulnerabilità (es. Minore, Minore straniero non accompagnato, Anziano, Donna in stato di gravidanza, Genitore single con figlio/i minori a seguito, Vittima di tratta degli esseri umani, Disabile, Persona affetta da gravi malattie o da disturbi mentali, Persona che ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, Analfabeta)
- Nazionalità;
- Genere;
- Classi di età (0-14; 15-17; 18-22; 23-27; 28-33; 34-39; 40-45; 46-51; 52-57; 58-65; over 65).

Operatori (ove applicabile in relazione alle specificità dell'avviso ministeriale):

- Tipologia dell'ente di appartenenza (pubblico o privato);
- Ente di appartenenza (Es. Amministrazioni pubbliche centrali; Amministrazioni pubbliche locali, Organizzazioni non governative; Aziende private e pubbliche; Organizzazioni educative e di ricerca; Organismi pubblici internazionali);
- Ambito professionale di riferimento (Servizi amministrativi per il rilascio - rinnovo del permesso di soggiorno; Servizi demografici – Es. amministrativi; Servizi sanitari; Servizi scolastici – didattici; Servizi sociali; ecc.);
- Genere.

9. Scheda degli Indicatori

Compilare gli indicatori di realizzazione e di risultato specificandone wp, unità di misura e valore atteso prendendo a riferimento la “Scheda indicatori Piani Regionali lingua 2018-2021” reso disponibile tra gli allegati dell'Avviso Ministeriale.

Tipo indicatore: Realizzazione

Descrizione	WP	Unità di misura	Valore atteso
		n	
		n	
		n	
		n	
		n	

Tipo indicatore: Risultato

Descrizione	WP	Unità di misura	Valore atteso
		n	
		n	
		n	

Descrizione	WP	Unità di misura	Valore atteso
		n	
		n	

10. Stima degli indicatori

Descrivere di seguito le modalità e gli strumenti con i quali verranno misurati gli indicatori sopra proposti.

11. Sostenibilità dei risultati del proposta progettuale

Indicare le strategie e gli strumenti adottati per generare risultati ed effetti duraturi che possono permanere nel tempo (Es. creazione di network stabili e duraturi, individuazione di ulteriori fonti di finanziamento).

12. Impatto della proposta progettuale

Descrivere gli effetti di medio e lungo termine che la proposta non si propone di raggiungere direttamente ma al raggiungimento dei quali darà un valido contributo.

13. Gruppo di lavoro

Fornire una lista delle figure professionali impiegate nella proposta progettuale esplicitandone la funzione (ad esempio responsabile attività, docente, ricercatore, ecc.) e descrivere brevemente i loro compiti e il loro ruolo.

14. Project management

Spiegare il disegno complessivo della gestione della propria proposta progettuale, in particolare chiarire come verranno avviati e realizzati gli interventi e le attività proposti e come sarà garantita la comunicazione permanente ed efficace con il capofila e il costituendo partenariato.

15. Risk assessment

Descrivere i possibili rischi e le difficoltà legate alla realizzazione della proposta progettuale e le misure / strategie che si intende intraprendere per mitigarli.

16. Monitoraggio interno

Descrivere come si intende monitorare l'avanzamento degli interventi e delle attività proposti nell'ambito delle azioni in cui ci si candida.

N.B.: ESEMPIO PER COMPILAZIONE TABELLA PROFILI PROFESSIONALI PER CIASCUN WP

TABELLA PROFILI PROFESSIONALI COLLEGATI AL WP N_____					
N. TASK	PROFILO PROFESSIONALE	QUALIFICHE (DESCRIZIONE)	NOMINATIVO (OVE DETERMINABILE)	TIPOLOGIA DI CONTRATTO (INDICARE SE PERSONALE INTERNO, PERSONALE ESTERNO O INCARICHI PROFESSIONALI/PRESTAZIONI OCCASIONALI)	N. ORE
	<i>ES: mediatore culturale</i>	ES: Esperienza superiore a tre anni nei servizi di accoglienza dei migranti	Coulibaly Adama	Incarico prestazione occasionale	100
	<i>ES: esperto Intercultura</i>	ES: Esperienza quinquennale, responsabile dell'attività formativa, degli strumenti e metodologie didattiche, del coordinamento del gruppo docenti e tutor		Incarico professionale	50
	<i>ES: Tutor d'aula</i>	Es: Esperienza biennale in materia, con l'incarico di seguire i corsisti e il docente e favorire al massimo la partecipazione e l'apprendimento	Mario Rossi	Personale esterno (co.co.co)	50
	<i>ES: Docente</i>	ES: Esperienza quinquennale, qualifica per l'insegnamento, ecc.	Tullio Bianchi	Personale interno (tempo indeterminato o determinato)	100



Decreto Dirigenziale n. 200 del 02/08/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 5 - Sviluppo e Promozione turismo. Promozione Universiadi

Oggetto dell'Atto:

POC CAMPANIA 2014/2020 - LINEA STRATEGICA "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA". DGRC N. 322 DEL 22/05/2018 - PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE ED APPROVAZIONE ELENCO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 22/05/2018, sono stati approvati gli indirizzi per la definizione di un programma unitario di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale per la promozione turistica della Campania, a valere sul POC 2014/202, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, programmando complessivamente risorse pari ad € 4.350.000,00;
- b. la medesima deliberazione ha stabilito che il programma suindicato, da realizzarsi nel periodo tra giugno 2018 – giugno 2019, fosse articolato nelle seguenti due Linee di Azione:
 - b1. **Linea 1** - “*Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale in forma singola*”, cui sono state destinate risorse pari ad € 2.100.000,00;
 - b2. **Linea 2** - “*Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale in forma di partenariato*”, cui sono state destinate risorse Pari ad € 2.250.000,00;
- c. la deliberazione 322/2018 ha inoltre previsto altresì che:
 - c.1. l’individuazione delle proposte progettuali costituenti il programma in questione dovesse avvenire tramite una procedura selettiva, aperta a tutti i Comuni non capoluogo della Campania, disciplinata da apposito Avviso Pubblico da adottarsi da parte della “Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il turismo”;
 - c.2. la verifica delle proposte progettuali pervenute, sia sotto il profilo della conformità documentale alle previsioni dell’Avviso, sia per quanto riguarda la conseguente valutazione, con annessa redazione delle graduatorie di merito, una per ciascuna Linea di azione, delle proposte progettuali risultate ammissibili, dovesse essere condotta da apposita Commissione composta da dipendenti della Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il turismo”;
 - c.3. l’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali utilmente collocatesi nelle graduatorie avvenisse soltanto previa presentazione del relativo progetto esecutivo, mediante apposito provvedimento della Direzione Generale interessata;
- d. sulla base di quanto indicato nella delibera 322/2018, con il Decreto Dirigenziale n. 178 del 21/06/2018 (pubblicato sul BURC n. 43 del 21/06/2018) della Direzione per le Politiche Culturali ed il turismo - U.O.D. 05 “Sviluppo e Promozione turismo – Promozione Universiadi”, sono stati approvati l’Avviso Pubblico, nonché i modelli di scheda progettuale e di istanza di finanziamento;

CONSIDERATO che

- a. con d.d. n. 195 del 18/07/2018 è stata nominata la Commissione deputata alla valutazione, secondo i dettami dell’Avviso Pubblico suindicato, delle proposte progettuali pervenute, individuandone i componenti nell’ambito dei dipendenti della Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il turismo;
- b. la Commissione ha proceduto allo svolgimento delle attività di competenza e, a conclusione dei propri lavori, con nota prot. n.508090 del 02/08/2018, ha trasmesso al Responsabile del Procedimento, per i successivi adempimenti, i plichi contenenti le istanze unitamente ai verbali delle sedute, con i relativi allegati, consistenti, nell’ ***Elenco delle proposte progettuali non ammesse a valutazione di merito***” (solo per la Linea 1 in quanto le istanze relative alla Linea 2 sono risultate tutte ammissibili), con indicazione delle rispettive motivazioni di inammissibilità/esclusione, e nella ***Graduatoria di merito delle proposte progettuali ammissibili***”, per ciascuna delle due Linee di azione in cui si articola il programma;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra indicato:

- a. di prendere atto dei lavori della Commissione;
- b. di approvare, per ciascuna Linea di Azione, quali allegati al presente provvedimento, gli elenchi di cui al punto b. del “ ***CONSIDERATO CHE***”;
- c. di approvare, altresì, sempre quale allegato al presente provvedimento, per ciascuna delle linee in cui si articola il Programma, l’***Elenco Proposte Progettuali Beneficiare del Finanziamento Regionale***”, in cui si individuano i progetti beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del POC 2014/2020, Linea strategica “ *Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura*”, in base all’ordine decrescente di posizione di cui alle su citate “*Graduatorie di*

merito delle proposte progettuali ammissibili” relative a ciascuna delle due Sezioni e fino a concorrenza delle risorse disponibili, ammontanti rispettivamente a € 2.100.000,00 per la Linea 1 e a € 2.250.000,00 per la Linea 2;

- d. di riservarsi la possibilità di eventuali scorrimenti delle graduatorie dei comuni beneficiari del finanziamento all’eventuale reperimento di ulteriori risorse da destinare alle finalità dell’Avviso;
- e. di rinviare a successivi provvedimenti l’ammissione a finanziamento dei progetti secondo quanto disposto nell’Avviso Pubblico nonché l’impegno delle somme occorrenti;

PRECISATO CHE il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

VISTI

- a. le L.R. nn. 18/2014 e 2/2016;
- b. la DGRC n. 59 del 15/02/2016;
- c. la DGRC n. 322 del 22/05/2018;
- d. il D.D. n. 178 del 21/06/2018;
- e. il d.d. n. 195 del 18/07/2018;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell’UOD competente

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. **di prendere atto** delle risultanze dei lavori svolti dalla Commissione deputata alla valutazione delle proposte progettuali pervenute, relativamente alle Linee di Azione 1 e 2 del Programma di *Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale*” di cui alla DGRC n. 322 del 22/05/2018;
2. **di approvare**, per ciascuna Azione del Programma i seguenti elenchi, acclusi al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale:
 - 2.1. **Azione 1: Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale in forma singola:**
 - Elenco **“Proposte Progettuali Non Ammesse a Valutazione di Merito”** (All. “A”);
 - Elenco **“Graduatoria di Merito delle Proposte Progettuali Ammissibili”** (All. “B”);
 - Elenco **“Proposte Progettuali Beneficarie del Finanziamento Regionale”** (All. “C”) che contempla gli interventi finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili, in base all’ordine decrescente di posizione;
 - 2.2. **Azione 2: Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale in forma associata:**
 - Elenco **“Graduatoria di Merito delle Proposte Progettuali Ammissibili”** (All. “D”);
 - Elenco **“Proposte Progettuali Beneficarie del Finanziamento Regionale”** (All. “E”) che contempla gli interventi finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili, in base all’ordine decrescente di posizione;
3. di riservarsi la possibilità di eventuali scorrimenti delle graduatorie dei comuni beneficiari del finanziamento all’eventuale reperimento di ulteriori risorse da destinare alle finalità dell’Avviso;
4. di rinviare a successivi provvedimenti l’ammissione a finanziamento dei progetti di cui agli Allegati “C” ed “F” secondo quanto disposto nell’Avviso Pubblico e l’adozione degli atti di impegno delle somme da trasferire ai soggetti beneficiari individuati;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
6. di dare atto che la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ha valore, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati;
7. di inviare il presente provvedimento all’ Assessore al Turismo, al referente unico del POC Campania 2014/2020, al responsabile della Programmazione Unitaria, agli Uffici competenti per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti nonché per la pubblicazione sul B.U.R.C,

Rosanna Romano

ALLEGATO A**AVVISO PUBBLICO EX DGRC n. 322/2018 - LINEA 1 - ELENCO NON AMMESSI/ESCLUSI**

PLICO N.	COMUNE	PROV.	TITOLO PROGETTO	MOTIVAZIONE (rif. Avviso)
38	Novi Velia	SA	Festival degli antichi suoni	art. 3.2
81	Buccino	SA	Feriae Volceianae XXIV ed	art. 5.3.2
82	Capaccio	SA	Lin *Ora Village	art. 5.3.2
98	Telese Terme	BN	Tra podismo e turismo	art. 5.3.2
101	Casaletto Spartano	SA	A Zita VIII Edizione	art. 5.3.3
150	Cancello e Arnone	CE	Bufala in fiera - Festa mozzarella	art. 5.3.1
178	Qualiano	NA	Arte, musica e cultura	art. 5.3
191	Teverola	CE	Senza titolo	art. 5.1

ALLEGATO "B"
AVVISO PUBBLICO EX DGRC n. 322/2018 - LINEA 1 - GRADUATORIA DI MERITO PROPOSTE PROGETTUALI AMMISSIBILI

N. PROG.	N. PLICO	COMUNE	PROV		TITOLO PROGETTO	IMPORTO RICHIESTO	PUNTEGGIO TOTALE
1	94	Città di Sorrento	NA	1	M'illumino d'inverno XI Ed.	€ 70.000,00	94
2	2	Ischia	NA	1	Festa a mare agli scogli di Sant'Anna. 86 Edizione - Anno 2018 - La Santa, la musica e il mare.	€ 70.000,00	88,66
3	34	Camerota	SA	1	Meeting del mare 2018 - correnti e culture giovani- XXII Ed.	€ 70.000,00	87,98
4	6	Cetara	SA	1	Le notti Azzurra " da tutto tonno alla notte delle Lampare"	€ 70.000,00	82,83
5	166	Falciano del Massico	CE	1	Falerno Fest	€ 70.000,00	82,66
6	30	Forio	NA	1	Note di natale sotto l'albero - ed. 2018/2019	€ 70.000,00	80,31
7	9	Piano di Sorrento	NA	1	La città e il premio Penisola Sorrentina	€ 70.000,00	79,98
8	15	Procida	NA	1	La sagra del mare di Procida	€ 70.000,00	79,85
9	158	Padula	SA	1	Festival Luci alla ribalta 21°ed	€ 70.000,00	77,08
10	66	Ariano Irpino	AV	1	Ariano Folk Festival	€ 70.000,00	76,91
11	165	Torre del Greco	NA	1	Devozioni itinerari religiosi...	€ 70.000,00	75,99
12	129	Montesarchio	BN	1	Caudium giorni al borgo 22°ed	€ 70.000,00	75,91
13	51	Maiori	SA	1	Gran Carnevale Maiorese	€ 70.000,00	75,66
14	138	S.Maria Capua Vetere	CE	1	La città sotto la città 8°ed	€ 70.000,00	74,66
15	139	Atripalda	AV	1	Giullarte	€ 70.000,00	74,62
16	60	Acerra	NA	1	Borghi e castelli in scena: XVII Edizione	€ 70.000,00	73,23
17	33	Sapri	SA	1	Transiti tra terra e mare	€ 70.000,00	72,99
18	116	Pagani	SA	1	Sant'Alfonso e la madonna delle galline	€ 70.000,00	72,82
19	107	Taurano	AV	1	Incontri int. del folkore	€ 70.000,00	72,11
20	42	Nocera Inferiore	SA	1	NocerART CASTEL PARK	€ 70.000,00	71,61
21	11	Lioni	AV	1	Il Treno degli eventi	€ 70.000,00	70,99
22	173	Gragnano	NA	1	Gragnano enogastronomia	€ 70.000,00	70,74
23	123	Portici	NA	1	Festival Mozart box 2018	€ 70.000,00	70,56
24	124	Agerola	NA	1	Agerola sui sentieri degli dei	€ 70.000,00	70,31
25	35	Baronissi	SA	1	Luci dell'Irno - Costellazioni infinite	€ 70.000,00	70,15
26	20	Pozzuoli	NA	1	Pozzuoli ardente III Edizione	€ 70.000,00	70,06
27	176	Pimonte	NA	1	Bianco Natale	€ 70.000,00	69,99
28	190	Sala Consilina	SA	1	Ali usi anticu	€ 25.000,00	69,86
29	24	Roccamonfina	CE	1	La sagra della castagna.....	€ 70.000,00	69,83
30	114	Vallo della Lucania	SA	1	Storia di tutte le storie 18° ed	€ 70.000,00	69,74
31	19	Positano	SA	1	Positano premia la danza	€ 70.000,00	69,64
32	78	Polla	SA	1	Festival int. Del Folcore.. 34ed	€ 70.000,00	69,63
33	57	Marcianise	CE	1	Coppa Europa di Spada femminile 2019	€ 70.000,00	69,56
34	32	Fontanarosa	AV	1	Fontanaros "Arte Pietra"	€ 70.000,00	69,5
35	68	Taurasi	AV	1	Fiera Enologica Taurasi	€ 70.000,00	69,5
36	79	Pollica	SA	1	Cilento un modo di vivere	€ 70.000,00	69,49
37	89	Fragneto Monforte	BN	1	XXXII Festival Mongolfiere Campania in the sky 2.0	€ 70.000,00	69,49
38	14	Roccadaspide	SA	1	Festival dell'Aspide 2018 --R (Esistenza)	€ 70.000,00	69,15
39	37	Pontecagnano Faiano	SA	1	Musee Eclate'	€ 50.000,00	69,11
40	143	Sessa Aurunca	CE	1	Sessa Porte Aperte	€ 70.000,00	69
41	179	Orta di Atella	CE	1	Grano di atella	€ 70.000,00	69
42	36	Vietri sul Mare	SA	1	Vietri Cultura	€ 70.000,00	68,81

43	121	Mirabella Eclano	AV	1	Terra grano e sapori dell'Irpinia	€ 70.000,00	68,77
44	49	Riardo	CE	1	Riardo Borgo festival	€ 60.000,00	64,69
45	108	Agropoli	SA	1	Natale delle Meraviglie XXX edizione	€ 70.000,00	68,41
46	25	Palma Campania	NA	1	Quadriglie, tra coriandoli e storia	€ 70.000,00	68,31
47	83	Serre	SA	1	Alburni Jazz e blues festival	€ 50.000,00	68,07
48	29	Pesco Sannita	BN	1	Ethnoi - culture, linguaggi, minoranze. Festival delle culture nel mondo XII Ed.	€ 70.000,00	67,99
49	152	San Martino V.C.	AV	1	illumina la notte	€ 70.000,00	67,83
50	54	Pisciotta	SA	1	I concerti del lunedì IX Ed.	€ 70.000,00	67,66
51	154	Castelvenere	BN	1	Cantine al borgo	€ 70.000,00	67,66
52	16	Pertosa	SA	1	Babele - Lingue e linguacce	€ 70.000,00	67,63
53	90	Baiano	AV	1	Il Maio di S. Stefano	€ 70.000,00	67,63
54	188	Ospedaletto	AV	1	La Juta a Montevergine XX Ed.	€ 61.000,00	67,59
55	65	Tufo	AV	1	Tufo Greco Festival	€ 70.000,00	67,58
56	75	Rotondi	AV	1	Fucilieri della stella...	€ 70.000,00	67,58
57	96	Letino	CE	1	Luoghi fuori luogo....	€ 70.000,00	67,5
58	110	Castellabate	SA	1	Castellabate il luogo dell'incanto	€ 70.000,00	67,48
59	102	Ascea	SA	1	La città di Parmenide	€ 70.000,00	67,16
60	95	Limatola	BN	1	Mostra Mercato di Natale	€ 70.000,00	67,04
61	22	Montercovino Rovella	SA	1	Longobardi experience - II edizione	€ 69.700,92	67
62	136	Sant'Agata de Goti	BN	1	Un mondo di suoni	€ 70.000,00	66,73
63	113	Giffoni valle Piana	SA	1	CARNEVALE 33 Ed.	€ 69.400,00	66,54
64	48	Portico in Caserta	CE	1	eri, cippi e pastellessa - Festa di S. Antonio Abb	€ 25.000,00	65,59
65	118	Praiano	SA	1	Luminarie di San Domenico	€ 70.000,00	65,19
66	31	Frattamaggiore	NA	1	Senza titolo	€ 70.000,00	64,99
67	43	Casamicciola Terme	NA	1	Il termalismo tra integrazione sociale e turismo sanitario	€ 70.000,00	64,97
68	99	Montecalvo Irpino	AV	1	La fiera di Santa Caterina	€ 70.000,00	64,74
69	97	Casagiove	CE	1	Artestate XXX Edizione	€ 70.000,00	64,66
70	125	Città di Capri	NA	1	Capri premio int. Danza VI Ed.	€ 70.000,00	64,66
71	28	Sant'Antonio Abate	NA	1	Pummarock Music Fest - paesaggi rock.....200 anni.	€ 70.000,00	64,61
72	41	Foglianise	NA	1	La festa del grano - alla scoperta dei tesori della nostra terra.	€ 70.000,00	64,58
73	69	Pignataro Maggiore	CE	1	Concorso Internazionale canto lirico Caruso	€ 70.000,00	64,58
74	109	Caianello	CE	1	A13Sudfestival.....	€ 70.000,00	64,53
75	156	Castelcivita	SA	1	Botteghe d'autore 8°ed	€ 70.000,00	64,5
76	161	Alvignano	CE	1	Vespagio	€ 70.000,00	64,5
77	170	Arzano	NA	1	Artisti in chiazza 6°ed	€ 65.000,00	64,5
78	70	Casalnuovo	NA	1	Calici e cotone sotto lestelle	€ 70.000,00	63,99
79	84	Sassano	SA	1	Orchidee tutto l'anno...	€ 70.000,00	63,83
80	73	Corleto Monforte	SA	1	Festa del caio cavallo podolico	€ 25.000,00	63,64
81	132	Saviano	NA	1	Carnevale se chiamava...37°ed	€ 70.000,00	63,35
82	105	Cimitile	NA	1	Premio Cimitile XXIV Ed.	€ 70.000,00	62,99
83	163	Laccoameno	NA	1	Incontri nel verde	€ 70.000,00	62,99
84	140	Amalfi	SA	1	Capodanno bizantino	€ 65.000,00	62,76
85	146	Solopaca	BN	1	Festa dell'uva	€ 70.000,00	62,74
86	117	Cava dei Tirreni	SA	1	Cavae e'...festival	€ 70.000,00	62,66
87	175	Giffoni sei Casali	SA	1	Rivive il borgo antico	€ 70.000,00	62,61
88	40	San Giuseppe Vesuviano	NA	1	Le eccellenze campane	€ 70.000,00	62,5
89	62	Vallata	AV	1	Estate Vallatese	€ 70.000,00	62,5
90	71	Afragola	NA	1	AFRAKA'	€ 70.000,00	62,5
91	128	Atrani	SA	1	Stelle divine 140°ediz	€ 70.000,00	61,89
92	149	Parete	CE	1	15° ed fragolarte festival	€ 70.000,00	61,7
93	134	Fisciano	SA	1	Irno etno folk festival	€ 70.000,00	60,68
94	87	Celle di Bulgheria	SA	1	E vivi... Bulgheria	€ 70.000,00	60,66
95	162	Santamarina	SA	1	Cilento experience	€ 70.000,00	60,5
96	157	Sanza	SA	1	Meeting del Cervati 9°ed	€ 70.000,00	59,92
97	52	Teggiano	SA	1	Dianum Opulentumac Nobile (D.O.N.)	€ 70.000,00	59,83
98	183	Boscotrecase	NA	1	Divino Jazz	€ 70.000,00	59,58

99	4	Pietrelcina	BN	1	Pietrelcina come Betlemme	€ 70.000,00	59,5
100	172	Solofra	AV	1	Natale insieme	€ 70.000,00	59,5
101	180	Brusciano	NA	1	Festa dei Gigli	€ 40.000,00	59,31
102	122	Flumeri	AV	1	Dogana Blues	€ 70.000,00	58,79
103	168	San Potito Sannita	CE	1	Fate festival	€ 70.000,00	58,5
104	174	Caggiano	SA	1	Alan Lomax...	€ 56.000,00	57,76
105	92	Pratola Serra	AV	1	Premio Pratola Serra nel mondo	€ 70.000,00	57,61
106	126	Castelvoturno	CE	1	Benvenuti a Castelvoturno	€ 70.000,00	57,61
107	58	Cesa	CE	1	Terre d'Asprino	€ 69.906,00	57,52
108	21	Cautano	NA	1	Taburno experience: la patata interrata di Cautano	€ 70.000,00	57,5
109	26	Cardito	NA	1	Food and Wellness fest Cardito 2019 - Emozioni da vivere.	€ 70.000,00	57,5
110	47	Caiazzo	CE	1	Voturno Vagabondo	€ 70.000,00	57,5
111	80	Rutino	SA	1	Percorsi di tradizione, fede e arte	€ 70.000,00	57,5
112	144	San Lorenzello	BN	1	Mercantico	€ 70.000,00	57,5
113	141	Guardia s.framondi	BN	1	Vin sannio festival 3°ed	€ 70.000,00	56,91
114	45	Lauro	AV	1	Dafnee	€ 70.000,00	56,74
115	131	Albanella	SA	1	Un libro sotto le stelle	€ 70.000,00	56,66
116	153	Vico equense	NA	1	L'incanto del Natale	€ 70.000,00	56,64
117	3	Mercogliano	AV	1	Art Festival : musica, danza e artigianato	€ 70.000,00	56,61
118	74	Cervino	CE	1	CervinOlio oltre sagra...	€ 70.000,00	56,5
119	1	Aversa	CE	1	Jommelli Cimarosa Festival. Aversa terra di musica: Cimarosa, Jommelli, Andreozzi	€ 70.000,00	56,5
120	88	Cerreto Sannita	BN	1	Decorazioni saporite d'autunno 3° ed	€ 70.000,00	55,66
121	189	Villaricca	NA	1	Villaricca color fest 2018/2019	€ 70.000,00	55,5
122	120	Castellammare di Stabia	NA	1	Domus stabiae - Arte in Stabia	€ 70.000,00	55,44
123	104	Pompei	NA	1	Pompei - viaggio nella terra dell'eterna bellezza	€ 70.000,00	55,15
124	59	Anacapri	NA	1	Anacapri e l'arte attraverso i 5 sensi	€ 70.000,00	54,68
125	91	Altavilla Irpina	AV	1	Il palio in tour tra i secoli	€ 70.000,00	54,61
126	46	Chianche	AV	1	Le notti magiche di San Giovanni	€ 70.000,00	54,52
127	151	Prata Sannita	CE	1	Il borgo oltre il fiume	€ 70.000,00	54,5
128	44	Torrecozzo	BN	1	Vinestate 2018 - Tra welfare e Welcome	€ 70.000,00	53,61
129	76	Ercolano	NA	1	Le notti bianche di Ercolano...	€ 70.000,00	53,5
130	169	Castello del Matese	CE	1	La Giostra: il borgo, la montagna, la terra	€ 70.000,00	53,5
131	10	Roccarainola	NA	1	La damigella del Re	€ 20.000,00	53,3
132	137	Trentola Ducenta	CE	1	Arte e Gusto in terra normanna	€ 70.000,00	51,61
133	72	Valle Agricola	CE	1	Fallo di Natale Festival	€ 70.000,00	51,58
134	39	Contrada	AV	1	Campania del Gusto Expo V Edizione	€ 64.560,00	50,76
135	17	Vitulano	BN	1	Policromie - Simposio internazionale di Scultura	€ 70.000,00	50,5
136	160	Vibonati	SA	1	I protagonisti narrano i territori	€ 25.000,00	50,18
137	115	Giungano	SA	1	Esperienza di sapori....	€ 25.000,00	49,5
138	164	Marigliano	NA	1	Donlio Festival	€ 70.000,00	49,5
139	171	Perdifumo	SA	1	Tra angeli e demoni	€ 70.000,00	49,5
140	177	Pellezzano	SA	1	I luoghi dell'anima	€ 25.000,00	49,5
141	5	Sant'Anastasia	NA	1	Spiritual Theatre III Ed.	€ 70.000,00	48,5
142	18	Sperone	AV	1	Be NUTS for music - II Edizione	€ 70.000,00	48,5
143	85	San Lorenzo Maggiore	BN	1	Agricoltura laurentina	€ 25.000,00	48,5
144	182	Rocchetta e Croce	CE	1	Primavera 2019	€ 50.000,00	48,5
145	23	San Tammaro	NA	1	Cantieri culturali Carditello IV Edizione	€ 70.000,00	46,69

146	130	Poggiomarino	NA	1	Longola un tuffo nel passato	€ 69.962,65	46,5
147	61	Mone di Procida	NA	1	Arte, Moda e musica nella Terra del Mito	€ 70.000,00	45,65
148	56	Capodrise	CE	1	Capodrise contemporanea II Edizione	€ 65.000,00	45,59
149	100	San Prisco	CE	1	Storici echi dal Tifata	€ 70.000,00	45,58
150	167	Sarno	SA	1	Festival città in concerto	€ 70.000,00	44,83
151	64	Andretta	AV	1	La cavillosa ecc.	€ 70.000,00	42,6
152	112	San Nicola baronia	AV	1	Festa della musica europea - Solstizio d'inverno	€ 25.000,00	41,59
153	8	Marano di Napoli	NA	1	CortoMarano - festival della sostenibilità e dell'inclusione sociale	€ 70.000,00	41,5
154	13	San Sebastiaano al Vesuvio	NA	1	HapPANEss 2	€ 70.000,00	41,5
155	135	Casapesenna	CE	1	Turismo sostenibile	€ 68.603,00	38,5
156	184	Roccaromana	CE	1	Festival delle stagioni	€ 50.000,00	38,5
157	186	Circello	BN	1	Circello medioevale.....	€ 70.000,00	38,5
158	187	Conca della Campania	CE	1	Festival delle stagioni	€ 50.000,00	38,5
159	133	Grazzanise	CE	1	White like milk	€ 70.000,00	37,58
160	7	Quarto	NA	1	Moda, arte e musica: ad Quartum lapidem ecc...	€ 70.000,00	34,5
161	103	Frignano	CE	1	Natale Frignano 2018	€ 25.000,00	34,5
162	185	Paolisi	BN	L. 1,00	Percorsi Paolisani	€ 70.000,00	33,54

ALLEGATO "C"

AVVISO PUBBLICO EX DGRC n. 322/2018 - LINEA 1

ELENCO PROPOSTE PROGETTUALI BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE

N. PROG.	N. PLICO	COMUNE	PROV	TITOLO PROGETTO	IMPORTO RICHIESTO	PUNTEGGIO TOTALE
1	94	Città di Sorrento	NA	M'illumino d'inverno XI Ed.	€ 70.000,00	94
2	2	Ischia	NA	Festa a mare agli scogli di Sant'Anna. 86 Edizione - Anno 2018 - La Santa, la musica e il mare.	€ 70.000,00	88,66
3	34	Camerota	SA	Meeting del mare 2018 - correnti e culture giovani-XXII Ed.	€ 70.000,00	87,98
4	6	Cetara	SA	Le notti Azzurra " da tutto tonno alla notte delle Lampare"	€ 70.000,00	82,83
5	166	Falciano del Massico	CE	Falerno Fest	€ 70.000,00	82,66
6	30	Forio	NA	Note di natale sotto l'albero - ed. 2018/2019	€ 70.000,00	80,31
7	9	Piano di Sorrento	NA	La città e il premio Penisola Sorrentina	€ 70.000,00	79,98
8	15	Procida	NA	La sagra del mare di Procida	€ 70.000,00	79,85
9	158	Padula	SA	Festival Luci alla ribalta 21ªed	€ 70.000,00	77,08
10	66	Ariano Irpino	AV	Ariano Folk Festival	€ 70.000,00	76,91
11	165	Torre del Greco	NA	Devozioni itinerari religiosi...	€ 70.000,00	75,99
12	129	Montesarchio	BN	Caudium giorni al borgo 22ª d.	€ 70.000,00	75,91
13	51	Maiori	SA	Gran Carnevale Maiorese	€ 70.000,00	75,66
14	138	S.Maria Capua Vetere	CE	La città sotto la città 8ªed	€ 70.000,00	74,66
15	139	Atripalda	AV	Giullarte	€ 70.000,00	74,62
16	60	Acerra	NA	Borghi e castelli in scena: XVII Edizione	€ 70.000,00	73,23
17	33	Sapri	SA	Transiti tra terra e mare	€ 70.000,00	72,99
18	116	Pagani	SA	Sant'Alfonso e la madonna delle galline	€ 70.000,00	72,82
19	107	Taurano	AV	Incontri int. del folklore	€ 70.000,00	72,11
20	42	Nocera Inferiore	SA	NocerART CASTEL PARK	€ 70.000,00	71,61
21	11	Lioni	AV	Il Treno degli eventi	€ 70.000,00	70,99
22	173	Gragnano	NA	Gragnano enogastronomia	€ 70.000,00	70,74
23	123	Portici	NA	Festival Mozart box 2018	€ 70.000,00	70,56
24	124	Agerola	NA	Agerola sui sentieri degli dei	€ 70.000,00	70,31
25	35	Baronissi	SA	Luci dell'Irno - Costellazioni infinite	€ 70.000,00	70,15
26	20	Pozzuoli	NA	Pozzuoli ardente III Edizione	€ 70.000,00	70,06
27	176	Pimonte	NA	Bianco Natale	€ 70.000,00	69,99
28	190	Sala Consilina	SA	Ali usi anticu	€ 25.000,00	69,86
29	24	Roccamonfina	CE	La sagra della castagna.....	€ 70.000,00	69,83
30	114	Vallo della Lucania	SA	Storia di tutte le storie 18ªed	€ 70.000,00	69,74

ALLEGATO "D"**AVVISO PUBBLICO EX DGRC n. 322/2018 - LINEA 2 - GRADUATORIA DI MERITO
PROPOSTE PROGETTUALI AMMISSIBILI**

N. PRO G.	Plico N.	SOGGETTO PROPONENTE COMUNE DI	TITOLO PROGETTO	IMPORTO RICHIESTO	Punteggio TOTALE
1	106	Pomigliano d'Arco	Pomigliano Jazz XXIII Ed.	€ 150.000,00	88
2	111	Bellosguardo	Voci dal Sud	€ 150.000,00	78,67
3	27	Sessa Cilento	Segreti d'autore - VIII Ed.....	€ 150.000,00	77,4
4	155	Casamarciano	Scenari Casamarciano 8° ed.	€ 150.000,00	74
5	63	San Marco dei Cavoti	Benvenuti nel Sannio	€ 150.000,00	72,47
6	77	Contursi Terme	Premio Contursi XXII ed	€ 150.000,00	68,5
7	127	Oliveto Citra	Premio Sele d'oro mezzogiorno 34°ed .	€ 150.000,00	67,9
8	86	Calitri	Sponz Fest 2018 salvagg'	€ 150.000,00	67
9	148	San Giorgio a Cremano	Festival etnos 23°ed.	€ 150.000,00	65,5
10	145	Montemarano	Vertigliamater	€ 150.000,00	64,83
11	93	Lapio	Fiano Love festival	€ 150.000,00	64,47
12	119	Summonte	Festival Internazionale della musica etnica XX ed	€ 150.000,00	63,83
13	159	San Giovanni a Piro	Equinozio d'autunno...	€ 150.000,00	62,83
14	53	Centola	Ambienti Mediterranei	€ 150.000,00	50,83
15	67	Rocca San Felice	Irpinia Madre Contemporanea	€ 150.000,00	48,5
16	147	Volturara Irpina	Festa del fagiolo quarantino	€ 150.000,00	45,73
17	181	Gallo Matese	Festival del Matese	€ 150.000,00	41,5
18	142	Moiano	La corona di Caudium	€ 150.000,00	41,3
19	55	Apice	Appia Jazz IV Edizione	€ 149.704,00	30,5

ALLEGATO "E"**AVVISO PUBBLICO EX DGRC N. 322/2018 - LINEA 2 –
ELENCO PROPOSTE BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE**

N. PRO G.	Plico N.	SOGGETTO PROPONENTE COMUNE DI	TITOLO PROGETTO	IMPORTO RICHIESTO	Punteggio TOTALE
1	106	Pomigliano d'Arco	Pomigliano Jazz XXIII Ed.	€ 150.000,00	88
2	111	Bellosguardo	Voci dal Sud	€ 150.000,00	78,67
3	27	Sessa Cilento	Segreti d'autore - VIII Ed.....	€ 150.000,00	77,4
4	155	Casamarciano	Scenari Casamarciano 8° ed.	€ 150.000,00	74
5	63	San Marco dei Cavoti	Benvenuti nel Sannio	€ 150.000,00	72,47
6	77	Contursi Terme	Premio Contursi XXII ed	€ 150.000,00	68,5
7	127	Oliveto Citra	Premio Sele d'oro mezzogiorno 34° ed .	€ 150.000,00	67,9
8	86	Calitri	Sponz Fest 2018 salvagg'	€ 150.000,00	67
9	148	San Giorgio a Cremano	Festival etnos 23° ed.	€ 150.000,00	65,5
10	145	Montemarano	Vertigliamater	€ 150.000,00	64,83
11	93	Lapio	Fiano Love festival	€ 150.000,00	64,47
12	119	Summonte	Festival Internazionale della musica etnica XX ed	€ 150.000,00	63,83
13	159	San Giovanni a Piro	Equinozio d'autunno...	€ 150.000,00	62,83
14	53	Centola	Ambienti Mediterranei	€ 150.000,00	50,83
15	67	Rocca San Felice	Irpinia Madre Contemporanea	€ 150.000,00	48,5



Decreto Dirigenziale n. 11 del 02/08/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 4 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Oggetto dell'Atto:

AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. N. 7 DEL 21/06/2018 "EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI" - PERIODO "GIUGNO 2018 - GIUGNO 2019" DGRC N. 364 DEL 12/06/2018 - PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEI PROGETTI BENEFIARI DEL FINANZIAMENTO REGIONALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 364 del 12/06/2018, sono state approvate le direttive per la definizione di un Programma regionale di eventi di promozione turistica, quale strategia fondamentale per rafforzare la conoscenza della storia e delle tradizioni locali della Campania nel suo complesso, per un importo massimo pari a euro 3.250.000,00, a valere sulle risorse del capitolo di spesa n. U05383 denominato “Promozione turistica per il rafforzamento della competitività del sistema turistico regionale - Amministrazioni Locali”;
- b. il programma suindicato, avente come destinatari i Comuni non capoluogo della Regione Campania, ed avente come riferimento temporale il periodo “ Giugno 2018 – Giugno 2019” è stato articolato nel seguente modo:
 - b.1 euro 2.000.000 ai progetti proposti da Comuni non capoluogo in forma associata;
 - b.2 euro 1.250.000 ai progetti proposti da Comuni non capoluogo in forma singola;
- c. la medesima delibera n. 364/2018 ha inoltre stabilito che la scelta delle proposte progettuali che andranno a costituire il programma in questione avvenga tramite una procedura selettiva destinata ai Comuni della Campania disciplinata da apposito Avviso Pubblico, da adottarsi da parte della “Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo” cui è demandata, altresì, la competenza all’adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari alla realizzazione del Programma de quo;
- d. con Decreto Dirigenziale n. 7 del 21/06/2018, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Campania e sul B.U.R.C. n. 43 del 21 giugno 2018, è stato approvato l’Avviso Pubblico di selezione di “EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI”, nonché i relativi modelli di scheda progettuale e di istanza di finanziamento, per la selezione degli eventi di cui alla DGRC n. 364/2018;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 146 del 18/07/2018 è stata nominata la Commissione valutatrice deputata alla valutazione delle proposte progettuali pervenute entro il termine del 18/07/2018, indicato nel richiamato Avviso Pubblico di selezione;
- f. con nota n. prot. 468043 del 19/07/2018, il RU del Procedimento ha trasmesso al Presidente della richiamata Commissione valutatrice i plichi contenenti le istanze con il relativo elenco

CONSIDERATO che

la Commissione ha proceduto allo svolgimento delle attività di competenza e, a conclusione dei propri lavori, ha trasmesso, con nota n. prot. 500392 del 31/07/2018, al Responsabile del Procedimento, per i successivi adempimenti, i plichi contenenti la documentazione e i verbali delle sedute, con i relativi allegati, consistenti:

- a. nelle schede di ammissibilità “A” per ciascuna istanza, sia dei comuni in forma associata che di quelli in forma singola, con indicazione delle rispettive motivazioni di ammissibilità, inammissibilità/esclusione;
- b. nell’Elenco delle proposte progettuali non ammesse a valutazione di merito;
- c. nelle schede di valutazione “B” per le sole istanze ammesse alla valutazione di merito sia dei comuni in forma associata che di quelli in forma singola;
- d. nell’Elenco graduatoria con relativo punteggio delle proposte progettuali ammissibili per i comuni in forma associata;
- e. nell’Elenco graduatoria con relativo punteggio delle proposte progettuali ammissibili per i comuni in forma singola;

RITENUTO quindi, alla luce di quanto sopra indicato:

- a. di prendere atto dei lavori della Commissione;
- b. di approvare, per ciascuna linea di azione, quali allegati al presente provvedimento, gli elenchi di cui ai punti 2, 4 e 5 del “ **CONSIDERATO che**”;
- c. di approvare, altresì, sempre quale allegato al presente provvedimento, per ciascuna delle linee in cui si articola il Programma, l’*Elenco Proposte Progettuali Beneficiare del Finanziamento Regionale*”, in cui si individuano i progetti beneficiari del finanziamento a valere

sulle risorse del capitolo di spesa n. U05383 denominato “Promozione turistica per il rafforzamento della competitività del sistema turistico regionale - Amministrazioni Locali”, di cui ai citati Elenchi Graduatorie di merito delle proposte progettuali ammissibili relative a ciascuna delle due Sezioni e fino a concorrenza delle risorse disponibili, ammontanti rispettivamente a € 2.00.000,00 per i Comuni non capoluogo in forma associata e a € 1.250.000,00 per i Comuni non capoluogo in forma singola;

- d. di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno delle somme occorrenti per il finanziamento dei progetti secondo quanto disposto nel richiamato Avviso Pubblico;

PRECISATO CHE il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

VISTI

- a. la legge regionale n. 18/2014 e 2/2016;
- b. la Deliberazioni di Giunta Regionale n. 364 del 12/06/2018;
- c. il Decreto Dirigenziale n. 7 del 12/06/2018;
- d. il Decreto Dirigenziale n. 146 del 18/07/2018;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell’UOD competente

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di prendere atto dei lavori della Commissione;
2. di approvare, per ciascuna linea di azione, quali allegati al presente provvedimento, gli elenchi di cui ai punti 2, 4 e 5 del “ CONSIDERATO che”;
3. di approvare, altresì, sempre quale allegato al presente provvedimento, per ciascuna delle linee in cui si articola il Programma, l’Elenco Proposte Progettuali Beneficiare del Finanziamento Regionale”, in cui si individuano i progetti beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del capitolo di spesa n. U05383 denominato “Promozione turistica per il rafforzamento della competitività del sistema turistico regionale - Amministrazioni Locali”, di cui ai citati Elenchi Graduatorie di merito delle proposte progettuali ammissibili relative a ciascuna delle due Sezioni e fino a concorrenza delle risorse disponibili, ammontanti rispettivamente a € 2.00.000,00 per i Comuni non capoluogo in forma associata e a € 1.250.000,00 per i Comuni non capoluogo in forma singola;
4. di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno delle somme occorrenti per il finanziamento dei progetti secondo quanto disposto nel richiamato Avviso Pubblico;
5. di inviare il presente provvedimento all’ Assessore al Turismo, agli Uffici competenti per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti nonché per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Auricchio

**ELENCO PROPOSTE PROGETTUALI NON AMMESSE A VALUTAZIONE DI MERITO
(All. A)**

N. ORD.	Plico N.	DATA CONSEGNA	ORA CONSEGNA	SOGGETTO PROPONENTE COMUNE DI	PROV.	LINEA	TITOLO PROGETTO	Elenco Comuni aderenti	ESCLUSIONE MOTIVAZIONE COMMISSIONE	ANNOTAZIONI COMMISSIONE
1	63	18/07/2018	9.37	ANGRI	SA	SINGOLO	PALIO STORICO CITTA' DI ANGRI		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5.3.2.2;	NON AMMESSO
2	180	18/07/2018	16.15	BATTIPAGLIA	SA	SINGOLO	NON CONSIDERATO		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5.1.2	NON AMMESSO
3	179	18/07/2018	13.20	CASANDRINO	NA	SINGOLO	NON CONSIDERATO		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5.1.2	NON AMMESSO
4	114	18/07/2018	10.41	CASORIA	NA	SINGOLO	CASORIA SANTI E PASSIONI - SECONDA EDIZIONE.		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5.3.1	NON AMMESSO
5	75	18/07/2018	9.46	CASTEL MORRONE	CE	SINGOLO	"GARA DEL SOLCO"		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5.3.2. e 5.3.2.2	NON AMMESSO
6	163	18/07/2018	12.15	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	SINGOLO	ESTATE CASTELNUOVESE		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 3.2	NON AMMESSO
7	103	18/07/2018	10.23	CORBARA	SA	SINGOLO	CORBARA, UNA TERRAZZA SULLA COSTIERA AMALFITANA: IL REGNO DEL CORBARINO FRA VESUVIO E PARADISO.		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5.3.2.2	NON AMMESSO
8	24	17/07/2018	11.26	MADDALONI	CE	SINGOLO	1734 MADDALONI NELLA STORIA DEI BORBONE DALLE CHIAVI DEL REGNO AL TITOLO DI CITTA'		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5.3.2.2 e perché manca l'impegno a far sanare l'atto monocratico del dalla giunta comunale all'atto del suo insediamento così come precisato nella FAQ n. 11.	NON AMMESSO
9	159	18/07/2018	12.06	MASSALUBRENSE	NA	SINGOLO	"MASSA NOSTRA"		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5.3.2.2	NON AMMESSO
10	157	18/07/2018	12.06	META	NA	SINGOLO	BLU META FESTIVAL TRA MARE NOSTRUM E VERDI COLLINE ... LA GRANDE BELLEZZA III EDIZIONE		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5.3.2.2	NON AMMESSO
11	48	18/07/2018	9.10	OGLIASTRO CILENTO	SA	ASSOCIATO	OGLIASTRO NEL CASSETTO IX EDIZIONE 2018	CICEREALE . PRIGNANO CILENTO, ORRIA MONTEFORTE CILENTO, MAGLIANO VETERE	non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5.4.2	NON AMMESSO

12	7	16/07/2018	11.45	PAUPISI	BN	SINGOLO	FESTIVAL ENOGASTRONOMICO DEI SAPORI-SAGRA DEL CICATIELLO		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5.3.2.2	NON AMMESSO
13	127	18/07/2018	11.19	ROCCA D'EVANDRO	CE	SINGOLO	IN CAMMINO PER ROCCA D'EVANDRO II ED. - IL CASTELLO : IDENTITÀ, CULTURA ED UNIONE DI UN'INTERA COMUNITÀ NELL'ALTO CASERTANO		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5.3.1 e 5.3.2;	NON AMMESSO
14	140	18/07/2018	11.30	ROCCAGLIORIOSA	SA	SINGOLO	LEUKANIKAI' : ORI E RITUALI DEI LUCANI NELLE TERRE DEGLI ENOTRI		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 3.2	NON AMMESSO
15	178	18/07/2018	12.56	RUVIANO	CE	SINGOLO	"LA FESTA DEI CORNUTI"		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5.3.2.2	NON AMMESSO
16	19	17/07/2018	10.46	SAN GREGORIO MATESE	CE	SINGOLO	LE NOTTE DEI BRIGANTI "		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5.3.2.2	NON AMMESSO
17	152	18/07/2018	11.45	VILLA LITERNO	CE	SINGOLO	"LA FESTA DEL POMODORO DI VILLA LITERNO"		non risulta ammissibile ai sensi dell'art. 5.3.2.3	NON AMMESSO

**ELENCO GRADUATORIA PROPOSTE PROGETTUALI AMMISSIBILI
COMUNI IN FORMA ASSOCIATA (All. B)**

N. ORD.	Plico N.	DATA CONSEGNA	ORA CONSEGNA	SOGGETTO PROPONENTE COMUNE DI	PROV.	Punteggio TOTALE
1	72	18/07/2018	9.43	CASTELPAGANO	BN	81,00
2	144	18/07/2018	11.37	CASTEL SAN LORENZO	SA	72,22
3	143	18/07/2018	11.37	CALVI	BN	71,61
4	133	18/07/2018	11.26	STURNO	AV	47,43
5	36	17/07/2018	12.31	FOIANO IN VAL FORTORE	BN	44,00
6	137	18/07/2018	11.29	MONTE SAN GIACOMO	SA	42,00
7	156	18/07/2018	12.04	LIVERI	NA	41,00
8	134	18/07/2018	11.25	CAMPOLI DEL TABURNO	CE	35,00

**ELENCO GRADUATORIA PROPOSTE PROGETTUALI AMMISSIBILI
COMUNI IN FORMA SINGOLA (All. C)**

N. ORD.	Plico N.	DATA CONSEGNA	ORA CONSEGNA	SOGGETTO PROPONENTE COMUNE DI	PROV.	Punteggio TOTALE
1	9	16/07/2018	12.50	RAVELLO	SA	81,08
2	113	18/07/2018	10.43	CASTIGLIONE DEI GENOVESI	SA	79,01
3	161	18/07/2018	12.12	FRASSO TELESINO	BN	78,57
4	28	17/07/2018	11.40	LAURINO	SA	77,42
5	20	17/07/2018	11.05	TRAMONTI	SA	77,10
6	52	18/07/2018	9.20	BARANO D'ISCHIA	NA	76,30
7	102	18/07/2018	10.18	CASELLE IN PITTARI	SA	75,05
8	99	18/07/2018	10.09	SOMMA VESUVIANA	NA	73,74
9	33	17/07/2018	12.23	AULETTA	SA	73,54
10	59	18/07/2018	9.29	PONTELANDOLFO	BN	72,29
11	34	17/07/2018	12.25	SANT'ARSENIO	SA	69,52
12	132	18/07/2018	11.27	CONTRONE	SA	68,36
13	167	18/07/2018	12.18	PIEDIMONTE MATESE	CE	67,08
14	120	18/07/2018	10.51	CICCIANO	NA	65,52
15	155	18/07/2018	12.00	CAPUA	CE	65,00
16	15	17/07/2018	10.35	CASTELFRANCI	AV	64,00
17	142	18/07/2018	11.32	MONTELLA	AV	63,72
18	170	18/07/2018	12.21	CUSANO MUTRI	BN	63,36
19	131	18/07/2018	11.29	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	62,87
20	23	17/07/2018	11.23	POSTIGLIONE	SA	62,05
21	92	18/07/2018	10.03	GROTTAMINARDA	AV	62,05
22	68	18/07/2018	9.34	VAIRANO PATENORA	CE	61,54
23	51	18/07/2018	9.15	TEANO	CE	60,74
24	126	18/07/2018	11.18	NUSCO	AV	60,36
25	31	17/07/2018	12.18	DURAZZANO	BN	59,74
26	49	18/07/2018	9.11	STIO	SA	59,36
27	98	18/07/2018	10.02	COMIZIANO	NA	59,29
28	17	17/07/2018	10.40	FAICCHIO	BN	59,05
29	81	18/07/2018	9.49	PALOMONTE	SA	59,05
30	84	18/07/2018	9.58	TRENTINARA	SA	59,05
31	82	18/07/2018	9.58	PERITO	SA	58,28
32	8	16/07/2018	12.13	MONTECORICE	SA	58,00
33	88	18/07/2018	10.00	SERRARA FONTANA	NA	58,00
34	154	18/07/2018	11.47	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	57,42
35	149	18/07/2018	11.35	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	57,36
36	83	18/07/2018	9.51	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	57,05
37	139	18/07/2018	11.31	EBOLI	SA	56,78
38	61	18/07/2018	9.31	SERINO	AV	56,43
39	89	18/07/2018	10.01	ARPAISE	BN	55,95
40	44	18/07/2018	7.57	CEPPALONI	BN	55,52
41	62	18/07/2018	9.36	MONDRAGONE	CE	55,52
42	125	18/07/2018	11.16	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	55,29
43	110	18/07/2018	10.34	SANT'ANGELO A SCALA	AV	55,00
44	2	12/07/2018	9.56	CASTELNUOVO CILENTO	SA	54,36
45	26	17/07/2018	11.34	TORA E PICCILLI	CE	54,00
46	41	18/07/2018	7.50	CASTEL DI SASSO	CE	54,00
47	25	17/07/2018	11.30	MACERATA CAMPANIA	CE	53,36
48	32	17/07/2018	12.20	PETINA	SA	53,05
49	80	18/07/2018	9.48	BELLIZZI	SA	53,05
50	97	18/07/2018	10.08	SCALA	SA	53,00
51	60	18/07/2018	9.29	CASALDUNI	BN	52,80

52	67	18/07/2018	9.34	PRATELLA	CE	52,52
53	130	18/07/2018	11.28	FORMICOLA	CE	52,05
54	27	17/07/2018	11.37	DUGENTA	BN	51,54
55	64	18/07/2018	9.39	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	51,41
56	169	18/07/2018	12.14	CURTI	CE	51,36
57	21	17/07/2018	11.10	MONTEFUSCO	AV	50,74
58	14	17/07/2018	10.28	BAIA E LATINA	CE	50,36
59	107	18/07/2018	10.37	CASOLA DI NAPOLI	NA	50,05
60	174	18/07/2018	12.26	VILLA DI BRIANO	CE	50,05
61	95	18/07/2018	10.07	VALLE DI MADDALONI	CE	49,54
62	136	18/07/2018	11.24	MONTEFORTE IRPINO	AV	49,54
63	128	18/07/2018	11.12	SAN PIETRO INFINE	CE	49,43
64	100	18/07/2018	10.02	SAVIGNANO IRPINO	AV	49,29
65	42	18/07/2018	7.57	PAGO VEIANO	BN	49,05
66	87	18/07/2018	10.00	SPARANISE	CE	48,59
67	69	18/07/2018	9.42	MERCATO SAN SEVERINO	SA	48,00
68	109	18/07/2018	10.35	STRIANO	NA	47,74
69	105	18/07/2018	10.25	SANTA MARIA A VICO	CE	47,72
70	66	18/07/2018	9.52	BAGNOLI IRPINO	AV	47,36
71	94	18/07/2018	10.03	SAN NICOLA LA STRADA	CE	47,36
72	119	18/07/2018	10.49	VENTICANO	AV	47,36
73	165	18/07/2018	11.52	MUGNANO DI NAPOLI	NA	47,08
74	129	18/07/2018	11.28	MONTORO	AV	47,05
75	39	17/07/2018	12.41	CELLOLE	CE	46,42
76	35	17/07/2018	12.28	PUGLIANELLO	BN	46,36
77	117	18/07/2018	10.49	CARINARO	CE	46,00
78	124	18/07/2018	11.14	MONTEMILLETTO	AV	46,00
79	106	18/07/2018	10.29	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	45,59
80	45	18/07/2018	8.33	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	45,54
81	85	18/07/2018	9.59	LETTERE	NA	45,30
82	37	17/07/2018	12.35	GALLUCCIO	CE	45,05
83	56	18/07/2018	9.16	MOSCHIANO	AV	45,00
84	176	18/07/2018	12.27	AILANO	CE	45,00
85	29	17/07/2018	11.47	BUCCIANO	BN	44,74
86	47	18/07/2018	9.03	SALVITELLE	SA	44,54
87	175	18/07/2018	12.34	LUSCIANO	CE	44,38
88	12	17/07/2018	10.15	BONITO	BN	44,25
89	71	18/07/2018	9.43	MORCONE	BN	44,00
90	101	18/07/2018	10.10	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	44,00
91	146	18/07/2018	11.36	ALTAVILLA SILENTINA	SA	44,00
92	164	18/07/2018	12.14	SAN MANGO PIEMONTE	SA	44,00
93	148	18/07/2018	11.39	MONTEVERDE	AV	43,25
94	22	17/07/2018	11.12	TORCHIARA	SA	43,00
95	30	17/07/2018	12.13	CASALUCE	CE	43,00
96	96	18/07/2018	10.03	SCISCIANO	NA	42,52
97	50	18/07/2018	9.10	CUCCARO VETERE	SA	42,43
98	65	18/07/2018	9.41	CASSANO IRPINO	AV	42,36
99	74	18/07/2018	9.46	GIOIA SANNITICA	CE	42,00
100	90	18/07/2018	10.04	SALZA IRPINA	AV	41,29
101	158	18/07/2018	12.08	SAN VALENTINO TORIO	SA	41,00
102	104	18/07/2018	10.23	SIANO	SA	40,95
103	73	18/07/2018	9.44	NOCERA SUPERIORE	SA	40,52
104	70	18/07/2018	9.43	PIETRAMELARA	CE	40,00
105	77	18/07/2018	9.51	BOSCOREALE	NA	40,00
106	150	18/07/2018	11.43	ROFRANO	SA	40,00
107	166	18/07/2018	12.13	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	38,31

108	116	18/07/2018	10.48	PIANA DI MONTE VERNA	CE	38,00
109	76	18/07/2018	9.46	S. ANGELLO ALL'ESCA	AV	37,54
110	55	18/07/2018	9.16	CASALBORE	AV	37,00
111	57	18/07/2018	9.17	CARIFE	AV	37,00
112	13	17/07/2018	10.25	GESUALDO	AV	36,36
113	93	18/07/2018	10.05	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	36,36
114	177	18/07/2018	12.54	BRACIGLIANO	SA	36,36
115	171	18/07/2018	12.20	GRICIGNANO D'AVERSA	CE	36,29
116	16	17/07/2018	10.39	SAN SALVATORE TELESINO	BN	35,52
117	135	18/07/2018	9.50	ARPAIA	BN	35,52
118	40	17/07/2018	12.46	CAMIGLIANO	CE	35,28
119	43	18/07/2018	8.06	ALIFE	CE	35,00
120	78	18/07/2018	9.52	SAN MARCELLINO	CE	35,00
121	86	18/07/2018	10.00	GIANO VETUSTO	CE	35,00
122	147	18/07/2018	11.31	ROSCIGNO	SA	35,00
123	18	17/07/2018	10.43	RECALE	CE	34,52
124	168	18/07/2018	12.13	CASTELPOTO	BN	34,52
125	141	18/07/2018	11.30	FUTANI	SA	33,43
126	112	18/07/2018	10.41	MASSA DI SOMMA	NA	33,36
127	122	18/07/2018	10.57	MANOCALZATI	AV	32,54
128	10	16/07/2018	13.00	FRANCOLISE	CE	31,54
129	6	16/07/2018	10.51	MARZANO DI NOLA	AV	31,00
130	118	18/07/2018	10.24	CALVI RISORTA	CE	31,00
131	145	18/07/2018	11.39	AQUILONIA	AV	30,52
132	115	18/07/2018	10.46	BUONALBERGO	BN	30,05
133	11	16/07/2018	13.00	CARINOLA	CE	30,00
134	53	18/07/2018	9.21	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	30,00
135	160	18/07/2018	12.08	ARIENZO	CE	30,00
136	162	18/07/2018	12.13	ROCCAPIEMONTE	SA	30,00
137	4	16/07/2018	10.45	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	29,00
138	111	18/07/2018	10.40	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	28,00
139	38	17/07/2018	12.38	CASTEL SAN GIORGIO	SA	27,36
140	121	18/07/2018	10.56	PIETRAVAIRANO	CE	27,29
141	54	18/07/2018	9.16	GRECI	AV	27,00
142	138	18/07/2018	11.30	SAN MAURO LA BRUCA	SA	26,65
143	58	18/07/2018	9.25	CANNALONGA	SA	26,00
144	151	18/07/2018	11.43	ALFANO	SA	26,00
145	172	18/07/2018	12.21	FRATTAMINORE	NA	26,00
146	173	18/07/2018	12.21	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	26,00
147	153	18/07/2018	11.46	BELLONA	CE	25,36
148	123	18/07/2018	11.09	VITULAZIO	CE	25,00
149	1	12/07/2018	9.54	SALENTO	SA	24,73
150	91	18/07/2018	10.06	FORINO	AV	24,38
151	108	18/07/2018	10.39	MELIZZANO	BN	23,00
152	3	12/07/2018	9.59	OMIGNANO	SA	22,52
153	79	18/07/2018	9.53	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	22,11
154	5	16/07/2018	10.49	DOMICELLA	AV	15,00

**ELENCO GRADUATORIA PROPOSTE PROGETTUALI AMMISSIBILI COMUNI
IN FORMA ASSOCIATA (All. D)**

N. ORD.	Plico N.	DATA CONSEGNA	ORA CONSEGNA	SOGGETTO PROPONENTE COMUNE DI	PROV.	Punteggio TOTALE	IMPORTO
1	72	18/07/2018	9.43	CASTELPAGANO	BN	81,00	€ 75.000,00
2	144	18/07/2018	11.37	CASTEL SAN LORENZO	SA	72,22	€ 54.000,00
3	143	18/07/2018	11.37	CALVI	BN	71,61	€ 67.000,00
4	133	18/07/2018	11.26	STURNO	AV	47,43	€ 52.500,00
5	36	17/07/2018	12.31	FOIANO IN VAL FORTORE	BN	44,00	€ 50.000,00
6	137	18/07/2018	11.29	MONTE SAN GIACOMO	SA	42,00	€ 60.000,00
7	156	18/07/2018	12.04	LIVERI	NA	41,00	€ 50.000,00
8	134	18/07/2018	11.25	CAMPOLI DEL TABURNO	CE	35,00	€ 50.000,00

**ELENCO PROPOSTE PROGETTUALI BENEFICIARIE DEL FINANZIAMENTO
COMUNI IN FORMA SINGOLA (All. E)**

N. ORD.	Plico N.	DATA CONSEGNA	ORA CONSEGNA	SOGGETTO PROPONENTE COMUNE DI	PROV.	Punteggio TOTALE	IMPORTO
1	9	16/07/2018	12.50	RAVELLO	SA	81,08	€ 25.000,00
2	113	18/07/2018	10.43	CASTIGLIONE DEI GENOVESI	SA	79,01	€ 9.200,00
3	161	18/07/2018	12.12	FRASSO TELESINO	BN	78,57	€ 24.000,00
4	28	17/07/2018	11.40	LAURINO	SA	77,42	€ 25.000,00
5	20	17/07/2018	11.05	TRAMONTI	SA	77,10	€ 25.000,00
6	52	18/07/2018	9.20	BARANO D'ISCHIA	NA	76,30	€ 25.000,00
7	102	18/07/2018	10.18	CASELLE IN PITTARI	SA	75,05	€ 25.000,00
8	99	18/07/2018	10.09	SOMMA VESUVIANA	NA	73,74	€ 25.000,00
9	33	17/07/2018	12.23	AULETTA	SA	73,54	€ 25.000,00
10	59	18/07/2018	9.29	PONTELANDOLFO	BN	72,29	€ 25.000,00
11	34	17/07/2018	12.25	SANT'ARSENIO	SA	69,52	€ 25.000,00
12	132	18/07/2018	11.27	CONTRONE	SA	68,36	€ 25.000,00
13	167	18/07/2018	12.18	PIEDIMONTE MATESE	CE	67,08	€ 25.000,00
14	120	18/07/2018	10.51	CICCIANO	NA	65,52	€ 25.000,00
15	155	18/07/2018	12.00	CAPUA	CE	65,00	€ 24.400,00
16	15	17/07/2018	10.35	CASTELFRANCI	AV	64,00	€ 25.000,00
17	142	18/07/2018	11.32	MONTELLA	AV	63,72	€ 25.000,00
18	170	18/07/2018	12.21	CUSANO MUTRI	BN	63,36	€ 25.000,00
19	131	18/07/2018	11.29	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	62,87	€ 25.000,00
20	23	17/07/2018	11.23	POSTIGLIONE	SA	62,05	€ 25.000,00
21	92	18/07/2018	10.03	GROTTAMINARDA	AV	62,05	€ 25.000,00
22	68	18/07/2018	9.34	VAIRANO PATENORA	CE	61,54	€ 25.000,00
23	51	18/07/2018	9.15	TEANO	CE	60,74	€ 25.000,00
24	126	18/07/2018	11.18	NUSCO	AV	60,36	€ 25.000,00
25	31	17/07/2018	12.18	DURAZZANO	BN	59,74	€ 25.000,00
26	49	18/07/2018	9.11	STIO	SA	59,36	€ 25.000,00
27	98	18/07/2018	10.02	COMIZIANO	NA	59,29	€ 25.000,00
28	17	17/07/2018	10.40	FAICCHIO	BN	59,05	€ 25.000,00
29	81	18/07/2018	9.49	PALOMONTE	SA	59,05	€ 25.000,00
30	84	18/07/2018	9.58	TRENTINARA	SA	59,05	€ 25.000,00
31	82	18/07/2018	9.58	PERITO	SA	58,28	€ 24.500,00
32	8	16/07/2018	12.13	MONTECORICE	SA	58,00	€ 24.700,00
33	88	18/07/2018	10.00	SERRARA FONTANA	NA	58,00	€ 25.000,00
34	154	18/07/2018	11.47	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	57,42	€ 25.000,00
35	149	18/07/2018	11.35	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	57,36	€ 25.000,00
36	83	18/07/2018	9.51	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	57,05	€ 25.000,00
37	139	18/07/2018	11.31	EBOLI	SA	56,78	€ 25.000,00
38	61	18/07/2018	9.31	SERINO	AV	56,43	€ 25.000,00
39	89	18/07/2018	10.01	ARPAISE	BN	55,95	€ 25.000,00
40	44	18/07/2018	7.57	CEPPALONI	BN	55,52	€ 25.000,00
41	62	18/07/2018	9.36	MONDRAGONE	CE	55,52	€ 25.000,00
42	125	18/07/2018	11.16	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	55,29	€ 25.000,00
43	110	18/07/2018	10.34	SANT'ANGELO A SCALA	AV	55,00	€ 25.000,00
44	2	12/07/2018	9.56	CASTELNUOVO CILENTO	SA	54,36	€ 25.000,00
45	26	17/07/2018	11.34	TORA E PICCILLI	CE	54,00	€ 24.522,00
46	41	18/07/2018	7.50	CASTEL DI SASSO	CE	54,00	€ 25.000,00
47	25	17/07/2018	11.30	MACERATA CAMPANIA	CE	53,36	€ 25.000,00
48	32	17/07/2018	12.20	PETINA	SA	53,05	€ 25.000,00
49	80	18/07/2018	9.48	BELLIZZI	SA	53,05	€ 25.000,00
50	97	18/07/2018	10.08	SCALA	SA	53,00	€ 25.000,00